



**BANCA POPOLARE
del CASSINATE**

***Modello di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001***

Approvato dal CdA del 09/11/2021

Elenco revisioni

| N° | Data | Motivazione |
|-----------|-------------|---|
| 1 | 09.03.2012 | Introduzione dell'art. 25 undicies (reati ambientali) e revisione dell'assetto organizzativo. |
| 2 | 18.11.2013 | Introduzione degli articoli: - 25 duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); - comma 1, articolo 25 (induzione indebita a dare o promettere utilità), con riferimento al nuovo art. 319-quater codice penale; - lettera s-bis), comma 1, articolo 25-ter (corruzione tra privati), che richiama il terzo comma dell'art. 2635 del codice civile. |
| 3 | 16.07.2014 | Recepimento Circolare 263/2014 – Attribuzione al Collegio Sindacale del Ruolo di ODV. |
| 4 | 09.11.2021 | Revisione |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. PREMESSA..... | 4 |
| 1.1 DEFINIZIONI..... | 4 |
| 1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE | 5 |
| 1.3 LE LINEE GUIDA ABI | 6 |
| 1.4 DESTINATARI | 6 |
| 2. RESPONSABILITÀ NELL'APPROVAZIONE, NEL RECEPIMENTO, NELL'ADEGUAMENTO DEL MODELLO | 8 |
| 3. CARATTERISTICHE SALIENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI..... | 9 |
| 4. MAPPA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI "A RISCHIO REATO" | 10 |
| 5. CODICE ETICO..... | 11 |
| 6. RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI | 12 |
| 7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI | 13 |
| 8. INFORMAZIONE A SOGGETTI TERZI | 14 |
| 9. SISTEMA DISCIPLINARE | 15 |
| 9.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI..... | 15 |
| 9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI | 16 |
| 9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI | 16 |
| 9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI TERZI..... | 16 |
| 9.5 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 16 |
| 10. ORGANISMO DI VIGILANZA | 17 |
| 10.1 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 17 |
| 10.2 DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI..... | 17 |
| 10.3 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ | 17 |
| 10.4 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ | 18 |
| 10.5 IPOTESI DI REVOCA E RINUNCIA | 18 |
| 10.6 OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA | 19 |
| 10.7 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 20 |
| 10.8 RESPONSABILITÀ..... | 22 |
| 10.9 REPORTING VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE..... | 22 |
| 10.10 OPERATIVITÀ | 23 |
| 11. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 27 |
| 11.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI, STRUTTURE AZIENDALI INTERNE O DA PARTE DI TERZI | 27 |
| 11.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI | 27 |
| 11.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 28 |
| 12 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO | 29 |
| ALLEGATO I – ELENCO REATI..... | 30 |
| ALLEGATO II – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI | 37 |
| ALLEGATO III – MAPPA DELLE ATTIVITÀ "A RISCHIO REATO" E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI CONTROLLO ISTITUITE PER LA PREVENZIONE DEI REATI..... | 38 |

1. PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- Autorità: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF), Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere;
- Attività a rischio reato: operazione o atto che espone la Banca al rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
- Banca: Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a.;
- CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Aziende di credito, finanziarie e strumentali, tempo per tempo vigente;
- Codice Etico: dichiarazione dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Banca, finalizzata all'affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e contrasto di possibili illeciti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (allegato codice di comportamento);
- D.Lgs. 231/2001 (o Decreto): Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Destinatari: Amministratori e Dipendenti della Banca nonché il personale distaccato/ comandato in Banca;
- Dipendenti/ Personale: tutti coloro che intrattengono con la Banca un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti;
- Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 diramate dall'ABI;
- Modello: modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto;
- Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Banca;
- Organismo di Vigilanza (o OdV): Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- P.A.: la Pubblica Amministrazione, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- Processo sensibile: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati. Trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- Protocollo: insieme delle regole e procedure aziendali atte a disciplinare le attività di ogni unità organizzativa, prevenendo la commissione dei relativi reati previsti dal Decreto;

- Outsourcer: Ente al quale la Banca ha esternalizzato, in tutto o in parte, attività rientranti nel proprio perimetro operativo;
- Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro);
- SCI: Sistema dei Controlli Interni adottato dalla Banca in ottemperanza a quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
- Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello;
- Soggetti Apicali: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, nonché i soggetti titolari di deleghe di poteri conferite direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
- Soggetti Sottoposti: personale dipendente sottoposto alla direzione e/o alla vigilanza di un soggetto apicale della Banca.

1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si cumula a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25). Il novero dei reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere, a titolo esemplificativo, i reati societari, reati di abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, i reati trans-nazionali, ecc...

Per una più ampia trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia all'Allegato I.

Connotata la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non venga chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "organismo di controllo dell'Ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello, ai fini esimenti, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In caso di reato commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti apicali"), l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai modelli; (iv) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da personale assoggettato alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (c.d. "soggetti sottoposti"), l'Ente sarà chiamato a rispondere del reato qualora la commissione del medesimo sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere aprioristica.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia. Tale previsione non garantisce l'efficacia esimente dei modelli che non può prescindere da una analisi ad hoc dell'operatività aziendale.

1.3 LE LINEE GUIDA ABI

In ragione dell'appartenenza della Banca all'Associazione Bancaria Italiana (ABI), nella predisposizione del presente documento è stato opportunamente tenuto conto delle Linee Guida predisposte da quest'ultima.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Banca rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della società.

1.4 DESTINATARI

Il presente Modello è rivolto ai soggetti che operano per la Banca, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Banca o di una unità organizzativa della stessa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/per conto/nell'interesse della Banca.

In particolare, tenendo conto di quanto sopra riportato, i Destinatari del Modello sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Direzione Generale;
- Dipendenti e Collaboratori;
- Soggetti terzi, in particolare:
 - Outsourcer;
 - Professionisti esterni;
 - Fornitori.

2. RESPONSABILITÀ NELL'APPROVAZIONE, NEL RECEPIMENTO, NELL'ADEGUAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente. È, pertanto, rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il presente Modello.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto e ulteriormente dettagliate dall'ABI nelle proprie Linee Guida, le attività che il Consiglio di Amministrazione ritiene di porre in essere per la valutazione del Modello esistente sono qui di seguito elencate:

- identificazione dell'operatività aziendale da ricomprendere nel Modello e mappatura dettagliata delle attività aziendali "a rischio reato", ovverosia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle attività aziendali "a rischio reato" e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è stata posta alla:
 - definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - definizione dei processi operativi della Banca nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati;
 - definizione delle modalità di formazione del personale;
 - definizione dell'informativa da fornire ai soggetti terzi con cui la Banca entra in contatto;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dotate di idonea deterrenza;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto.

È cura del Consiglio di Amministrazione procedere all'attuazione del Modello. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

3. CARATTERISTICHE SALIENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni coinvolge ogni comparto della Banca attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando le possibili situazioni di conflitto di interesse. In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Alta Direzione, le Funzioni di Internal Audit, esternalizzata alla Meta srl, di Antiriciclaggio e di Compliance, esternalizzata alla società Gim Legal STA srl, tutto il personale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Banca.

È peraltro necessario che i modelli previsti dal Decreto, ferma restando la loro finalità peculiare, vadano integrati nel più ampio sistema di controllo interno in essere presso la Banca e che pertanto il sistema dei controlli interni esistente sia in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.

Tuttavia, sensibile alla prioritaria esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti, il Consiglio di Amministrazione adotta il presente Modello.

L'adozione del presente Modello è avvenuta nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Banca di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la qualità della sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Tali attività consentiranno:

- al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle attività a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione della Banca nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando la stessa potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Banca di reagire tempestivamente per prevenire/ impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

I capitoli seguenti contengono la dettagliata illustrazione dei fattori qualificanti il Modello che il Consiglio di Amministrazione della Banca ritiene ineludibili ai fini della efficace implementazione di un modello idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

4. MAPPA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI “A RISCHIO REATO”

Nell'elaborazione del presente Modello si è reso necessario individuare, mediante un'analisi di tutte le unità organizzative di cui si compone la Banca, le principali attività “a rischio reato” e le possibili modalità di realizzazione degli stessi.

Ai fini dell'individuazione delle attività “a rischio reato”, assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Banca.

Più in dettaglio:

- il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale, nonché i soggetti titolari di deleghe di potere conferite direttamente dal Consiglio di Amministrazione costituiscono i soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto;
- gli altri dipendenti, operando sotto la direzione o la vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, sono ricompresi nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto (c.d. “soggetti sottoposti”).

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione della norma in oggetto anche nei confronti di soggetti estranei all'organizzazione aziendale, ma con cui la Banca intrattiene rapporti stabili e continuativi si è reso opportuno verificare la concreta esistenza nei confronti di tali soggetti di:

- poteri di indirizzo, vale a dire la facoltà della Banca di impartire ordini e direttive specifiche e vincolanti riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- potere disciplinare e di censura.

La tematica deve essere risolta distintamente, con riguardo allo statuto specifico di ciascuna delle diverse figure di interlocutori, di seguito richiamati nel dettaglio.

Si precisa, in particolare come restino esclusi dal Modello gli *outsourcer*, i professionisti, i consulenti e i fornitori, in quanto la relativa inclusione nel novero dei soggetti sottoposti al potere di direzione e vigilanza di un soggetto apicale appare in contrasto con il principio di stretta legalità, vigente in ambito penale e espressamente richiamato dall'art. 2 del Decreto.

Peraltro, l'esclusione di tali ultimi soggetti dal novero dei diretti destinatari del Modello non esclude l'impegno a richiedere il rispetto delle procedure e del Codice Etico anche da parte dei suddetti soggetti, attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale, nonché attraverso una costante attività di informazione degli stessi in merito ai contenuti essenziali del Modello.

Con riferimento alla mappatura, i risultati dell'attività svolta hanno consentito di:

- identificare le unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività “a rischio reato”;
- individuare le principali fattispecie di rischio/ reato;
- delineare le possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti;
- descrivere gli elementi di controllo preventivo in essere per ciascuna attività a rischio;
- rilevare le eventuali carenze nell'impianto organizzativo e/o procedurale della Banca, in considerazione delle specifiche previsioni del Decreto;
- fornire le indicazioni in merito agli interventi da adottare per il superamento della criticità.

I risultati dell'attività di “mappatura” sono contenuti nell'Allegato I del presente Modello.

5. CODICE ETICO

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 09/11/2021 ha deliberato l'aggiornamento del proprio Codice Etico, con allegato codice di comportamento.

È opportuno precisare che il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Banca riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della struttura, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

La Banca si impegna ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici.

Il Codice Etico sarà sottoposto periodicamente ad aggiornamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle modifiche rispetto all'operatività della Banca e/o della sua organizzazione interna.

6. RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

La mappatura delle attività aziendali "a rischio reato" ha consentito l'identificazione delle attività e dei relativi processi "sensibili" rispetto alla possibilità di una condotta illecita.

Con riferimento a tali processi risulta prioritario che tutti i processi aziendali sensibili si uniformino ai seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- "proceduralizzazione" delle attività aziendali "a rischio reato", al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es. esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, etc.);
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/ accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

A fronte della ricognizione delle aree a rischio, della valutazione della normativa aziendale a presidio, dell'identificazione dei piani di azione più significativi, sono stati predisposti "Protocolli" riportati in Allegato II al presente modello, finalizzati a regolamentare, per ciascuna unità organizzativa aziendale, i comportamenti ed i controlli nell'ambito dei singoli processi e attività sensibili.

7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

È obiettivo della Banca garantire una corretta conoscenza, sia da parte dei dipendenti già presenti in azienda sia da parte di quelli da inserire, circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo. Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso il personale è gestita dalla Funzione di Conformità, esternalizzata alla società GIM legal STA srl, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/ informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, contenente il CCNL, il testo del Decreto Legislativo 231/2001, le linee guida ABI, il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001", il Codice Etico ed il codice di comportamento, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutti i Dipendenti, compresi i soggetti apicali non dipendenti, dovranno sottoscrivere apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;

- una specifica attività di formazione: tale attività di formazione "continua" è sviluppata facendo ricorso sia a strumenti e procedure informatiche (Intranet aziendale, strumenti di autovalutazione) che a incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici e risulta differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'unità organizzativa in cui operano, dell'avere o meno ruoli di rappresentanza della Banca.

8. INFORMAZIONE A SOGGETTI TERZI

I soggetti terzi che intrattengano rapporti con la Banca prendono visione del Codice Etico, con allegato codice di comportamento, adottato dalla Banca stessa.

Sono inserite nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze del mancato rispetto dei principi del Codice stesso mediante clausole del seguente tenore: *“Dichiaro/ dichiariamo di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a., di aver preso conoscenza dei relativi contenuti e conseguentemente mi/ ci impegno/ impegniamo all'osservanza, nello svolgimento della mia/ nostra attività, delle prescrizioni ivi contenute, consapevole che la sua violazione, accertata dalla Banca, comporterà l'automatica risoluzione del contratto/ rapporto di lavoro”*.

Ove richiesto, una copia del Codice Etico sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con la Banca.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello definito, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 7, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Banca.

Tale sistema disciplinare si rivolge agli Amministratori, ai Dipendenti e ai collaboratori e terzi che operino per conto della Banca prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/ negoziale nell'altro caso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni ed i comportamenti degli Amministratori, Dipendenti e soggetti terzi sono classificati in:

- comportamenti tali da ravvisare una non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale quali: violazione delle procedure interne, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico, adozione, nell'espletamento di attività nelle aree "a rischio reato", di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente documento stesso;
- comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti dell'Amministratore e/o Dipendente quali: adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio reato", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente documento e del Codice Etico e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
- comportamenti tali da provocare grave nocumento materiale o all'immagine alla Banca tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea quali: adozione, nell'espletamento delle attività "a rischio reato", di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente documento e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Le violazioni del solo Codice Etico della Banca e le sanzioni eventualmente applicabili restano disciplinate dalle apposite disposizioni del medesimo Codice Etico.

Viceversa, le violazioni al "Modello di Organizzazione e Controllo", comportando di per sé stesse violazione del "Codice Etico", saranno soggette al solo procedimento disciplinare previsto dal presente Modello ed alle relative specifiche sanzioni.

9.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. A quest'ultimo proposito si segnala la facoltà della Banca di sospendere il lavoratore dall'attività di servizio, senza privazione della retribuzione, nello stesso corso del procedimento disciplinare.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Banca, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'Organismo di Vigilanza.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, la Banca provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra azienda e lavoratore con qualifica di dirigente.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi previsti dalla seconda o terza ipotesi in precedenza indicata, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori della Banca, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI TERZI

Ogni violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli altri soggetti con cui la Banca entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Banca, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

9.5 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Qualora il Consiglio di Amministrazione accerti la sussistenza delle inadempienze tassativamente previste al paragrafo 10.5 (Ipotesi di revoca o di rinuncia) da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, valuterà l'adozione del provvedimento di revoca, nonché, nei casi più gravi, l'attivazione dell'azione di responsabilità.

10. ORGANISMO DI VIGILANZA

10.1 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto identifica in un "organismo dell'ente", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b)), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2014, le funzioni di Organismo di Vigilanza sulle responsabilità amministrative della società disciplinate ai sensi del D.Lgs 231/2001, sono esercitate dal Collegio Sindacale.

Tale impostazione organizzativa derivò dalla volontà di garantire una razionalizzazione, in termini di efficienza ed efficacia, dell'azione di controllo complessiva.

Tuttavia, tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza è permanentemente supportato dall'Ufficio Legale e Reclami e dalla Funzione di Conformità, esternalizzata alla società GIM legal STA srl, e può avvalersi sia dell'ausilio di altre unità organizzative interne che di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo provvede a disciplinare, autonomamente, le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi (si veda a tale proposito quanto riportato nel seguito).

All'interno dello stesso regolamento viene stabilito che l'Organismo "gode di autonomia economica nell'ambito dello stanziamento stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione" (pari ad Euro 10.000).

10.2 DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consigliare. È altresì rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consigliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. In particolare:

- i componenti dell'OdV non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giustificato motivo;
- qualora venga a mancare, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'OdV, e resti comunque in carica la maggioranza dei componenti dello stesso, il Consiglio, anche su proposta del medesimo OdV, potrà nominare un sostituto che resti in carica fino alla scadenza del mandato;
- l'OdV si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare i nuovi componenti.

10.3 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale atto a pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza siano dotati delle seguenti:

- a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Banca opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di controllo interno;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

I requisiti professionali e personali di cui sopra devono essere periodicamente verificati dal Consiglio di Amministrazione, mediante valutazione del Curriculum Vita di ciascun membro e della condotta durante la posizione ricoperta, per garantirne la sussistenza per l'intera durata dell'incarico conferito.

Inoltre, ai componenti dell'Organismo è richiesto un aggiornamento professionale continuo.

10.4 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Affinché l'Organismo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità.

A tale scopo, i componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento di un eventuale compenso da parte della Banca.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza gli amministratori che ricoprono delle cariche esecutive e coloro ai quali siano conferite delle deleghe di potere.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Non potranno, invece, ottenere il rinnovo della carica per successivi mandati i componenti dell'Organismo di Vigilanza che non abbiano conseguito l'ammontare di crediti formativi di cui sopra.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

10.5 IPOTESI DI REVOCA E RINUNCIA

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non nei casi previsti dal punto precedente o per giusta causa, e mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni aziendali;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, due riunioni consecutive dell'Organismo;

- mancato conseguimento, senza giustificato motivo, del numero minimo di crediti formativi previsti per ciascun anno di incarico;
- decadenza dalle cariche ricoperte negli organi aziendali;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- attribuzione ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia, di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al paragrafo 10.3;
- un grave inadempimento dei doveri propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Banca ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare contestualmente un nuovo Organismo, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione, e in conoscenza agli altri componenti dell'Organismo ed al Collegio sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare, senza ritardo, la nomina del sostituto.

10.6 OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Assicurano, inoltre, la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi, e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs.231/01.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di un membro deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni.

10.7 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con l'adozione del presente Modello e con la conseguente istituzione dell'Organismo di Vigilanza a quest'ultimo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e di curarne l'aggiornamento.

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio d'Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e degli altri soggetti terzi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - coordinare l'attività di determinazione degli standard e delle procedure atte a prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del Decreto;
 - coordinarsi con le unità organizzative preposte alla definizione dei programmi di formazione per il personale e dei contenuti delle comunicazioni periodiche da inviare agli Organi Sociali, ai Dipendenti e agli *Outsourcers*, volte a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli ai fini della prevenzione di comportamenti illeciti o in contrasto con il Modello;
 - predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Banca. A tale fine l'Organismo di Vigilanza verificherà l'aggiornamento dello spazio Intranet dedicato al Modello;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello deve:
 - effettuare periodicamente verifiche mirate, anche attraverso l'ausilio della Funzione di Internal Audit, esternalizzata alla Meta srl, su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Banca nell'ambito delle attività sensibili oggetto di mappatura;
 - ricevere segnalazioni da parte del personale delle diverse unità organizzative in merito ad eventuali anomalie;

- coordinare eventuali investigazioni/ inchieste finalizzate all'accertamento della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
 - coordinarsi con le diverse unità organizzative aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività che possono esporre la Banca al rischio di commissione dei reati;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dello stesso OdV;
 - attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- con riferimento alle proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
 - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere annualmente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto e all'operatività aziendale;
 - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio reato" e dei relativi processi sensibili;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente (trimestralmente o quando lo ritenga necessario) al Consiglio di Amministrazione apposita relazione;
 - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
 - monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
 - coordinarsi con i responsabili delle competenti unità organizzative aziendali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza del competente Organo /unità organizzativa aziendale per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
 - in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D.Lgs. 231/01, art. 25-octies), l'Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 231/07, è tenuto a comunicare:
 - alle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia) tutte le violazioni delle disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (cfr. art. 7 comma 2 del Decreto);
 - al titolare dell'attività o al legale rappresentante le violazioni delle prescrizioni in tema di "Segnalazione di operazioni sospette" (art. 41 del Decreto);
 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni concernenti le "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" (art. 49 del Decreto) ed il "Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia" (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia;
 - alla UIF le violazioni degli "Obblighi di registrazione" (art. 36 del Decreto) e conservazione dei documenti e delle informazioni precedentemente acquisite dall'ente per assolvere gli "obblighi di adeguata verifica della clientela".

Nell'espletamento di tali attività, l'OdV potrà avere accesso libero ed incondizionato ad informazioni, documenti ed ogni altro elemento ritenuto importante, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, detenuto dalle diverse unità organizzative della Banca, senza la necessità di alcun consenso preventivo, promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al sistema disciplinare interno, ricorrere a consulenti di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si rende necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del modello.

10.8 RESPONSABILITÀ

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Banca dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Banca.

Sull'aggiornamento del modello, si applicano le sanzioni previste dal paragrafo 9 (sistema disciplinare e "responsabilità contrattuali").

In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D.lgs 231/01, art. 25-octies), l'Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 231/07, deve assolvere agli obblighi di segnalazione verso l'esterno, in particolare verso le Autorità di Vigilanza. L'omissione di tali obblighi comporta una responsabilità penale per i componenti dell'organismo stesso.

10.9 REPORTING VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, per i compiti ad esso affidati quest'ultimo è tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando richiesto da un componente dell'Organismo di Vigilanza.

La relazione ha ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle attività "a rischio reato" e dei connessi processi sensibili;
- eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- la rendicontazione delle eventuali spese sostenute a fronte dell'espletamento degli adempimenti di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni anno l'Organismo di Vigilanza sottopone al Consiglio di Amministrazione un piano delle attività previste per l'anno successivo. Alla relazione si accompagna, in caso di necessità, la richiesta di adeguamento della dotazione economica stanziata dal CdA.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni al Consiglio d'Amministrazione, al Presidente, al Collegio Sindacale e alla società di revisione, i quali possono a loro volta richiederne al Presidente la convocazione, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

Di eventuali apposite riunioni dell'Organismo di Vigilanza con gli organi sociali deve essere predisposto verbale. Copie dei relativi verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza.

10.10 OPERATIVITÀ

Vigilanza sull'osservanza del MOG

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, effettua specifiche attività di controllo al fine di vigilare costantemente sull'osservanza del MOG da parte dei soggetti interessati (amministratori, sindaci, dipendenti) e delle terze parti che intrattengono rapporti con la Banca medesima.

Nell'esercizio di tale potere l'Organismo di Vigilanza si avvale di:

- libero accesso a tutta la documentazione aziendale, con eventuale possibilità di estrazione della relativa copia (elettronica o cartacea);
- facoltà di effettuare interviste a qualunque dipendente o terze parti;
- supporto e cooperazione delle varie strutture aziendali interessate o comunque coinvolte nelle attività ispettive.

Le attività di vigilanza possono suddividersi tra:

attività periodiche: svolgimento, secondo un Piano di audit appositamente predisposto e condiviso con il Consiglio di Amministrazione, di controlli periodici mirati alle attività aziendali sensibili, ovvero ritenute a rischio di reato ex D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché al sistema di controllo interno in essere.

In base ai risultati ottenuti a seguito dei controlli di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del MOG e dei soggetti ritenuti responsabili; i risultati delle analisi sono da formalizzare su apposito verbale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti. Nei casi in cui non venga svolta alcuna indagine interna, l'Organismo di Vigilanza evidenzia per iscritto le motivazioni che hanno portato a tale scelta su apposito verbale da presentare al Consiglio di Amministrazione.

attività discrezionali: l'Organismo di Vigilanza esegue discrezionalmente indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del MOG a seguito di:

- segnalazioni effettuate da dipendenti o terze parti relative a comportamenti ritenuti sospetti, ovvero potenzialmente non in linea con le disposizioni definite nell'ambito del MOG adottato;
- rilevazioni dirette di comportamenti sospetti o di situazioni anomale di cui è venuto a conoscenza, non coerenti con i dettami delle disposizioni previste dal Sistema delle deleghe e firme autorizzate e di altri aspetti contenuti nei singoli documenti di cui si compone il MOG, in particolare al verificarsi di eventi aziendali straordinari.

Al termine delle proprie indagini, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- verbalizzare su un apposito documento le attività di vigilanza periodiche e discrezionali effettuate, formalizzando i relativi esiti;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione i casi di accertamento di tentata o avvenuta violazione intenzionale e/o fraudolenta delle disposizioni inerenti il MOG da parte di dipendenti o terze parti, al quale sono demandate le decisioni sui provvedimenti disciplinari da intraprendere;
- archiviare i verbali e l'intera la documentazione prodotta, rendendola disponibile ad eventuali richieste di consultazione da parte del Consiglio di Amministrazione e di altri soggetti autorizzati.

L'Organismo di Vigilanza predispone semestralmente una relazione di sintesi sulle attività ispettive effettuate e sui risultati emersi, da presentare al Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio Sindacale, rimanendo a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e/o approfondimento.

Adeguamento e aggiornamento del MOG

L'Organismo di Vigilanza ha altresì la responsabilità di:

- verificare costantemente l'adeguatezza del MOG adottato, secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
- proporre gli adeguamenti e aggiornamenti del MOG necessari per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di mitigazione dei rischi (miglioramento del sistema di controllo interno) e di una sana e corretta gestione aziendale e ciò anche in seguito a nuovi eventi organizzativi o societari intervenuti, come, ad esempio, la formalizzazione di nuove procedure e la variazione di assetti societari;
- verificare la corretta e tempestiva attuazione degli interventi richiesti, sia in termini di formalizzazione degli adeguamenti e degli aggiornamenti in merito alle componenti MOG, sia in termini di relativa comunicazione e formazione ai dipendenti e terze parti interessate.

Le attività necessarie per l'adeguamento e l'aggiornamento del MOG sono così sintetizzate:

1. verifica dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del MOG: viene eseguita almeno annualmente dall'Organismo di Vigilanza, nel rispetto di un Piano di audit appositamente predisposto, con particolare riferimento ai contesti aziendali caratterizzati da:

- evoluzioni dell'organizzazione societaria e/o della normativa di riferimento;
- cambiamenti procedurali suscettibili di introdurre delle attività sensibili e/o delle aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente;

2. definizione e realizzazione degli adeguamenti e degli aggiornamenti al MOG ritenuti necessari: vengono effettuati dai process owner delle aree interessate (Area, Direzione, Servizio) con l'intervento delle funzioni organizzative competenti e comunicati all'Organismo di Vigilanza ai fini di una verifica della sua coerenza e rispetto alle disposizioni della normativa in vigore;

3. verifica della corretta attuazione degli adeguamenti e degli aggiornamenti al MOG: vengono effettuati da parte dell'Organismo di Vigilanza i controlli necessari per accertare sia la corretta attuazione degli interventi da parte dei process owner delle aree coinvolte con l'intervento delle funzioni organizzative competenti, mediante la verifica della documentazione inerente agli adeguamenti ed agli aggiornamenti predisposti in relazione alle singole componenti del MOG, sia l'avvenuta

effettuazione della conseguente attività di comunicazione e formazione ai dipendenti e terze parti interessate.

L'Organismo di Vigilanza predispone annualmente una relazione di sintesi sulle attività di adeguamento e di aggiornamento effettuate e sui risultati emersi, da presentare al Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio Sindacale, rimanendo a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e/o approfondimento.

Flussi informativi e attività di reporting

In generale, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di riferire in merito alla attuazione del MOG, all'emersione di aspetti critici ed alla necessità di interventi modificativi, su base continuativa direttamente al Presidente e al Direttore Generale e su base periodica, almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio Sindacale.

Deve inoltre predisporre:

- con cadenza annuale, una relazione informativa relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio Sindacale;
- entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una relazione programmatica per il nuovo esercizio, con l'evidenza delle spese sostenute l'anno precedente, ed un piano delle attività previste per l'anno in corso, con la formulazione delle relative previsioni di spesa, da presentare al Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio Sindacale;
- immediatamente, una comunicazione al verificarsi di situazioni straordinarie (quali notizie di violazioni dei contenuti del MOG, innovazioni legislative, modificazioni significative dell'assetto organizzativo della società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza da presentare al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza deve documentare tutti gli incontri avuti con gli organi societari, curandone la relativa archiviazione.

Tutte le funzioni della Banca hanno l'obbligo di informazione a fronte di richieste dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dell'attività di competenza dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza è altresì destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e comunicazione, proveniente dalle unità organizzative della Banca o dai singoli dipendenti o da terze parti, avente a riferimento diretto o indiretto il MOG.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza recepisce i seguenti flussi informativi:

- comunicazioni da parte delle unità organizzative, tra cui:
 - comunicazioni aventi come oggetto azioni di cambiamento organizzativo e/o procedurale; tali comunicazioni sono effettuate anticipatamente a titolo informativo rispetto alla attuazione operativa dei cambiamenti pianificati. In particolare, la versione aggiornata e definitiva di ogni procedura organizzativa preventiva viene trasmessa da parte della Area Operations in collaborazione con l'Area Metodi e Processi;
 - comunicazioni aventi come oggetto modifiche, integrazioni, aggiornamenti e/o adeguamenti delle singole componenti del MOG; tali comunicazioni sono effettuate anticipatamente a titolo informativo rispetto alla attuazione operativa dei cambiamenti pianificati. In particolare, la versione aggiornata e definitiva di ogni singola componente

viene comunicata all'Organismo di Vigilanza dall'unità organizzativa aziendale competente;

- segnalazioni da parte dei singoli dipendenti o terze parti: riguardano le segnalazioni relative a comportamenti ritenuti sospetti in quanto potenzialmente illeciti (in base ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001) o non in linea con le regole di condotta previste dal MOG adottato e dalle sue singole componenti. A fronte di tali segnalazioni l'Organismo di Vigilanza garantisce la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, assicurandolo contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione durante e dopo l'attività ispettiva. Le segnalazioni vengono effettuate nel rispetto dell'apposita procedura di "Segnalazione condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001" resa disponibile ad ogni dipendente;
- i flussi informativi redatti delle Funzioni Aziendali di Controllo a valle delle attività di verifica da cui scaturiscono criticità che riguardano l'impianto ed il funzionamento dei presidi a fronte dei reati 231/01;
- le segnalazioni delle violazioni pervenute alla Banca (sistema Whistleblowing).

11. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

11.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI, STRUTTURE AZIENDALI INTERNE O DA PARTE DI TERZI

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole unità organizzative della Banca; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi")¹;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni") di cui all'Allegato III.

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate alla Banca dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle unità organizzative aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

11.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/ dati/ notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle unità organizzative aziendali interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo (in forma scritta);
- le segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazioni, che potrebbero esporre la Banca al rischio di reati rientranti nel novero del D.Lgs 231/01, devono essere inviate per iscritto o attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica appositamente dedicata;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o di terzi;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione.

¹ Cfr. "Regolamento delle interrelazioni operative nel Sistema dei Controlli Interni della Banca".

11.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito archivio (informatico o cartaceo) predisposto a cura dell'Organismo di Vigilanza ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Funzione di Conformità.

12 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il Modello - in quanto strumento organizzativo della vita della Banca - deve qualificarsi per la sua concreta e specifica efficacia e dinamicità; deve scaturire da una visione realistica (rappresentare la concreta ed effettiva realtà aziendale/di processo) ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico/formale.

Il Modello, peraltro, potrà avere efficacia "esimente" solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell'ambito dell'ente per il quale è stato elaborato; il Modello dovrà dunque seguire i cambiamenti dell'ente cui si riferisce. In particolare il Modello deve essere in ogni momento:

- allineato all'evoluzione del contesto normativo - qualora questa richieda un'estensione del campo di applicazione del D.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- allineato all'evoluzione del contesto organizzativo - qualora la nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie;
- riadeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul costante aggiornamento del Modello; a tal fine segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di eventuali aggiornamenti del Modello che si rendono di volta in volta necessari.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a verificare l'adozione delle modifiche del Modello e la relativa divulgazione dei contenuti all'interno della Banca e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa. Quanto precede fermo restando il generale dovere diretto in capo alle funzioni e ai responsabili gerarchici di prevedere ed eseguire tutti i controlli necessari per garantire il buon esito dei processi ed il rispetto delle norme, anche con riferimento agli aspetti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/01, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, prevale su qualsiasi circolare/disposizione interna nel caso in cui le stesse siano in contrasto con il Modello.

ALLEGATO I – ELENCO REATI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 del D.Lgs. 231/2001²):

- erogazione di finanziamenti che godono di contributi pubblici;
- acquisizione e o gestione di contributi sovvenzioni/finanziamenti concessi da enti Pubblici a favore della Banca;
- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- attività svolte dalla banca in qualità di incaricato di pubblico servizio;
- gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione del personale;
- gestione delle spese;
- gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici;
- prestazione di servizi bancari;
- gestione adempimenti fiscali;
- monitoraggio crediti.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001³):

- gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici interni ed esterni;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo;
- falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica;
- gestione della sicurezza informatica.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(art. 24-ter di cui al D.Lgs. 231/2001⁴):

- prestazioni di servizi bancari e altri servizi finanziari;
- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;

² Articolo modificato dall'art. 5 dal Decreto Legislativo del 14 luglio 2020 n. 75.

³ Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n.92 e modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e modificato dal Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 e convertito in Legge 18 novembre 2019 n. 133.

⁴ Articolo inserito dal DDL S.733-B approvato in via definitiva in data 2 luglio 2009 e modificato dalla Legge n 62 del 17 aprile 2014.

- estero;
- gestione dei fornitori;
- gestione dei canali di comunicazione.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICI

(art. 25 del D.Lgs. 231/2001⁵):

- attività svolte dalla banca in qualità di incaricato di pubblico servizio;
- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- gestione rapporti con soggetti Pubblici relativi ai diritti sugli immobili (Conservatoria e Catasto);
- gestione delle spese;
- gestione del personale;
- gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, Polizia municipale, Guardia di finanza);
- promozioni commerciali e sponsorizzazioni ad enti pubblici;
- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (Consob; Banca d'Italia; UIF; Ministeri; Autorità Garante per la Protezione dei dati personali). Adempimenti e ispezioni;
- erogazione, gestione di finanziamenti, linee/carte di credito o rilascio di garanzie a dipendenti pubblici e loro familiari, offerta di servizi finanziari;
- estero;
- acquisizione e o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da enti Pubblici a favore della banca;
- gestione dei contenziosi giudiziali in genere;
- gestione del contenzioso relativo al recupero crediti;
- gestione adempimenti fiscali;
- monitoraggio crediti.

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001⁶):

⁵ Integrazione inserita dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e articolo modificato dall'art. 5 dal Decreto Legislativo del 14 luglio 2020, n. 75.

⁶ Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125.

- ogni possibilità di detenere maneggiare o utilizzare denaro/valori di bollo. Disponibilità di fondi;
- gestione fornitori;
- concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo;
- estero;
- gestione ATM.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(art. 25-bis1 del D.Lgs. 231/2001):

- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- estero.

REATI SOCIETARI

(art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001⁷):

- redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- gestione dei rapporti con il collegio sindacale, società di revisione e i soci. Redazione tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- gestione operazioni sul capitale;
- operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento dell'operatività degli organi deliberanti;
- attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e preparazione delle assemblee;
- emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari;
- comunicazioni alle Autorità preposte alla vigilanza sul settore bancario e gestione dei rapporti con le stesse. Comunicazioni alle altre autorità preposte alla vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- gestione delle spese;
- gestione del personale;
- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- estero;
- monitoraggio Crediti;
- valutazioni immobili posti in garanzia;
- gestione della compagine sociale;
- prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari;
- gestione del contenzioso relativo al recupero crediti;

⁷ Articolo modificato dal D.Lgs. 38 del 15 marzo 2017.

- negoziazione C/proprio e C/terzi;
- rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, Polizia municipale, Guardia di finanza);
- gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici;
- gestione adempimenti organi sociali.

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001):

- prestazione servizi bancari e altri servizi finanziari;
- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- estero;
- gestione fornitori;
- gestione dei canali di comunicazione;
- gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici interni ed esterni.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(art. 25-quater 1 di cui al D.Lgs. 231/2001):

- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- estero.

(NON APPLICABILE) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001⁸):

- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- estero;
- gestione del personale;
- gestione della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- gestione dei fornitori.

ABUSI DI MERCATO

(art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001):

- negoziazione C/proprio e C/terzi;

⁸ Articolo modificato dal D.Lgs. 7.39 del 04/03/2014, dal D.Lgs. 24/2014 del 4 marzo 2014 e dalla Legge n. 199 del 29 ottobre 2016.

- o emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari.

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

(art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001⁹):

- o gestione della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

(art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001¹⁰):

- o redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- o gestione operazioni sul capitale;
- o gestione delle spese (immobili e acquisti);
- o gestione ATM;
- o gestione del personale;
- o gestione adempimenti fiscali;
- o prestazione servizi bancari e altri servizi finanziari;
- o concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- o estero.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

(art. 25-novies di cui al D.Lgs. 231/2001¹¹):

- o gestione dei canali di comunicazione;
- o diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici non autorizzati dalla Direzione.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA'

(art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001¹²):

⁹ Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n.123, art.9.

¹⁰ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 m.231, art. 63, co,3 e modificato dalla Legge del 15 dicembre 2014 n. 186 Articolo 3.

¹¹ Articolo inserito dal DDL 1195 B, approvato in via definitiva in data 9 luglio 2009.

¹² Articolo inserito dalla L. 116/2009, art. 4 e sostituito dal D.Lgs. 121/2011 del 7 luglio 2011.

- rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, polizia municipale, guardia di finanza).

REATI AMBIENTALI

(art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001¹³):

- gestione dei rifiuti;
- gestione del personale;
- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- estero;
- gestione fornitori.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001¹⁴):

- gestione del personale;
- gestione fornitori;
- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- estero.

RAZZISMO E XENOFOBIA

(art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001¹⁵):

- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- estero.

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

(art. 25- quaterdecies del D.Lgs. 231/2001¹⁶):

- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;

¹³ Articolo inserito dal D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla Legge 68 del 22 maggio 2015 art. 1 comma 8.

¹⁴ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n.109 e modificato dalla Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 (Riforma codice antimafia).

¹⁵ Articolo aggiunto dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017.

¹⁶ Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n.39.

- o estero.

REATI TRIBUTARI

(art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001¹⁷):

- o gestione adempimenti fiscali;
- o gestione delle spese.

CONTRABBANDO

(art. 25- sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001¹⁸):

- o concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- o estero;
- o gestione dei fornitori.

REATI TRANSNAZIONALI

(agli artt. 3 e 10 di cui alla Legge 16 marzo 2006 n. 146):

- o concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- o estero;
- o prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari;
- o gestione dei fornitori;
- o gestione dei canali di comunicazione;
- o rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, polizia municipale, guardia di finanza).

Le suddette attività sono da compiere anche durante le fasi di gestione e aggiornamento del MOG e ciò al fine di consentire l'effettuazione di eventuali adeguamenti necessari alla "Matrice reati" in seguito a possibili evoluzioni della normativa in vigore (ad esempio, in seguito a successive modifiche e/o integrazioni al D.Lgs. 231/2001).

¹⁷ Articolo introdotto dall'art. 39 dal Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124 e modificato dall'art. 5 dal Decreto Legislativo del 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁸ Articolo introdotto dall'art. 5 dal Decreto Legislativo del 14 luglio 2020, n. 75.

ALLEGATO II – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni di eventuali violazioni vanno inoltrate in forma scritta e non anonima a:

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Direzione Centrale – Responsabile Uff. Controlli Interni

Piazza A. Diaz 14

03043 Cassino FR

oppure all'indirizzo di posta elettronica

codice.etico@bancapopolaredelcassinate.it

L'ufficio Controlli Interni della Direzione registrerà la segnalazione pervenuta, ne effettuerà una prima valutazione per determinarne i profili di rilevanza e provvederà a inoltrarla alla Direzione Generale che, a sua volta, provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale. Allo stesso verrà inviata una ulteriore eventuale comunicazione nella qualità di Organismo di Vigilanza, qualora la presunta violazione fosse rilevante ai fini della normativa ex D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni pervenute saranno mantenute strettamente riservate, fatti salvi gli obblighi di legge. I segnalanti sono garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatto salvo il diritto della Banca di agire a tutela della reputazione propria e del proprio personale e a ristoro di eventuali danni patiti in conseguenza di segnalazioni avanzate in mala fede.

ALLEGATO III – MAPPA DELLE ATTIVITÀ “A RISCHIO REATO” E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI CONTROLLO ISTITUITE PER LA PREVENZIONE DEI REATI.

Il presente allegato comprende i risultati dell'attività di “mappatura” dei rischi reato cui la Banca è potenzialmente esposta in conseguenza della corrente operatività e delle decisioni prese dalla Banca in relazione ai reati da prevenire. La Banca infatti, dopo aver effettuato l'identificazione delle varie fattispecie di reati che possono essere commessi da vari soggetti (amministratori, sindaci, dipendenti, ecc.) ha provveduta all'individuazione dei principali controlli allo scopo di presidiare il rischio della commissione dei reati.

Il principale documento di riferimento è il Codice Etico con l'allegato Codice di Comportamento che è parte integrante del presente Modello. Seguono tutti gli altri regolamenti di cui la Banca si è dotata ai fini della mitigazione dei rischi bancari.

1. Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1.1 Modello: Utilizzo di fondi pubblici per interventi su proprietà dell'Istituto

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle infrastrutture e spese - Gestione - Gestione dei beni durevoli - Gestione operativa ordinaria |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Malversazione a danno dello Stato |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Impiego difforme di finanziamenti pubblici concessi per ristrutturazioni, restauri o altre forme di intervento relative a sedi e/o edifici di proprietà o nella disponibilità della banca (leggi nazionali, regionali, ecc.). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La gestione contabile dei finanziamenti pubblici è a carico dell'Area Contabilità e Bilancio mentre la gestione operativa degli interventi strutturali è a carico dell'area Operations. La certificazione della documentazione di progetto per il riconoscimento dei benefici fiscali è affidata ad ente esterno. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Per la prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Inoltre sono previsti controlli quali: Verifiche di primo livello a cura dell'Area Contabilità e Bilancio. |

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento del Processo di gestione delle Spese
Codice Etico

1.2 Modello: Utilizzo di fondi pubblici per piani di formazione

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle Risorse Umane - Governo - Formazione - |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Malversazione a danno dello Stato |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Impiego difforme di finanziamenti pubblici ottenuti al fine di finanziare piani formativi del personale. Si precisa che i fondi interprofessionali per la formazione hanno natura privatistica. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | <p>Il piano formativo è di norma finanziato dal fondo FBA. Il piano viene predisposto dall'Ufficio Segreteria insieme agli uffici specialistici (Titoli, Crediti, ecc.), viene sottoposto ai Rappresentanti Sindacali Aziendali, e condiviso.</p> <p>Tutta la documentazione viene firmata dal Presidente o dal Direttore e viene informato il CdA. L'erogazione è soggetta a controllo FBA (luogo, date e partecipanti). Le firme dei partecipanti vengono raccolte su apposito registro che viene caricato sulla piattaforma FBA.</p> <p>Per le attività formative vengono raccolte le fatture con i riferimenti del piano formativo. La Contabilità effettua i pagamenti e tiene in evidenza le fatture.</p> <p>Effettuata la rendicontazione con gli originali delle fatture, la società consulente esegue il pre-audit della documentazione e quindi FBA, effettuate le opportune verifiche rimborsa le fatture.</p> <p>La gestione contabile è a carico dell'Area Contabilità e Bilancio mentre la gestione operativa è a carico dell'Ufficio Segreteria.</p> |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>Per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Inoltre sono previsti controlli quali:</p> <p>Verifiche di primo livello a cura dell'Area Contabilità e Bilancio</p> |

Verifiche da parte dell'Ufficio Segreteria

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Posizioni di lavoro
Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento

1.3 Modello: Rendicontazione della destinazione dei finanziamenti agevolati

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del Credito - Diverse - - |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Malversazione a danno dello Stato |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca potrebbe concorrere nel reato di propri clienti attestando il falso in fase di rendicontazione della destinazione dei finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche ricevuti dai clienti. Il reato si configura solo nel caso in cui la Banca è responsabile della verifica dei requisiti e/o della destinazione dei fondi. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La richiesta di finanziamento perviene direttamente in filiale che, qualora non rientri nei propri poteri delegati, la trasmette in sede all'Area Crediti che la esamina e ne valuta la prefattibilità, esprime parere e la inoltra all'organo competente per la delibera. Da tempo la Banca gestisce finanziamenti agevolati (garanzie pubbliche). Per alcune categorie di tali finanziamenti l'invio della documentazione avviene di norma a cura del cliente. In altre ipotesi tale invio è gestito dall'Area Crediti che è stata delegata ad avere contatti con l'ente erogatore. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>Il Regolamento prevede le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie. Se necessario, in caso di finanziamenti agevolati che prevedono una responsabilità della Banca in fase di verifica della destinazione, sono adottate procedure specifiche.</p> <p>Sono previsti controlli circa la sussistenza dell'oggetto del finanziamento e/o altri controlli in funzione della responsabilità assegnata alla Banca dalla specifica convenzione.</p> <p>Inoltre sono previsti:</p> <p>Controlli di linea a cura dell'Area Crediti; Controlli dell'Internal Audit esternalizzata alla Meta srl.</p> |

Normativa Interna di Riferimento: Regolamento del Credito

1.4 Modello: Richiesta di finanziamento pubblico per interventi su proprietà dell'Istituto

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle infrastrutture e spese - Gestione - Gestione dei beni durevoli - Gestione operativa ordinaria |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Richiesta di finanziamenti pubblici per ristrutturazioni, restauri o altre forme di intervento relative a sedi e/o edifici di proprietà o nella disponibilità della Banca, contenenti dati/informazioni false o non rispondenti al vero e comunque idonee a far ottenere un illecito vantaggio per la Banca a danno della P.A. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La gestione contabile dei finanziamenti pubblici è a carico dell'Area Contabilità e Bilancio mentre la gestione operativa degli interventi strutturali è a carico dell'Area Operations. La certificazione della documentazione di progetto per il riconoscimento dei benefici fiscali è affidata ad ente esterno. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Per la prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Regolamento del processo di gestione delle spese (ordinarie e di investimento) e al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il Regolamento prevede le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie, con particolare riferimento al controllo della veridicità delle informazioni. Se necessario, in caso di richiesta di finanziamenti, vengono utilizzate procedure specifiche. Inoltre sono previsti: Verifiche di primo livello a cura dell'Area Contabilità e Bilancio; |

Verifiche a campione da parte dell'ente certificatore esterno con rischio di decadenza dal beneficio economico.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento del processo di gestione delle spese

1.5 Modello: Richiesta di finanziamento o agevolazione pubblica riguardante il personale

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle risorse umane - Governo - Formazione - |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Richiesta di finanziamenti pubblici o altre agevolazioni inerenti il personale (formazione, sgravi contributivi, ecc.). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Ufficio Segreteria, insieme alla Direzione Generale, individua la tipologia contrattuale da utilizzare per il nuovo assunto e comunica alla Segreteria l'importo da pagare e l'Area Contabilità e Bilancio provvede alla liquidazione. Le decisioni vengono condivise con la Direzione. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Per la prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono previsti controlli quali: Verifiche di primo livello a cura dell'Area Contabilità e Bilancio Verifiche da parte dell'Ufficio Segreteria Verifiche da parte della società esterna |

Normativa interna di riferimento: Codice etico con allegato Codice di comportamento

1.6 Modello: Gestione di finanziamenti agevolati a favore della clientela

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del Credito - Concessione e revisione - - |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca potrebbe concorrere nel reato di propri clienti attestando il falso in fase di controllo dei requisiti per accedere a finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche. Il reato si configura solo nel caso in cui la Banca sia responsabile della verifica dei requisiti per l'ottenimento delle agevolazioni. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La richiesta di finanziamento perviene direttamente in filiale che, qualora non rientri nei propri poteri delegati, la trasmette in sede all'Area Crediti che la esamina, esprime parere e la inoltra all'organo competente per la delibera. Da tempo la Banca gestisce finanziamenti agevolati (garanzie pubbliche). Per alcune categorie di tali finanziamenti l'invio della documentazione avviene di norma a cura del cliente. In altre ipotesi tale invio è gestito dall'Area Crediti che è stata delegata ad avere contatti con l'ente erogatore. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il regolamento prevede le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie. Se necessario, in caso di richiesta di finanziamenti, vengono utilizzate procedure specifiche. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli di linea a cura dell'Area Crediti; Controlli dell'Internal Audit, esternalizzata alla Meta srl. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento del Credito (con sezioni dedicate ai finanziamenti agevolati e alla gestione di incagli e sofferenze) |

1.7 Modello: Predisposizione documenti per assunzioni agevolate

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle risorse umane - Governo - Pianificazione e selezione delle risorse umane - |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Alterazione o contraffazione della documentazione relativa ad assunzioni di personale che godano di qualche forma di agevolazione e/o rispetto dei presupposti e delle condizioni per il mantenimento delle agevolazioni (comprese le "categorie protette"). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | <p>La Banca ricorre a forme di assunzione tramite contratti di inserimento. La formazione è curata dall'Ufficio Segreteria (è previsto un iter formativo di inserimento a cura di alcuni responsabili dei diversi servizi della Banca con il supporto del tutor).</p> <p>L'Ufficio Segreteria cura la predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'assunzione. A fronte dell'erogazione della formazione, viene raccolta su una apposita scheda la documentazione relativa all'attività d'aula e a quella svolta in affiancamento a colleghi, che è conservata a cura dell'Ufficio Segreteria.</p> <p>Nel caso di categorie protette la documentazione è integrata con la certificazione dell'ASL competente.</p> |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>Per la prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Sono previste procedure specifiche per la gestione dei casi di agevolazioni. Sono previsti controlli di linea idonei a garantire il rispetto dei requisiti normativi.</p> <p>Inoltre sono previsti controlli quali:</p> <p>Controlli dell'Internal Audit, esternalizzata alla Meta srl;</p> <p>Rilascio da parte del neo-assunto, al termine del periodo di formazione, dell'attestazione della formazione ricevuta.</p> |

Normativa interna di riferimento:

Codice etico con allegato Codice di comportamento

1.8 Modello: Partecipazione alle gare pubbliche per il Servizio di Tesoreria

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Tesoreria Enti - Gestione Commerciale - - |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | In fase di acquisizione: alterazione, contraffazione dei dati comunicati per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione/rinnovo di servizi di tesoreria e cassa in favore di enti pubblici. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Area Operations analizza il bando di gara e i requisiti richiesti. L'offerta, comprensiva della componente relativa alla eventuale concessione del contributo annuo da percepire, è predisposta a cura dell'Area Operations su indicazione della Direzione (e dopo l'approvazione del CdA), la quale determina le condizioni. Successivamente predispone la documentazione necessaria per la partecipazione al bando. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento prevede, tra l'altro, le modalità di gestione e controllo delle attività all'interno delle quali possono essere realizzate condotte truffaldine idonee a determinare un danno agli Enti. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli dell'Internal Audit; Controlli a campione a cura dell'Ufficio Controlli Interni. |
| <u>Normativa interna di riferimento:</u> | Regolamento gestione Tesoreria Enti |

1.9 Modello: Gestione dei Servizi di Tesoreria

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Tesoreria Enti - Gestione ordinaria - - |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | In fase di gestione: alterazione, contraffazione di dati, realizzazione di condotte truffaldine, che determinino un danno per gli Enti Pubblici clienti di servizi di tesoreria e cassa. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Tramite il sistema SIOPE e SIOPE plus che registrano automaticamente le operazioni di tesoreria ed evidenzia eventuali anomalie, è possibile verificare in tempo reale i dati inviati dalla Banca alla Banca d'Italia. Il tabulato delle anomalie è prodotto in EOS. La società Allitude S.p.A. evidenzia eventuali anomalie contattando la Banca. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>Il Regolamento prevede, tra l'altro, le modalità di gestione e controllo delle attività all'interno delle quali possono essere realizzate condotte truffaldine idonee a determinare un danno agli Enti.</p> <p>Il presidio è regolamentato anche dal mandato elettronico che è sottoscritto elettronicamente dall'ente.</p> <p>Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli di linea.</p> |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento Gestione Tesoreria Enti |

1.10 Modello: Gestione del servizio incasso pensioni

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione degli incassi e dei pagamenti - Gestione del prodotto - Pensioni - Incasso |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca, in concorso con il cliente (erede), potrebbe omettere di comunicare all'Ente il decesso del cliente e incamerare direttamente le somme al fine di rientrare da posizioni debitorie del deceduto. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La Banca riceve la notizia del decesso del pensionato da parte degli eredi. Le filiali comunicano il decesso all'Ufficio Incassi e Pagamenti. La banca non consente l'accredito di pensioni su conti di cui il pensionato non sia titolare. Sussistono poche fattispecie di pensioni pagate per cassa, in naturale diminuzione. L'INPS invia alla banca un tabulato con le eventuali richieste di rimborso delle pensioni pagate e non dovute. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento prevede le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie, con particolare riferimento ai controlli di Filiale e dell'Ufficio Incassi e Pagamenti. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli di linea a campione a cura dell'Ufficio Controlli Interni; Controlli dell'Internal Audit, esternalizzata alla Meta srl. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Ordini di Servizio in materia di successioni mortis causa |

1.11 Modello: Gestione dei c/c dormienti

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del risparmio - Gestione dei prodotti - Conti correnti, Depositi a risparmio, Certificati di deposito - Gestione del rapporto |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca potrebbe gestire in modo truffaldino i c/c dormienti al fine di mantenere la disponibilità delle somme. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La gestione dei depositi dormienti è a cura della funzione di Risk Management e Controlli Andamentali. La Filiale si attiva per individuare i titolari. Il conto non può più essere movimentato. Scaduti i termini la funzione di Risk Management e Controlli Andamentali comunica all'Area Contabilità e Bilancio l'importo per il versamento. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | La normativa interna prevede le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie, con particolare riferimento ai controlli di primo livello. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Ordini di servizio in materia di conti dormienti |

1.12 Modello: Gestione dei versamenti al Fondo Unico di Giustizia

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del risparmio - Gestione dei prodotti - - |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca potrebbe gestire in modo truffaldino i versamenti al Fondo Unico di Giustizia al fine di mantenere la disponibilità delle somme. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | A seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria l'Ufficio Controlli Interni provvede a re-intestare al FUG i rapporti. Il conto è bloccato. L'Ufficio Controlli Interni le credenziali home banking per la movimentazione del conto. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | La normativa interna prevede le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie, con particolare riferimento ai controlli di primo livello. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Ordini di servizio o istruzioni in materia |

1.13 Modello: Gestione degli adempimenti fiscali nei confronti della clientela che opera su strumenti finanziari

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Dichiarazioni fiscali - - |
| <u>Art. 24</u> | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. |
| <u>Disposizione:</u> | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La condotta fraudolenta può essere posta in essere dalla Banca nella gestione degli adempimenti fiscali operati nei confronti della clientela che opera su strumenti finanziari, ad es. con omissione del riversamento delle trattenute operate verso la clientela a titolo di applicazione della normativa delle plus-minusvalenze nelle operazioni di compravendita titoli, a titolo di applicazione delle ritenute sul pagamento cedole e dividendi, ecc. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Le ritenute sono calcolate automaticamente dal sistema informativo alimentato con i valori imputati dall'Area Finanza. L'Area Contabilità e Bilancio effettua il riversamento all'erario previa verifica della corrispondenza tra le evidenze del sistema informativo e le risultanze contabili. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento prevede le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie, con particolare riferimento ai controlli di primo livello. La procedura informatica prevede controlli automatici con segnalazione delle anomalie. Inoltre sono attribuite specifiche responsabilità in materia di "compliance fiscale". |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento Finanza |

1.14 Modello: Versamenti fiscali o tributari obbligatori

Processo sensibile: Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Dichiarazioni fiscali -
-

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Disposizione: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Sanzione: PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23
PECUNIARIA: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.
INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Descrizione potenziale condotta fraudolenta: Riversamenti fiscali in genere.

Descrizione Processo Attuale: La Banca si avvale di un consulente esterno per l'elaborazione dei cedolini-paga. L'Area Contabilità e Bilancio dispone i pagamenti sulla base delle evidenze elaborate dal consulente.
L'operatività con l'Amministrazione Finanziaria, come soggetto attivo o come sostituto d'imposta, è controllata dalle diverse unità centrali interessate alle varie fattispecie di calcoli e versamenti come, ad esempio, calcoli e operazioni riguardanti:
bolli, ritenute fiscali su strumenti finanziari, deleghe fiscali, capital gain;
imposte (IRES, IRAP, IVA, sul reddito delle persone fisiche per gli stipendi dei dipendenti);
contributi Enasarco, Inps, Inail ed altri Enti.
Le operazioni sono svolte tramite apposite procedure che permettono la verifica dei dati ed i controlli delle risultanze delle elaborazioni.

Protocollo a presidio del Rischio: La normativa interna prevede le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie, con particolare riferimento ai controlli di primo livello. Sono attribuite specifiche responsabilità in materia di "compliance

fiscale".
Inoltre sono previsti quali:
Controlli di linea;
Controlli gerarchici;
Controlli a cura della Società di Revisione.

Normativa Interna di Riferimento:

2. Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

2.1 Modello: Accesso a sistemi informativi

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Privacy - - |
| <u>Art. 24 bis</u> | Delitti informatici e trattamento illecito di dati |
| <u>Disposizione:</u> | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 100 a 500 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Accesso a sistemi informativi di terzi o banche dati esterne, protetti da misure di sicurezza, allo scopo di di ottenere informazioni commerciali o comunque di natura non pubblica, quali ad esempio liste di clienti, ecc. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Il sistema informativo della Banca è gestito da Allitude S.p.A. Al Responsabile della Sicurezza è attribuito il compito di gestire i profili utente. Sui PC della Banca l'installazione dei programmi avviene a cura della società Allitude S.p.A.. I contratti di somministrazione di servizi informativi (infoprovider) sono gestiti dall'Area Operations con la collaborazione dell'Area metodi e processi e prevedono accessi controllati a mezzo single sign-on o rete di vendita. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento prevede le modalità di gestione delle password, gli obblighi e i divieti relativi all'utilizzo delle attrezzature informatiche, nonché la codifica e il tracciamento degli accessi a internet. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli sui profili a cura dell'Ufficio Controlli Interni. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche Codice etico |

2.2 Modello: Utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici protetti

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Privacy - - |
| <u>Art. 24 bis</u> | Delitti informatici e trattamento illecito di dati |
| <u>Disposizione:</u> | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 300 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Detenzione, riproduzione o diffusione di codici di accesso a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza tali da determinare un vantaggio per la Banca. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Il sistema informativo della Banca è gestito da Allitude S.p.A. Al Security Manager è attribuito il compito di gestire i profili utente. Sui PC della Banca l'installazione dei programmi avviene a cura della Società Allitude S.p.A.. L'accesso a internet è regolamentato ed è esteso a tutti gli utenti ma con livelli di accesso differenziati. Gli ambienti di Allitude S.p.A. che ospitano i dati della Banca sono assoggettati a criteri di sicurezza fisica e logica. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento prevede le modalità di gestione delle password, gli obblighi e i divieti relativi all'utilizzo delle attrezzature informatiche, nonché la codifica e il tracciamento degli accessi a internet. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli sui profili a cura dell'Ufficio Controlli interni. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche Contratto con Allitude S.p.A. |

2.3 Modello: Retribuzioni del personale - aspetti fiscali e contributivi

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle risorse umane - Amministrazione - Gestione amministrativa paghe e stipendi - Gestione operativa ordinaria |
| <u>Art. 24 bis</u> | Delitti informatici e trattamento illecito di dati |
| <u>Disposizione:</u> | Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: fino a 400 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)).</p> <p>La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | <p>Formazione di un documento informatico falso o falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio.</p> <p>Falsificazione delle informazioni trasmesse ai dipendenti (es. cedolini, modello CUD, ecc.).</p> |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Ufficio Segreteria comunica al consulente esterno gli elementi utili al calcolo delle retribuzioni. Il consulente predispone cedolini e C.U. e li invia all'Ufficio Segreteria; inoltre invia i dati contabili all'Area Contabilità e Bilancio per il pagamento di contributi e ritenute e per l'accredito delle retribuzioni al personale. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>La normativa interna prevede misure di protezione delle informazioni presenti sul sistema informativo, al fine di prevenire modifiche non autorizzate; inoltre sono previsti sistemi di protezione dei documenti elettronici e indicazioni comportamentali in materia.</p> <p>Sono disponibili indicatori che consentono di verificare l'esposizione delle singole aree organizzative al rischio di commissione di reati informatici da parte dei dipendenti e viene effettuata periodicamente una specifica attività di risk assessment.</p> <p>I fornitori di servizi inerenti i sistemi informativi, coerentemente con le previsioni contrattuali vigenti provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none">installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati;verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;monitorare i cambiamenti strutturali o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del s.i. a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;valutare l'opportunità di chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione sensibile; |

- verificare, per quanto di loro competenza, il rispetto delle norme aziendali.

Nella gestione dei sistemi informativi, inoltre, le disposizioni interne prevedono che:

- i server siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da user-id e password utente con scadenza periodica;
- le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente disponga di user-id e password personali;
- la rete sia protetta da firewalls e da software antivirus/antispam, continuamente aggiornati;
- i backup dei dati siano salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

Normativa Interna di Riferimento:

2.4 Modello: Trasmissione informazioni a pubbliche autorità ai fini accertamenti bancari

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Produzione e gestione delle altre informative - Gestione segnalazioni periodiche - Gestione operativa ordinaria |
| <u>Art. 24 bis</u> | Delitti informatici e trattamento illecito di dati |
| <u>Disposizione:</u> | Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: fino a 400 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)).</p> <p>La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Falsificazione delle informazioni trasmesse alle autorità pubbliche ai fini dei cosiddetti accertamenti bancari (indagini finanziarie). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La gestione delle indagini finanziarie è riservata all'Area metodi e Processi con la collaborazione dell'Ufficio Controlli Interni che curano l'evasione delle richieste inerenti al dettaglio dei movimenti del Nag. La gestione dell'Anagrafe tributaria è affidata all'outsourcer informatico. Le certificazioni degli interessi passivi corrisposti dalla clientela sono prodotte dalla procedura informatica, stampati a cura delle filiali e visti dal responsabile di filiale o stampati e visti dall'Area Metodi e Processi.. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>La normativa interna prevede misure di protezione delle informazioni presenti sul sistema informativo, al fine di prevenire modifiche non autorizzate; inoltre sono previsti sistemi di protezione dei documenti elettronici e indicazioni comportamentali in materia. Sono disponibili indicatori che consentono di verificare l'esposizione delle singole aree organizzative al rischio di commissione di reati informatici da parte dei dipendenti e viene effettuata periodicamente una specifica attività di risk assessment.</p> <p>I fornitori di servizi inerenti i sistemi informativi, coerentemente con le previsioni contrattuali vigenti provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none">- installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati;- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;- monitorare i cambiamenti strutturali o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del s.i. a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;- valutare l'opportunità di chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati |

dell'operazione sensibile;

- verificare, per quanto di loro competenza, il rispetto delle norme aziendali.

Nella gestione dei sistemi informativi, inoltre, le disposizioni interne prevedono che:

- i server siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da user-id e password utente con scadenza periodica;
- le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente disponga di user-id e password personali;
- la rete sia protetta da firewalls e da software antivirus/antispam, continuamente aggiornati;
- i backup dei dati siano salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

Inoltre sono previsti controlli quali:

Controlli di linea (Tabulato delle richieste non evase).

Normativa Interna di Riferimento:

Policy di sicurezza informatica

Metodologia di analisi e gestione del rischio informatico

2.5 Modello: Gestione dati anagrafici dei rapporti e delle richieste di indagini finanziarie

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Produzione e gestione delle altre informative - Gestione anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie - Gestione operativa ordinaria |
| <u>Art. 24 bis</u> | Delitti informatici e trattamento illecito di dati |
| <u>Disposizione:</u> | Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: fino a 400 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)).</p> <p>La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Falsificazione delle informazioni trasmesse alle autorità pubbliche (Agenzia delle entrate, ecc.) con riferimento all'alimentazione dei dati anagrafici dei rapporti ed evasione delle richieste di indagini finanziarie a fronte di accertamenti bancari al fine di agevolare la posizione di un cliente. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Con cadenza annuale Allitude S.p.A predispone il flusso dei dati da inviare all'Agenzia delle entrate. L'Area Contabilità e Bilancio provvede all'inoltro e alla gestione di eventuali anomalie. La gestione delle richieste collegate a indagini finanziarie è delegata a Metodi e Processi che provvede direttamente a rispondere per le richieste con esito negativo. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | La normativa interna prevede le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie, con particolare riferimento agli accertamenti bancari a seguito di indagini finanziarie, anche con riferimento alle attività esternalizzate. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Policy di sicurezza informatica |

2.6 Modello: Trasmissione dati per la gestione della CAI

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - C.A.I. - - |
| <u>Art. 24 bis</u> | Delitti informatici e trattamento illecito di dati |
| <u>Disposizione:</u> | Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: fino a 400 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)) e il divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9, c. 2, lett. e)).</p> <p>La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Falsificazione delle informazioni trasmesse alle autorità pubbliche con riferimento all'alimentazione dei dati per la gestione della CAI (segmenti CAPRI, PROCAR, PASS, CARTER) al fine di agevolare la posizione della Banca. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La Filiale accertato l'impagato di un assegno per mancanza fondi, provvede a inoltrare al cliente, con lettera raccomandata, il preavviso di revoca con la richiesta di provvedere entro 60 giorni al pagamento dell'assegno, della penale e degli interessi legali. Se il cliente non ottempera e prova l'avvenuto pagamento, scatta l'inserimento in CAI con l'inibizione per 6 mesi dall'emissione assegni. Contestualmente viene inviata la comunicazione al Prefetto. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | La normativa interna prevede le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie, con particolare riferimento alle modalità di gestione dei sistemi interbancari. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Policy di sicurezza informatica |

3. Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata

3.1 Modello: Attività basate su associazioni a fini di delinquere

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Diversi - - - |
| <u>Art. 24 ter</u> | Delitti di criminalità organizzata |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 416 Associazione per delinquere Art. 416 bis Associazione di tipo mafioso |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 1000 quote. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma2, per una durata non inferiore a 1 anno. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Commissione di reati, anche diversi da quelli previsti dal D.Lgs. 231/01, "in associazione" con altri soggetti. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Tutti i processi sono da considerare potenzialmente sensibili quando c'è il coinvolgimento di tre o più persone. La fattispecie di associazione a delinquere, pertanto, deve essere considerata come aggravante di un reato presupposto. L'Ufficio Controlli approfondisce la segnalazione e, ove opportuno, informa la Direzione che valuta eventuali provvedimenti. Il CdA decide in merito all'adozione dei provvedimenti. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Tutte le procedure e più in generale il Sistema dei controlli interni. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Whistle blowing (procedura fornita da Allitude S.p.A. per le segnalazioni dalle filiali all'Ufficio Controlli Interni). |

3.2 Modello: Attività basate su associazioni di natura mafiosa

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Diversi - - - |
| <u>Art. 24 ter</u> | Delitti di criminalità organizzata |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 416 Associazione per delinquere Art. 416 bis Associazione di tipo mafioso |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 1000 quote. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma2, per una durata non inferiore a 1 anno. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Commissione di reati, anche diversi da quelli previsti dal D.Lgs. 231/01, "in associazione", di natura mafiosa (coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri...), con altri soggetti. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Tutti i processi sono da considerare potenzialmente sensibili quando c'è il coinvolgimento di tre o più persone. La fattispecie di associazione a delinquere, pertanto, deve essere considerata come aggravante di un reato presupposto. L'Ufficio Controlli approfondisce la segnalazione e, ove opportuno, informa la Direzione che valuta eventuali provvedimenti. Il CdA decide in merito all'adozione dei provvedimenti. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Tutte le procedure e più in generale il Sistema dei controlli interni. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Whistle blowing (procedura fornita da Allitude S.p.A. per le segnalazioni dalle filiali all'Ufficio Controlli Interni). |

4. Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

4.1 Modello: Gestione dei Servizi di Tesoreria - esecuzione mandati

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Tesoreria Enti - Gestione ordinaria - Gestione delle spese - pagamento - Esecuzione dei mandati |
| <u>Art. 25</u> | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione |
| <u>Disposizione:</u> | <p>Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite.</p> <p>In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio.</p> |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA:</p> <p>art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 317 da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 318 fino a 200 quote;</p> <p>art. 319 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 346-bis fino a 200 quote.</p> <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2)</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La concussione può essere realizzata esclusivamente dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio. La Banca, in qualità di |

tesoriere, potrebbe pretendere il pagamento di una commissione o altra utilità per effettuare/anticipare il pagamento del mandato, in particolare in caso di dissesto dell'Ente.

Descrizione Processo Attuale: Tutte le operazioni riguardanti i rapporti con enti, scuole, ecc appartenenti alla Pubblica Amministrazione vengono gestiti in modo accentrato dalla tesoreria enti. Le filiali provvedono soltanto ai pagamenti e incassi in contanti e solo su disposizione della tesoreria enti. Gli enti pubblici sono dotati della procedura TEN che consente loro di monitorare costantemente l'operatività. I documenti vengono trasmessi dall'ente direttamente in forma digitale.

Protocollo a presidio del Rischio: Il Regolamento prevede, tra l'altro, le modalità di gestione e controllo delle attività di pagamento dei mandati.
Inoltre sono previsti controlli quali:
Controlli di linea;
Controlli a campione a cura dell'Ufficio Controlli interni;
Controlli dell'Internal Audit, esternalizzata alla Meta srl.

Normativa Interna di Riferimento: Regolamento gestione Tesoreria Enti.

4.2 Modello: Gestione delle ritenute di legge alla clientela

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Non individuato - - - |
| <u>Art. 25</u> | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione |
| <u>Disposizione:</u> | <p>Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite.</p> <p>In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio.</p> |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 317 da 300 a 800 quote; art. 318 fino a 200 quote; art. 319 da 200 a 600 quote; art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote; art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote; art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote; art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote; art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote; art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 346-bis fino a 200 quote.</p> <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2)</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Applicazione delle ritenute di legge alla clientela senza dar corso al relativo riversamento all'Agenzia delle entrate con appostazione di somme a c/e (ove la gestione del ruolo di sostituto d'imposta si configura come "incaricato di pubblico servizio"). |

Descrizione Processo Attuale:

Il calcolo delle ritenute viene effettuato automaticamente da Allitude S.p.A.. La Banca potrebbe non procedere al riversamento.

Protocollo a presidio del Rischio:

La procedura prevede le modalità di gestione e controllo dell'applicazione dei prelievi fiscali effettuati nei confronti della clientela, della gestione del servizio di incasso tributi (tramite F24, ecc.) e delle modalità di riversamento periodico all'Agenzia delle entrate.

Nell'ambito delle attività curate dalla funzione di controllo contabile, organismo esterno deputato in proposito, viene rilevato l'eventuale mancato riversamento e si provvede alla segnalazione.

Normativa Interna di Riferimento:

Procedura per la gestione degli adempimenti in veste di sostituto d'imposta.

4.3 Modello: Gestione degli obblighi derivanti dalla qualità di incaricato di pubblico servizio

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Non individuato - - - |
| <u>Art. 25</u> | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite. In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 317 da 300 a 800 quote; art. 318 fino a 200 quote; art. 319 da 200 a 600 quote; art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote; art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote; art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote; art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote; art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote; art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 346-bis fino a 200 quote. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2). |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Adozione di atteggiamenti di tipo "concussivo" obbligando il cliente a effettuare determinate operazioni a fronte degli obblighi in capo alla Banca in qualità di incaricato di pubblico servizio. |

Descrizione Processo Attuale:

La Banca è incaricata di pubblico servizio nella prestazione di servizi di tesoreria. In tale ambito i mandati e le reversali sono inviati digitalmente dall'ente.

Inoltre la Banca non può interrompere il pubblico servizio nemmeno a contratto scauto, fino alla individuazione e presa in carico delle operazioni da parte del nuovo tesoriere.

Protocollo a presidio del Rischio:

Le disposizioni interne prevedono espliciti divieti riguardo ad atteggiamenti che possano essere interpretati dal cliente come costrizione ad effettuare determinate operazioni (l'atteggiamento non è giustificabile in presenza di obblighi in capo alla Banca in qualità di incaricato di pubblico servizio).

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento gestione Tesoreria Enti

4.4 Modello: Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle infrastrutture e spese - Selezione del fornitore e autorizzazione - Selezione del fornitore - |
| <u>Art. 25</u> | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite. In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 317 da 300 a 800 quote; art. 318 fino a 200 quote; art. 319 da 200 a 600 quote; art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote; art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote; art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote; art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote; art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote; art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 346-bis fino a 200 quote. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2) |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Acquisizione di beni o servizi professionali (consulenze) da fornitori "collegati" a esponenti della PA al fine di ottenere vantaggi illeciti. |

Descrizione Processo Attuale:

Le decisioni di spesa sono di competenza del CdA o della Direzione, in base ai poteri delegati, che sceglie i fornitori di beni e servizi. All'Area Operations compete l'acquisizione dei preventivi di spesa da parte dei fornitori. I fornitori sono selezionati sulla base dei preventivi. A parità di condizioni vengono selezionati come fornitori clienti o soci della banca. In alcuni casi si ricorre a fornitori storici. L'autorizzazione al pagamento della fattura compete alla Direzione per il tramite dell'Area Contabilità e Bilancio, previa verifica del preventivo e della fattura da parte del responsabile dell'Area Operations. Le fatture sono viste inoltre dall'ufficio che ha beneficiato del servizio.

Protocollo a presidio del Rischio:

Per la prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Regolamento del processo di gestione delle spese e al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il Regolamento prevede, tra l'altro, le modalità di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento ai servizi professionali, e stabilisce le regole da seguire in funzione degli importi.

Inoltre sono previsti controlli quali:

Controlli di primo livello;

Controlli del Collegio sindacale;

Controlli della Società di Revisione.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento del processo di gestione delle spese

Codice etico

Regolamento poteri delegati

4.5 Modello: Gestione delle locazioni attive e passive

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle infrastrutture e spese - Gestione - Gestione dei beni durevoli - Gestione locazioni attive e passive |
| <u>Art. 25</u> | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione |
| <u>Disposizione:</u> | <p>Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite.</p> <p>In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio.</p> |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA:</p> <p>art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 317 da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 318 fino a 200 quote;</p> <p>art. 319 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 346-bis fino a 200 quote.</p> <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2)</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Assegnazione di un immobile in godimento a prezzi inferiori a quelli di mercato a esponenti della PA al fine di ottenere vantaggi illeciti o, all'opposto, affitto di locali da esponenti della PA a prezzi superiori a |

quelli di mercato.

Descrizione Processo Attuale:

Il Consiglio approva la stipula di contratti di affitto. L'Area operations cura la gestione amministrativa degli affitti. L'Area Contabilità e Bilancio provvede all'incasso e/o pagamento delle fatture attive/passive o delle ricevute.

Protocollo a presidio del Rischio:

La normativa interna prevede, tra l'altro, un controllo periodico della congruità dei canoni delle locazioni attive e passive rispetto agli standard di mercato.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento gestione delle spese

4.6 Modello: Gestione dei beni di consumo nell'ambito della gestione infrastrutture e spese

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Relazioni esterne - Relazioni con la comunità locale - Individuazione delle iniziative - |
| <u>Art. 25</u> | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite. In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 317 da 300 a 800 quote; art. 318 fino a 200 quote; art. 319 da 200 a 600 quote; art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote; art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote; art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote; art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote; art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote; art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 346-bis fino a 200 quote. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2) |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Sponsorizzazioni, omaggi, azioni di marketing e beneficenza che vadano a favore di persone, enti o istituzioni riconducibili a |

esponenti della PA.

Descrizione Processo Attuale:

Il CdA stabilisce un budget annuale per le liberalità. Le richieste raccolte dalle filiali vengono inviate alla Segreteria Generale e Soci e poi esaminate dal Presidente o dal CdA. All'Area Contabilità e Bilancio compete il pagamento della liberalità. I soggetti beneficiari spesso inviano documentazione attestante le iniziative.

Protocollo a presidio del Rischio:

Per la prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Regolamento del processo di gestione delle spese e al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Inoltre sono previsti controlli quali:
Verifiche di primo livello.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento del processo di gestione delle spese

4.7 Modello: Gestione delle risorse umane

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle Risorse Umane - Governo - - |
| <u>Art. 25</u> | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite. In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 317 da 300 a 800 quote; art. 318 fino a 200 quote; art. 319 da 200 a 600 quote; art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote; art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote; art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote; art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote; art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote; art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 346-bis fino a 200 quote. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2). |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Assunzione di nuovo personale, riconoscimento di avanzamenti o premi a personale in forza, "ricollegabili" a esponenti della PA. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La Direzione incarica l'Ufficio Segreteria della ricerca di candidati |

idonei rispetto ai requisiti individuati dalla Direzione stessa. L'Ufficio Segreteria procede sulla base dei curricula inviati spontaneamente dai candidati e/o disponibili in Sede (conservati per un periodo di sei mesi), li consegna alla Direzione. Di norma si procede ad un colloquio cui partecipa il Presidente e il Direttore e il responsabile dell'Area/Ufficio dell'Ufficio specialistico, futuro responsabile del candidato. Segue la delibera del Consiglio di Amministrazione per l'eventuale assunzione.

Protocollo a presidio del Rischio:

Per quanto riguarda l'aspetto di utilità promessa o erogata in cambio di atti d'ufficio a favore della Banca - che sono tassativamente vietati - si fa riferimento al Regolamento del processo di gestione delle spese e al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce, tra l'altro, che tutti i soggetti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione o il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, sono tassativamente vietati. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere ai fini di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca.

Chiunque ricevesse richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dei Controlli Interni. Sono altresì vietate forme diverse di interventi, contribuzioni, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc. che abbiano le stesse finalità qui vietate.

La normativa interna prevede le modalità di gestione e controllo dei casi in cui candidati o dipendenti abbiano relazioni con esponenti della PA, con particolare riferimento alla trasparenza del processo decisionale. Per le assunzioni di personale deve essere tracciato il percorso a partire dalla definizione del profilo ricercato fino alla scelta, con conservazione di tutti i documenti inerenti la selezione. La normativa prevede inoltre le modalità per la gestione del processo di selezione dei candidati e delle promozioni.

Normativa Interna di Riferimento:

Codice Etico

4.8 Modello: Concessione del credito

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del Credito - Concessione e revisione - - |
| <u>Art. 25</u> | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione |
| <u>Disposizione:</u> | <p>Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite.</p> <p>In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio.</p> |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA:</p> <p>art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 317 da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 318 fino a 200 quote;</p> <p>art. 319 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 346-bis fino a 200 quote.</p> <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2).</p> |
| <u>Descrizione</u> <u>potenziale</u> <u>condotta</u> <u>fraudolenta:</u> | Concessione di linee di credito o garanzie a condizioni di particolare favore o senza raccogliere le relative garanzie nei confronti di esponenti della PA o soggetti a questi riconducibili. |

Descrizione Processo Attuale:

La richiesta di finanziamento perviene direttamente in filiale che, qualora non rientri nei propri poteri delegati, la trasmette in sede all'Area Crediti. L'Area Crediti esamina la richiesta, esprime parere e la inoltra all'organo competente per la delibera. La gestione delle condizioni in deroga è disciplinata da OdS. Vi è quindi separazione tra chi delibera il finanziamento e chi inserisce le condizioni nella procedura.

Protocollo a presidio del Rischio:

Per la prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La normativa interna prevede le modalità di gestione e controllo del pricing, con evidenza di scostamenti significativi dai valori medi, oltre a controlli specifici in ordine all'ammissibilità e correttezza formale delle garanzie.

Inoltre sono previsti controlli quali:

Controllo sul merito creditizio da parte dell'Area Crediti;

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento del Credito
Ordine di servizio sulle condizioni economiche
Codice etico

4.9 Modello: Gestione del Contenzioso

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del Credito - Gestione del contenzioso - - |
| <u>Art. 25</u> | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite. In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 317 da 300 a 800 quote; art. 318 fino a 200 quote; art. 319 da 200 a 600 quote; art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote; art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote; art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote; art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote; art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote; art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE); art. 346-bis fino a 200 quote. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2) |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Cancellazione di posizioni debitorie a esponenti della PA o soggetti a questi riconducibili. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La gestione delle posizioni anomale è seguita dall'Area |

Pianificazione e controlli andamentali sulla gestione con cadenza mensile tramite apposite procedure, l'unità acquisisce così una prima evidenza delle posizioni anomale e le segnala al Comitato Controllo Crediti. Le posizioni debitorie vengono passate a perdita con delibera del CdA, previa analisi e proposta a cura del suddetto Comitato.

Protocollo a presidio del Rischio:

I comportamenti da seguire sono stabiliti nel Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento" che stabilisce che tutti i soggetti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, sono tassativamente vietati. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere ai fini di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca. Chiunque riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dei Controlli Interni.

La normativa interna prevede modalità di gestione e controllo delle posizioni, modalità per la classificazione e gestione delle posizioni a sofferenza e dello svincolo delle garanzie assunte.

Inoltre sono previsti controlli quali:

Controlli dell'Internal Audit,
esternalizzata alla Meta srl;

Controlli sulla qualità del credito a cura dell'Area Pianificazione e controlli sulla gestione;

Controlli a cura della Società di Revisione.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento del Credito (con sezioni dedicate ai finanziamenti agevolati e alla gestione di incagli e sofferenze)
Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento

4.10 Modello: Gestione delle attività sui mercati finanziari

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Finanza - Finanza di Direzione - Proprietà - Gestione portafoglio di proprietà |
| <u>Art. 25</u> | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione |
| <u>Disposizione:</u> | <p>Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite.</p> <p>In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio.</p> |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA:</p> <p>art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 317 da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 318 fino a 200 quote;</p> <p>art. 319 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote;</p> <p>art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote;</p> <p>art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);</p> <p>art. 346-bis fino a 200 quote.</p> <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2)</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Assegnazione gratuita di titoli, trasferimento di titoli da dossier di clienti "dormienti", applicazione di prezzi non di mercato a transazioni finanziarie e altra operatività anomala verso esponenti |

della PA o soggetti a questi riconducibili.

Descrizione Processo Attuale:

L'operatività sul portafoglio titoli della Banca riguarda il Portafoglio Tesoreria Banca (disposizioni originate dal Direttore Generale ed eseguite dall'Ufficio Finanza) e il Portafoglio Trading (disposizioni originate dall'Area Finanza o dal Direttore Generale, ed eseguite dall'Ufficio Finanza).

L'operatività sul portafoglio titoli di proprietà viene svolta nell'ambito delle deleghe riconosciute. L'operazione interna può essere eseguita da un unico profilo utente.

L'Area Contabilità e Bilancio cura il regolamento a 2 giorni, esegue il controllo contabile delle operazioni svolte con la controparte BFF Bank, che devono coincidere contabilmente.

Protocollo a presidio del Rischio:

I comportamenti da seguire sono stabiliti nel Codice Etico e all'allegato Codice di condotta che stabilisce - tra l'altro - che tutti i soggetti debbono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, sono tassativamente vietati. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere ai fini di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca. Chiunque ricevesse richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dei Controlli Interni. Sono altresì vietate forme diverse di interventi, contribuzioni, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc. che abbiano le stesse finalità qui vietate. La normativa interna prevede le modalità di gestione e controllo delle operazioni sensibili.

Inoltre sono previsti controlli quali:

Controllo mensile a cura dell'Area Contabilità e Bilancio;

Controlli dell'Internal Audit;

Controlli periodici a cura dell'Ufficio Controlli interni.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Area Finanza

4.11 Modello: Condotte illecite volte ad ottenere favori in occasione di attività ispettive

Processo sensibile: Gestione del risparmio - Gestione dei prodotti - Prestiti obbligazionari - Collocamento

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Disposizione: Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 Istigazione alla corruzione; Art. 346 bis Traffico di influenze illecite.
In caso di offesa agli interessi finanziari UE anche i seguenti articoli: Art. 314, c.1 Peculato; Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 323 Abuso d'ufficio.

Sanzione: PECUNIARIA:
art. 314, c.1, fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);
art. 316 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);
art. 317 da 300 a 800 quote;
art. 318 fino a 200 quote;
art. 319 da 200 a 600 quote;
art. 319 aggravato ai sensi art. 319 bis se il profitto conseguito è rilevante, da 300 a 800 quote;
art. 319 ter c.1 da 200 a 600 quote;
art. 319 ter c.2 e art. 319 quater da 300 a 800 quote;
art. 321, in relazione alle ipotesi dell'art. 318 fino a 200 quote, a quelle dell'art. 319 da 200 a 600 quote;
art. 322, c.1 e c.3 fino a 200 quote; art. 322, c.2 e c.4 da 200 a 600 quote;
art. 323 fino a 200 quote (in caso di offesa agli interessi finanziari dell'UE);
art. 346-bis fino a 200 quote.

Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.

INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale, non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni se è commesso da un sottoposto. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a due anni (art. 13 c.2)

Descrizione potenziale condotta Ostacolo all'operato degli OO.VV nel corso di una visita ispettiva, o
fraudolenta: della società di revisione o del collegio sindacale, effettuato con

occultamento di fatti o operazioni ad elevato impatto nell'attività di controllo. La banca ostacola l'esercizio da parte del C.S. o della società di revisione nell'attività di verifica della corretta tenuta dei libri e dei registri obbligatori. Ostacolo da parte della Compliance con l'occultamento di informazioni nelle relazioni periodiche o in altre occasioni.

Descrizione Processo Attuale:

Le filiali effettuano il collocamento dei prestiti obbligazionari. L'assegnazione dei titoli prevede la contabilizzazione con relativo addebito del conto collegato. La contabilizzazione è affidata al Back office titoli. La Banca non consente il collocamento di PO non collegati a conto corrente. Giornalmente la procedura titoli produce un tabulato che evidenzia le operazioni e i conti collegati. Eventuali discordanze sono soggette a verifica periodica da parte dell'Area Contabilità e Bilancio.

Protocollo a presidio del Rischio:

I comportamenti da seguire sono stabiliti nel Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce che tutti i soggetti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, sono tassativamente vietati. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere ai fini di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca. Chiunque riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dei Controlli Interni e del Risk Management e Compliance. Sono altresì vietate forme diverse di interventi, contribuzioni, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc. che abbiano le stesse finalità qui vietate.

Inoltre sono previsti controlli quali:

Separatezza funzionale tra Area Finanza e Area Contabilità e Bilancio.

5. Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

5.1 Modello: Gestione del contante

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del contante - Identificazione delle banconote sospette di falsità e controlli di idoneità - - |
| <u>Art. 25 bis</u> | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento |
| <u>Disposizione:</u> | Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a duecento quote. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Si tratta di reato di difficile realizzazione, ipotizzabile solo nel caso in cui la Banca non fornisca ai dipendenti apparecchiature o mezzi di riconoscimento che consentano l'identificazione delle monete falsificate e/o non preveda procedure interne che regolamentino la gestione delle monete e banconote false. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La Banca ha disciplinato con normativa interna il trattamento del contante. Le filiali sono dotate di macchine contasoldi certificate che individuano e scartano le banconote sospette di falsità. Gli ATM vengono caricati a cura della Banca con banconote certificate provenienti da società esterna. Le filiali inviano in Banca d'Italia la segnalazione delle banconote sospette di falsità con copia all'Ufficio Controlli Interni. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento prevede le modalità di gestione delle monete e banconote false o sospette di falsità. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli periodici da parte dell'Ufficio Controlli Interni. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Ordine di Servizio in materia di monete e valori bollati Regolamento di cassa |

6. Art. 25 bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

6.1 Modello: Vendita di prodotti non rispondenti alle caratteristiche dichiarate

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione degli incassi e dei pagamenti - Gestione del prodotto - Altri prodotti - |
| <u>Art. 25 bis.1</u> | Delitti contro l'industria e il commercio |
| <u>Disposizione:</u> | Frode nell'esercizio del commercio |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 500 quote. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Si tratta di reato di difficile realizzazione, ipotizzabile solo nel caso in cui la Banca distribuisca prodotti di terzi che "per origine, provenienza, qualità o quantità, risultino diversi da quelle dichiarate o pattuite". |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La Banca rispetta la corrente normativa in materia di finanza, informando il cliente sulle caratteristiche del prodotto che comunque deve essere compatibile con il profilo del cliente stesso. Le eventuali operazioni di vendita di immobili provenienti da pignoramenti sono accompagnate da perizie o con la formula "nello stato di fatto e di diritto in cui si trova". |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | In caso di vendita di prodotti di terzi la Banca garantisce la conformità del prodotto alle caratteristiche pattuite, regolamentando le responsabilità inerenti eventuali vizi di fabbricazione. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento gestione delle spese Accordi di distribuzione specifici |

7. Art. 25 ter - Reati societari

7.1 Modello: Redazione e controllo dati di bilancio

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Produzione e gestione del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza - Predisposizione del bilancio - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2621 False comunicazioni sociali. Art. 2621 bis Fatti di lieve entità. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: - per art. 2621 : da 200 a 400 quote; - per art. 2621 bis: da 100 a 200 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Redazione e controllo dati di bilancio; Redazione e controllo relazione al bilancio; Redazione e controllo nota integrativa. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Area Contabilità e Bilancio provvede alla predisposizione del bilancio sulla base dei criteri preventivamente deliberati dal CdA e nel rispetto dei criteri civilistici e contabili. I dubbi esiti sono stabiliti dal CdA; quelli di natura forfettaria sono stabiliti tramite confronto tra PD e LGD a cura dell'Area Contabilità e Bilancio sulla base delle evidenze fornite dalla Cassa Centrale Banca, ma sempre approvate dal CdA. La gestione delle segnalazioni di vigilanza compete all'Area Contabilità e Bilancio, che provvede anche alle eventuali rettifiche richieste da Banca d'Italia o di iniziativa sulla base di evidenze documentali. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | La normativa disciplina le modalità operative, i tempi, le responsabilità e i punti di controllo per la redazione e approvazione del bilancio e nota integrativa. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli dell'Internal Audit; Controlli del Collegio sindacale; Controlli della Società di Revisione. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Rinvio al Codice civile e ai principi contabili allegati |

7.2 Modello: Produzione delle scritture contabili

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Produzione e gestione del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza - Predisposizione del bilancio - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2621 False comunicazioni sociali. Art. 2621 bis Fatti di lieve entità. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: - per art. 2621 : da 200 a 400 quote; - per art. 2621 bis: da 100 a 200 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Falsificazione o omissione di scritture contabili tali da determinare una falsificazione del bilancio d'esercizio in misura rilevante, attraverso l'omessa esposizione di fatti materiali rilevanti. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Area Contabilità e Bilancio provvede alla predisposizione del bilancio sulla base dei criteri preventivamente deliberati dal CdA e nel rispetto dei criteri civilistici e contabili. I dubbi esiti sono stabiliti dal CdA; quelli di natura forfettaria sono stabiliti tramite confronto tra PD e LGD a cura dell'Area Contabilità e Bilancio sulla base delle evidenze fornite da Allitude S.p.A.. La gestione delle segnalazioni di vigilanza compete all'Area Contabilità e Bilancio, che provvede anche alle eventuali rettifiche richieste da Banca d'Italia o di iniziativa sulla base di evidenze documentali. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | La normativa disciplina le modalità operative, i tempi, le responsabilità e i punti di controllo per la redazione e approvazione del bilancio e nota integrativa. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli dell'Internal Audit; Controlli della Società di Revisione. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento del Credito |

7.3 Modello: Quantificazione delle poste contabili di bilancio

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Produzione e gestione del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza - Predisposizione del bilancio - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2621 False comunicazioni sociali. Art. 2621 bis Fatti di lieve entità. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: - per art. 2621 : da 200 a 400 quote; - per art. 2621 bis: da 100 a 200 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Quantificazione delle poste contabili oggetto di rappresentazione in bilancio (Es. Definizione del prezzo dei titoli non quotati in mercati regolamentati, ammortamenti, crediti a rischio e in sofferenza, partecipazioni, ecc.). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Il CdA fissa i criteri di valutazione delle poste contabili. Allitude S.p.A. provvede alla valorizzazione di titoli e crediti. La società di revisione certifica annualmente il bilancio. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | I Regolamenti/ Procedure operative dettano regole precise per la determinazione dei valori di bilancio in generale, con particolare riferimento alle poste oggetto di "stima". |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento Finanza Regolamento del Credito |

7.4 Modello: Predisposizione prospetti all'investimento

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Finanza - Finanza di Direzione - Tesoreria aziendale - Emissione prodotti finanziari (funding) |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Falso in prospetto |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 260 quote. Se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 660 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Esposizione di false informazioni o occultamento di dati e notizie idonei a indurre in errore o cagionare un danno nell'obbligo di produzione di un prospetto informativo ai fini dell'emissione di un PO. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Per i P.O. della Banca, l'Ufficio Finanza predispone il prospetto semplificato (non soggetto ad approvazione CONSOB, ma rispettoso dei modelli standard predisposti da CONSOB). ICdA delibera soltanto l'emissione del prestito obbligazionario. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento disciplina le modalità operative, i tempi, le responsabilità e i punti di controllo per la redazione e pubblicazione del prospetto. In particolare è previsto un controllo di congruenza tra quanto approvato da Consob e quanto pubblicato/distribuito agli investitori. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | |

7.5 Modello: Attività di verifica del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Diversi - - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Impedito controllo |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 360 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Ostacolo all'operato (controllo) della società di revisione o del collegio sindacale effettuato mediante occultamento di fatti o operazioni o altre modalità concretamente idonee a limitare l'efficacia delle attività di controllo. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | In sede di approvazione del Piano Operativo viene predisposto a inizio anno il piano dei controlli. Le relazioni sui controlli effettuati vengono fornite alla Direzione. A richiesta gli esiti dei controlli vengono forniti al Collegio sindacale. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Sono dettagliatamente esplicitate le responsabilità delle funzioni che interfacciano in modo più ricorrente la società di revisione e il Collegio Sindacale. Sono formalizzati i flussi informativi standard verso il Collegio Sindacale. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli dell'Internal Audit; Controlli di Banca d'Italia. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento dei flussi informativi tra le funzioni di controllo |

7.6 Modello: Attività di verifica degli organi di controllo e di ispezione dei soci

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Soci - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Impedito controllo |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 360 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca ostacola l'esercizio, da parte del socio, del diritto di ispezionare i libri sociali (libro soci e libro adunanze assembleari). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La bozza di bilancio viene messa a disposizione dei soci presso la sede a cura della Segreteria Generale nei termini previsti dal c.c. La Segreteria Generale rimane disponibile per l'illustrazione del contenuto della bozza di bilancio ai Soci che abbiano eventualmente preso appuntamento. I soci possono ritirare copia della bozza. Il libro soci e il libro delle adunanze assembleari sono conservati presso la sede. In taluni casi viene invece richiesto l'accesso al libro delle adunanze, il quale viene messo a disposizione nei termini di legge. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Sono previsti: Controlli della Società di Revisione che cura il controllo contabile; Controlli dell'Internal Audit. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Statuto Regolamento assembleare |

7.7 Modello: Restituzione conferimenti dei soci

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizione normative - Soci - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Indebita restituzione dei conferimenti |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 360 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Restituzione dei conferimenti indebita e fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Il socio non può richiedere il recesso, ad esclusione dei casi previsti dalla normativa. È possibile effettuare la cessione delle quote ad altro socio. Il CdA può decidere l'esclusione del socio, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa. La restituzione della quota sociale, nei soli casi previsti, avviene nei termini di legge e comunque non solo dopo l'approvazione del bilancio e la chiusura dell'esercizio in corso. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Sono previsti controlli quali: Verifiche in fase di liquidazione delle quote sociali ai soci/ex soci; Controlli dell'Internal Audit; Controlli della Società di Revisione che cura il controllo contabile; |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Statuto |

7.8 Modello: Comunicazione del conflitto di interessi

| | |
|---|---|
| <u>Rif. Schede Tecniche:</u> | 500 |
| <u>Processo sensibile:</u> | Governo - Analisi del processo di definizione dell'organizzazione - Sistema di governo dei rischi - Definizione del modello |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Omessa comunicazione del conflitto di interessi |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 1000 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Uno o più amministratori potrebbero violare gli obblighi previsti in materia di conflitti di interesse ex art.2391 c.c. omettendo di comunicare alla società la presenza di un interesse in conflitto con le deliberazioni del CdA. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | All'atto della nomina gli esponenti aziendali rendono la dichiarazione sulle loro eventuali cariche in altre società. Tramite CERVED o altra società la Segreteria o l'Area Crediti riscontrano la veridicità delle dichiarazioni. Le delibere ex art. 2391 c.c. e art. 136 TUB vengono assunte nel rispetto della normativa. A cadenza periodica la Segreteria Generale riceve da diverse funzioni apposite schede con l'indicazione di società che potrebbero essere rilevanti al fine del riscontro di conflitti di interesse. I controlli sono estesi fino ai familiari di quarto grado e alle società da loro controllate. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il rischio è presidiato da una specifica policy in materia di conflitto di interessi e dalla mappatura dei soggetti collegati e dei potenziali conflitti. L'Anagrafe registra il censimento aggiornato dei legami tra gli amministratori e gli altri rapporti in essere. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli della Compliance; Controlli dell'Internal Audit. Il verbale della verifica dei requisiti degli esponenti aziendali viene inviato a Banca d'Italia. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento in materia di conflitto di interessi Regolamento parti correlate Codice etico e di comportamento |

7.9 Modello: Operazioni sul capitale sociale

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Soci - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Formazione fittizia del capitale |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 360 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Aumento del capitale sociale effettuato in modo fittizio attraverso l'attribuzione di azioni a fronte del versamento di una somma inferiore al loro valore nominale. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Il socio richiede con apposito modulo di sottoscrivere ulteriori quote del capitale sociale. Le filiali raccolgono la richiesta e la inoltrano alla Segreteria Generale che completa l'iter previsto. La Contabilità procede all'addebito ed effettua le quadrature contabili con procedure automatizzate. La sottoscrizione non necessita di delibera consiliare. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Sono previsti controlli quali: Controlli di quadratura tra ammontare dell'aumento di capitale e conto afflussi; Controlli dell'Ufficio Controlli interni. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | |

7.10 Modello: Acquisti di beni e servizi professionali collegati a esponenti di società terze

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle Infrastrutture e Spese - Selezione del fornitore e autorizzazione - Selezione del fornitore - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2635 Corruzione tra privati Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 600 quote, per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c. 3); da 200 a 400 quote per il delitto di istigazione (art. 2635-bis, c. 1). Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Acquisizione di beni o servizi professionali (consulenze) da fornitori "collegati" ad un esponente/dipendente di una società terza per: acquisire la società stessa come cliente, acquisire informazioni riservate sulla società, acquisire dati riservati di titolarità della società (es. dati relativi alla clientela di una società concorrente). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Area Operations provvede alla selezione del fornitore secondo le modalità, autonomie e limiti di spesa riportate nel Regolamento gestione delle Spese. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento prevede, tra l'altro, le modalità di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento ai servizi professionali, definendo le regole da seguire in funzione degli importi. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento gestione delle Spese |

7.11 Modello: Locazioni di immobili collegate a persone di una società terza

| | |
|---|---|
| <u>Rif. Schede Tecniche:</u> | 530 |
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle infrastrutture e spese - Gestione - Gestione dei beni durevoli - Gestione locazioni attive e passive |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2635 Corruzione tra privati Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: da 400 a 600 quote, per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c. 3); da 200 a 400 quote per il delitto di istigazione (art. 2635-bis, c. 1).</p> <p>Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)).</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Assegnazione di un immobile in godimento a prezzi inferiori a quelli di mercato ad un esponente/dipendente di una società terza per: acquisire la società stessa come cliente, acquisire informazioni riservate sulla società, acquisire dati riservati di titolarità della società (es. dati relativi alla clientela di una società concorrente) o, all'opposto, affitto di locali da un esponente/dipendente di una società terza per: acquisire la società stessa come cliente, acquisire informazioni riservate sulla società, acquisire dati riservati di titolarità della società (es. dati relativi alla clientela di una società concorrente). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Il Consiglio approva la stipula di contratti di affitto. L'Area Operations cura la gestione amministrativa degli affitti. L'Area Contabilità e Bilancio provvede all'incasso e/o pagamento delle fatture attive/passive o delle ricevute. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento prevede, tra l'altro, un controllo periodico della congruità dei canoni delle locazioni attive e passive rispetto agli standard di mercato. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento di gestione delle Spese Codice Etico |

7.12 Modello: Liberalità e beneficenza a soggetti "collegati" a persone di una società terza

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Relazioni esterne - Relazioni con la comunità locale - Individuazione delle iniziative - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2635 Corruzione tra privati Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 600 quote, per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c. 3); da 200 a 400 quote per il delitto di istigazione (art. 2635-bis, c. 1). Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Sponsorizzazioni, omaggi, azioni di marketing e beneficenza che vadano a favore di persone, enti o istituzioni riconducibili ad un esponente/dipendente di una società terza per: acquisire la società stessa come cliente, acquisire informazioni riservate sulla società, acquisire dati riservati di titolarità della società (es. dati relativi alla clientela di una società concorrente). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Su proposta delle filiali e formalizzazione Area Operations e Segreteria Generale, l'omaggistica è gestita e deliberata dal CdA. Al ricevimento della fattura il pagamento avviene a cura dell'Area Contabilità e Bilancio. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento prevede, tra l'altro, le modalità per la gestione delle iniziative di marketing e di beneficenza. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento di gestione delle Spese |

7.13 Modello: Assunzioni, avanzamenti o premi a soggetti "collegati" a persone di società terza

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle risorse umane - Governo - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2635 Corruzione tra privati Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 600 quote, per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c. 3); da 200 a 400 quote per il delitto di istigazione (art. 2635-bis, c. 1). Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Assunzione di nuovo personale, riconoscimento di avanzamenti o premi a personale in forza, "ricollegabili" ad un esponente/dipendente di una società terza per: acquisire la società stessa come cliente, acquisire informazioni riservate sulla società, acquisire dati riservati di titolarità della società (es. dati relativi alla clientela di una società concorrente). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Le proposte di assunzione e di avanzamento provengono dai diversi responsabili della struttura e sono indirizzate alla Direzione cui l'Ufficio Segreteria dà supporto. Le varie proposte vengono poi sottoposte a delibera consiliare. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | La normativa interna prevede le modalità di gestione e controllo dei casi in cui candidati o dipendenti abbiano relazioni con esponenti della PA, con particolare riferimento alla trasparenza del processo decisionale. Per le assunzioni di personale deve essere tracciato il percorso dalla definizione del profilo ricercato alla scelta, con conservazione di tutti i documenti inerenti la selezione. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Codice etico e di comportamento |

7.14 Modello: Affidamenti a condizioni di favore a soggetti "collegati" a persone di società terza

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del credito - Concessione e revisione - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2635 Corruzione tra privati Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: da 400 a 600 quote, per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c. 3); da 200 a 400 quote per il delitto di istigazione (art. 2635-bis, c. 1).</p> <p>Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)).</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Concessione di linee di credito o garanzie a condizioni di particolare favore o senza raccogliere le relative garanzie nei confronti di un esponente/dipendente di una società terza per: acquisire la società stessa come cliente, acquisire informazioni riservate sulla società, acquisire dati riservati di titolarità della società (es. dati relativi alla clientela di una società concorrente). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | <p>L'Area Crediti valuta nel merito la richiesta di affidamento pervenuta dalle filiali ed esprime il proprio parere. In caso di assenza di garanzie l'Area Crediti lo rileva in questa fase.</p> <p>La relazione viene esaminata dalla Direzione che valuta anche le eventuali condizioni di favore applicate e, ove necessario, trasmette la pratica al CdA per le decisioni.</p> |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | La normativa interna e la prassi prevede le modalità di gestione e controllo del pricing, con evidenza di scostamenti significativi dai valori medi, oltre a controlli specifici in ordine all'ammissibilità e correttezza formale delle garanzie. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento del Credito |

7.15 Modello: Cancellazione di posizioni debitorie a soggetti "collegati" a persone di società terza

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del Credito - Gestione del contenzioso - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2635 Corruzione tra privati Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: da 400 a 600 quote, per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c. 3); da 200 a 400 quote per il delitto di istigazione (art. 2635-bis, c. 1).</p> <p>Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)).</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Cancellazione di posizioni debitorie ad un esponente/dipendente di una società terza per: acquisire la società stessa come cliente, acquisire informazioni riservate sulla società, acquisire dati riservati di titolarità della società (es. dati relativi alla clientela di una società concorrente). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'ufficio Legale presenta al Comitato Controllo Crediti la generazione di perdite su posizioni deteriorare alla Direzione che, fatte le sue valutazioni la propone al CdA per la delibera. L'eventuale azzeramento di una posizione deve trovare riscontro nelle evidenze contabili. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | La prassi e la normativa prevedono le modalità di gestione e controllo delle posizioni ad incaglio, modalità per la classificazione e gestione delle posizioni a sofferenza e dello svincolo delle garanzie assunte. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento del Credito Regolamento Comitato Controllo Crediti |

7.16 Modello: Assegnazione gratuita di titoli a soggetti "collegati" a persone di società terza

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Finanza - Finanza di direzione - Proprietà - Gestione portafoglio di proprietà |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2635 Corruzione tra privati Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 600 quote, per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c. 3); da 200 a 400 quote per il delitto di istigazione (art. 2635-bis, c. 1). Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)). |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Assegnazione gratuita di titoli, trasferimento di titoli da dossier di clienti "dormienti", applicazione di prezzi non di mercato a transazioni finanziarie e altra operatività anomala verso un esponente/dipendente di una società terza per: acquisire la società stessa come cliente, acquisire informazioni riservate sulla società, acquisire dati riservati di titolarità della società (es. dati relativi alla clientela di una società concorrente). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Ufficio Finanza, potenzialmente, potrebbe eseguire operazioni di questo tipo. Procedura automatizzata. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento prevede le modalità di gestione e controllo delle operazioni sensibili. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento finanza |

7.17 Modello: Svolgimento assemblee sociali

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Soci - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Illecita influenza sull'assemblea |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 300 a 660 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) o realizzazione di altre condotte idonee a far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Di norma, la procedura soci gestisce la partecipazione dei Soci in assemblea (rilevazione presenze e deleghe). La convocazione viene effettuata tramite pubblicazione in GU e tramite invio di apposito invito al domicilio dei soci, accompagnata da tutta la documentazione necessaria per l'assunzione delle decisioni all'ordine del giorno. Le deleghe devono essere consegnate autenticate prima dello svolgimento dell'assemblea. Il soggetto autorizzato ad autenticare le deleghe è nominato di anno in anno dal CdA. La Direzione svolge attività di controllo e propedeutiche allo svolgimento delle assemblee. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento assembleare disciplina le modalità operative, i tempi, le responsabilità e i punti di controllo per garantire la trasparenza delle convocazioni, del dibattito e delle votazioni in assemblea. Inoltre sono previsti controlli quali: Controlli del Collegio sindacale. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento assembleare Statuto |

7.18 Modello: Comunicazioni fornite a norma di legge alle autorità pubbliche

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza - Produzione e gestione delle altre informative - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 800 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Falsificazione ovvero omissione delle informazioni trasmesse alle autorità pubbliche (dati di matrice). |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La gestione delle segnalazioni di vigilanza compete all'Area Contabilità e Bilancio, che provvede anche alle eventuali rettifiche richieste da Banca d'Italia o di iniziativa sulla base di evidenze documentali. In caso di visite ispettive l'Organo di Vigilanza si interfaccia con i diversi Uffici di Sede. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il rispetto delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico costituiscono garanzia di valida prevenzione ed impedimento alla commissione del reato. Inoltre sono previste: Esplicitazione delle responsabilità delle funzioni incaricate dello svolgimento dell'operatività, nell'ambito del Regolamento Aziendale; Controlli della funzione Audit. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento aziendale, Circolari operative in materia, Linee guida di condotta esplicitate nel Codice Etico Regolamento Processo Contabilità, Bilancio e Segnalazioni di vigilanza |

7.19 Modello: Comunicazioni relative ai rapporti dormienti

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Conti e rapporti dormienti - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 800 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Omissione delle informazioni / comunicazioni inerenti ai rapporti dormienti. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La funzione Risk estrae le posizioni in dormienza con cadenza annuale e informa le filiali. Se i titolari non sono individuati, la funzione Risk entro il 31/3 effettua segnalazione al MEF dei depositi dormienti provvisori e, entro il successivo 31/5 si procede al riversamento e alla segnalazione definitiva. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il rispetto delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico costituiscono garanzia di valida prevenzione ed impedimento alla commissione del reato. Inoltre sono previste: Esplicitazione delle responsabilità delle funzioni incaricate dello svolgimento dell'operatività, nell'ambito del Manuale Allitude S.p.A; Controlli della funzione Audit. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Manuale Allitude S.p.A. "Depositi Dormienti" del 18/12/2020 (ID ALLDOC001069) |

7.20 Modello: Comunicazioni relative ai rapporti interessati da provvedimenti ex FUG.

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - - - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 800 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Omissione delle informazioni / comunicazioni inerenti ai rapporti interessati da provvedimenti ex FUG. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La gestione delle comunicazioni relative ai rapporti interessati da provvedimenti ex FUG è in carico all'Ufficio Controlli Interni che, a fronte di un provvedimento di sequestro preventivo, effettua la re-intestazione del rapporto al FUG. Al FUG vengono fornite le credenziali per la gestione del rapporto da parte del FUG. L'Ufficio Legale provvede anche al caricamento delle condizioni economiche applicate alla gestione del fondo. Nell'ipotesi di dissequestro, l'Ufficio provvede alla re-intestazione al cliente della posizione interessata e glielo comunica con lettera raccomandata. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il rispetto delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico costituiscono garanzia di valida prevenzione ed impedimento alla commissione del reato. Inoltre sono previste: Esplicitazione delle responsabilità delle funzioni incaricate dello svolgimento dell'operatività, nell'ambito del Regolamento Aziendale; Controlli della funzione Audit. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento aziendale Cricolari operative in materia Linee guida di condotta esplicitate nel Codice Etico |

7.21 Modello: Informazioni trasmesse alle autorità riguardanti dati anagrafici rapporti e accertamenti bancari

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Produzione e gestione delle segnalazioni di vigilanza - Segnalazioni di vigilanza - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 800 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Nell'ambito della gestione dell'anagrafe dei rapporti in relazione ad indagini finanziarie (gestione operativa ordinaria), falsificazione delle informazioni trasmesse alle autorità pubbliche (Agenzia delle Entrate, ecc.) con riferimento all'alimentazione dei dati di anagrafici dei rapporti ed evasione delle richieste di indagine finanziarie a fronte di accertamenti bancari, al fine di agevolare la posizione di un cliente. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Con cadenza annuale Allitude S.p.A. predispose il flusso dei dati da inviare all'Agenzia delle entrate. L'Area Contabilità e Bilancio provvede all'inoltro e alla gestione di eventuali anomalie. La gestione delle richieste collegate a indagini finanziarie è delegata all'Area metodi e processi che provvede direttamente a rispondere per le richieste con esito negativo. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il rispetto delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico costituiscono garanzia di valida prevenzione ed impedimento alla commissione del reato. Inoltre sono previste: Esplicitazione delle responsabilità delle funzioni incaricate dello svolgimento dell'operatività, nell'ambito del Regolamento Aziendale; Estensione della check list dei controlli della funzione Audit. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Circolari operative in materia Codice Etico |

7.22 Modello: Produzione e gestione del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Produzione e gestione del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza - Predisposizione del bilancio - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 800 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La condotta di tale reato può essere commessa da qualunque soggetto ricopra l'incarico di amministratore, di direttore generale, di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di sindaco e di liquidatore di società o di enti e, in ogni caso, dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Il CdA fissa i criteri di valutazione delle poste contabili. Allitude S.p.A. provvedere alla valorizzazione di titoli e crediti. La società di revisione certifica annualmente il bilancio. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il rispetto delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico costituiscono garanzia di valida prevenzione ed impedimento alla commissione del reato. Inoltre sono previste: Esplicitazione delle responsabilità delle funzioni incaricate dello svolgimento dell'operatività, nell'ambito del Codice Etico. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Codice Etico |

7.23 Modello: Produzione e gestione del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza e altri adempimenti previsti da norme di legge

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Produzione e gestione del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza - Segnalazioni di vigilanza - |
| <u>Art. 25 ter</u> | Reati societari |
| <u>Disposizione:</u> | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 800 quote. Se in seguito alla commissione dei reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | In occasione di comunicazioni sugli adempimenti previsti da norma di legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, legge sull'usura, disposizioni in tema di trasparenza, vigilanza cooperativa, ecc.), o regolamenti, o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia, ecc...): <ul style="list-style-type: none">- esporre fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca;- occultare con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare;- ostacolare consapevolmente le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alla predetta Autorità. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La gestione delle segnalazioni di vigilanza compete all'Area Contabilità e Bilancio, che provvede anche alle eventuali rettifiche richieste da Banca d'Italia o di iniziativa sulla base di evidenze documentali. In caso di visite ispettive l'Organo di Vigilanza si interfaccia con i diversi Uffici di Sede. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il rispetto delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico costituiscono garanzia di valida prevenzione ed impedimento alla commissione del reato. Inoltre sono previste: |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Codice Etico Il CdA fissa i criteri di valutazione delle poste contabili. Allitude S.p.A. provvede alla valorizzazione di titoli e crediti. La società di revisione certifica annualmente il bilancio. |

8. Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

8.1 Modello: Identificazione della clientela

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Filiali - Governo - Normative - Antiriciclaggio |
| <u>Art. 25 quater</u> | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico |
| <u>Disposizione:</u> | Associazioni, assistenza, arruolamento, addestramento e condotte con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Art. 418 Assistenza agli associati (*) Inoltre: Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999 |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni; da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Nei casi di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Omessa o incompleta identificazione della clientela al fine di favorire consapevolmente l'operatività illecita della clientela stessa. Non dar corso all'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa per il riscontro dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'operatività è disciplinata dal Regolamento Antiriciclaggio che prevede le fasi di identificazione, censimento e adeguata verifica con il coinvolgimento di almeno due soggetti. Al momento dell'inserimento di un nuovo nominativo, la procedura effettua un controllo in tempo reale (WORLD CHECK) rilevando immediatamente la presenza di persone politicamente esposte (PEP). |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il protocollo è basato su procedure operative che prevedono controlli in merito a: adozione di un applicativo informatico in grado di supportare l'analisi con i data base dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo e di garantire un efficace aggiornamento nel tempo; verifica della completezza delle informazioni richieste per il censimento dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche, con |

riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo;
verifica generalità dei soggetti ordinanti o beneficiari, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo;
estensione di detti controlli anche in occasione di operazioni di finanziamento e di riconoscimento delle iniziative di beneficenza e sponsorizzazioni;
attivazione di blocchi operativi in presenza di carenze informative;
verifica della presenza di alert in presenza di omonimie.

Inoltre sono previste

assegnazione di responsabilità per quanto attiene alla gestione delle operazioni potenzialmente sospette di finanziamento al terrorismo;
tracciabilità delle attività a livello di sistema informatico e in termini documentali;
adeguata Formazione.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Antiriciclaggio e Finanziamento al terrorismo
Linee guida di condotta specifiche nel Codice Etico
Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale
Regolamento di gestione delle spese

8.2 Modello: Gestione dei bonifici per cassa in partenza

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione degli Incassi e dei Pagamenti - Gestione del prodotto - Bonifici in partenza (Italia) - |
| <u>Art. 25 quater</u> | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico |
| <u>Disposizione:</u> | Associazioni, assistenza, arruolamento, addestramento e condotte con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Art. 418 Assistenza agli associati (*). Inoltre: Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999 |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni; da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Nei casi di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Gestione di operazioni di cassa (bonifici per cassa) omettendo le verifiche previste per il riscontro del soggetto richiedente l'operazione con la base dati dei nominativi sospetti, consentendo l'operatività a favore di un soggetto sospetto di finanziamento al terrorismo. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | In caso di rilevazione di soggetti inseriti nelle liste dei nominativi sospetti, il responsabile antiriciclaggio contatta la Filiale chiedendo di verificare il nominativo. I bonifici sono caricati dalla Filiale, verificati dal Responsabile di Filiale e spediti in rete. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il protocollo è basato su procedure operative che prevedono controlli in merito a : adozione di un applicativo informatico in grado di supportare l'analisi con i data base dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo e di garantire un efficace aggiornamento nel tempo; verifica della completezza delle informazioni richieste per il |

censimento dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo ;

verifica generalità dei soggetti ordinanti o beneficiari, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo ;

estensione di detti controlli anche in occasione di operazioni di finanziamento e di riconoscimento delle iniziative di beneficenza e sponsorizzazioni;

attivazione di blocchi operativi in presenza di carenze informative; verifica della presenza di alert in presenza di omonimie.

Inoltre sono previste

assegnazione di responsabilità per quanto attiene alla gestione delle operazioni potenzialmente sospette di finanziamento al terrorismo; tracciabilità delle attività a livello di sistema informatico e in termini documentali; adeguata Formazione.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Antiriciclaggio e Finanziamento al terrorismo
Codice Etico

Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale
Regolamento per la gestione acquisti di beni e servizi.

8.3 Modello: Esecuzione di bonifici in partenza (Italia)

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione degli incassi e dei pagamenti - Gestione del prodotto - Bonifici in partenza - |
| <u>Art. 25 quater</u> | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico |
| <u>Disposizione:</u> | Associazioni, assistenza, arruolamento, addestramento e condotte con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Art. 418 Assistenza agli associati (*). Inoltre: Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999 |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni; da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Nei casi di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Esecuzione di operazioni "Italia" favorendo un soggetto sospettato di finanziamento al terrorismo omettendo i controlli previsti o identificando in modo non corretto un cliente allo scopo di non far emergere la sua operatività . |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La procedura è automatizzata per cui, al momento della lavorazione dei bonifici vengono individuati gli eventuali nominativi sospetti e l'operazione è bloccata. L'incaricato informa il responsabile antiriciclaggio sull'anomalia riscontrata. La filiale, effettuati gli opportuni controlli, indica l'operatività da eseguire. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il protocollo è basato su procedure operative che prevedono controlli in merito a : adozione di un applicativo informatico in grado di supportare l'analisi con i data base dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo e di garantire un efficace aggiornamento nel tempo; verifica della completezza delle informazioni richieste per il censimento dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi |

dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo;
verifica generalità dei soggetti ordinanti o beneficiari, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo;
estensione di detti controlli anche in occasione di operazioni di finanziamento e di riconoscimento delle iniziative di beneficenza e sponsorizzazioni;
attivazione di blocchi operativi in presenza di carenze informative;
verifica della presenza di alert in presenza di omonimie.

Inoltre sono previste
assegnazione di responsabilità per quanto attiene alla gestione delle operazioni potenzialmente sospette di finanziamento al terrorismo;
tracciabilità delle attività a livello di sistema informatico e in termini documentali;
adeguata Formazione.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Antiriciclaggio e Finanziamento al terrorismo
Codice Etico
Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale
Regolamento per la gestione acquisti di beni e servizi.

8.4 Modello: Esecuzione di bonifici in partenza (Estero)

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Estero - Gestione del prodotto - Bonifici in partenza - |
| <u>Art. 25 quater</u> | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico |
| <u>Disposizione:</u> | Associazioni, assistenza, arruolamento, addestramento e condotte con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Art. 418 Assistenza agli associati (*). Inoltre: Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999 |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni; da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Nei casi di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Esecuzione di operazioni "Estero" favorendo un soggetto sospettato di finanziamento al terrorismo omettendo i controlli previsti o identificando in modo non corretto un cliente allo scopo di non far emergere la sua operatività . |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La procedura è automatizzata per cui, al momento della lavorazione dei bonifici vengono individuati gli eventuali nominativi sospetti e l'operazione è bloccata. L'incaricato informa il responsabile antiriciclaggio affinché segnali alla l'anomalia riscontrata. La filiale, effettuati gli opportuni controlli, indica l'operatività da eseguire. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il protocollo è basato su procedure operative che prevedono controlli in merito a : adozione di un applicativo informatico in grado di supportare l'analisi con i data base dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo e di garantire un efficace aggiornamento nel tempo; verifica della completezza delle informazioni richieste per il censimento dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo ; |

verifica generalità dei soggetti ordinanti o beneficiari, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo ;
estensione di detti controlli anche in occasione di operazioni di finanziamento e di riconoscimento delle iniziative di beneficenza e sponsorizzazioni;
attivazione di blocchi operativi in presenza di carenze informative;
verifica della presenza di alert in presenza di omonimie.

Inoltre sono previste
assegnazione di responsabilità per quanto attiene alla gestione delle operazioni potenzialmente sospette di finanziamento al terrorismo;
tracciabilità delle attività a livello di sistema informatico e in termini documentali;
adeguata Formazione.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Antiriciclaggio e Finanziamento al terrorismo
Codice Etico
Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale
Regolamento per la gestione acquisti di beni e servizi.

8.5 Modello: Concessione e revisione di affidamenti

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del Credito - Concessione e revisione - Istruttoria - |
| <u>Art. 25 quater</u> | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico |
| <u>Disposizione:</u> | Associazioni, assistenza, arruolamento, addestramento e condotte con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Art. 418 Assistenza agli associati (*). Inoltre: Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999 |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni; da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Nei casi di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Diretta o indiretta erogazione di finanziamenti con l'intento di utilizzarli o con la consapevolezza della destinazione dei medesimi al fine di compiere reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La richiesta di finanziamento, ove è sempre specificata la finalità, perviene direttamente in Filiale. Una volta censito in anagrafe a cura della Filiale, la procedura informatica verifica l'eventuale presenza del nominativo del richiedente nelle liste dei "nominativi sospetti". La pratica, qualora non rientri nelle autonomie della Filiale viene trasmessa all'Area Crediti che esamina la richiesta, esprime parere e la inoltra all'organo competente per la delibera. Inoltre ad ogni apertura di rapporto viene effettuato un controllo con procedura SIB2000. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il protocollo è basato su procedure operative che prevedono controlli in merito a : adozione di un applicativo informatico in grado di supportare l'analisi con i data base dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo e di garantire un efficace aggiornamento nel tempo; verifica della completezza delle informazioni richieste per il |

censimento dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo;
verifica generalità dei soggetti ordinanti o beneficiari, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo;
estensione di detti controlli anche in occasione di operazioni di finanziamento e di riconoscimento delle iniziative di beneficenza e sponsorizzazioni;
attivazione di blocchi operativi in presenza di carenze informative;
verifica della presenza di alert in presenza di omonimie.
Inoltre sono previste:
assegnazione di responsabilità per quanto attiene alla gestione delle operazioni potenzialmente sospette di finanziamento al terrorismo;
tracciabilità delle attività a livello di sistema informatico e in termini documentali;
adeguata Formazione.

Sono previsti controlli quali:

Controlli di linea a cura della Filiale

Controllo sul merito creditizio da parte dell'Area Crediti

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Antiriciclaggio e Finanziamento al terrorismo

Codice Etico

Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale

Regolamento per la gestione acquisti di beni e servizi

Regolamento Credito

8.6 Modello: Relazioni esterne con la Comunità locale

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Relazioni esterne - Relazioni con la comunità locale - Individuazione delle iniziative - |
| <u>Art. 25 quater</u> | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico |
| <u>Disposizione:</u> | Associazioni, assistenza, arruolamento, addestramento e condotte con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Art. 418 Assistenza agli associati (*). Inoltre: Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999 |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni; da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Nei casi di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Diretta o indiretta elargizione o raccolta di fondi con l'intento di utilizzarli o con la consapevolezza della destinazione dei medesimi al fine di compiere reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La richiesta viene esaminata in prima istanza dalle filiali e viene poi trasmessa in sede e sottoposta a delibera del CdA. Sponsorizzazioni e beneficenza vengono concesse solo a soggetti conosciuti ed operanti sul territorio. L'erogazione avviene a cura dell'Area Contabilità e Bilancio su conto corrente, in casi meno frequenti, tramite a/c. Gli enti beneficiati solitamente inviano alla Banca documentazione attestante l'avvenuto evento oggetto di sponsorizzazione. Inoltre ad ogni apertura di rapporto viene effettuato un controllo con procedura SIB2000. L'omaggistica è gestita e deliberata dal CdA. Al ricevimento della fattura il pagamento avviene a cura dell'Area Contabilità e Bilancio. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il protocollo è basato su procedure operative che prevedono controlli in merito a: |

adozione di un applicativo informatico in grado di supportare l'analisi con i data base dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo e di garantire un efficace aggiornamento nel tempo;
verifica della completezza delle informazioni richieste per il censimento dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo ;
verifica generalità dei soggetti ordinanti o beneficiari, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo ;
estensione di detti controlli anche in occasione di operazioni di finanziamento e di riconoscimento delle iniziative di beneficenza e sponsorizzazioni;
attivazione di blocchi operativi in presenza di carenze informative;
verifica della presenza di alert in presenza di omonimie.
Inoltre sono previste
assegnazione di responsabilità per quanto attiene alla gestione delle operazioni potenzialmente sospette di finanziamento al terrorismo;
tracciabilità delle attività a livello di sistema informatico e in termini documentali;
adeguata Formazione.

Sono previsti controlli quali:
Controllo contabile a cura della Società di Revisione.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Antiriciclaggio e Finanziamento al terrorismo
Codice Etico Assegnazione delle responsabilità nel
Regolamento aziendale
Regolamento per la gestione acquisti di beni e servizi
Regolamento poteri delegati

8.7 Modello: Apertura e gestione dei rapporti bancari

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del risparmio - Gestione dei prodotti - C/C, Depositi a Risparmio, ecc. - Apertura rapporti |
| <u>Art. 25 quater</u> | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico |
| <u>Disposizione:</u> | Associazioni, assistenza, arruolamento, addestramento e condotte con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Art. 418 Assistenza agli associati (*). Inoltre: Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999 |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni; da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Nei casi di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, c. 2, lett. a)), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, c. 2, lett. b)), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Svolgimento di operatività finanziaria con nominativi inseriti nelle liste "nominativi sospetti". Apertura rapporti con nominativi sospetti di attività terroristica. Trasferimento titoli da o verso nominativi sospetti. Altre attività correlate. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La Banca si avvale della procedura WORLD CHECK per la rilevazione continua nella propria anagrafica di nominativi sospetti ricompresi nelle black list. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il protocollo è basato su procedure operative che prevedono controlli in merito a: adozione di un applicativo informatico in grado di supportare l'analisi con i data base dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo e di garantire un efficace aggiornamento nel tempo; verifica della completezza delle informazioni richieste per il censimento dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche, con riscontro di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo ; verifica generalità dei soggetti ordinanti o beneficiari, con riscontro |

di queste generalità con i nominativi presenti negli archivi dei soggetti sospetti di finanziamento al terrorismo ;
estensione di detti controlli anche in occasione di operazioni di finanziamento e di riconoscimento delle iniziative di beneficenza e sponsorizzazioni;
attivazione di blocchi operativi in presenza di carenze informative;
verifica della presenza di alert in presenza di omonimie.

Inoltre sono previste
assegnazione di responsabilità per quanto attiene alla gestione delle operazioni potenzialmente sospette di finanziamento al terrorismo;
tracciabilità delle attività a livello di sistema informatico e in termini documentali;
adeguata Formazione.

Sono previsti controlli quali:
Controlli ex post sulle rilevazioni.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Antiriciclaggio e Finanziamento al terrorismo
Codice Etico
Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale
Regolamento per la gestione acquisti di beni e servizi.

9. Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

9.1 Modello: Istruttoria e concessione di affidamenti

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del Credito - Concessione e revisione - Istruttoria - |
| <u>Art. 25 quinquies</u> | Delitti contro la personalità individuale |
| <u>Disposizione:</u> | Delitti contro la personalità individuale |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- comma 1 lettera a): per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, da 400 a 1.000 quote;- comma 1 lettera b): per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, da 300 a 800 quote;- comma 1 lettera c): per i delitti di cui agli artt. 600-bis, comma 2, 600-ter, commi 3 e 4, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'art. 609-undecies, da 200 a 700 quote. <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 euro per quota, a un massimo di 1549,37 euro per quota.</p> <p>INTERDITTIVA: Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Affidamenti concessi a società/persone fisiche con la consapevolezza che potrebbero essere utilizzati allo scopo di commettere uno dei reati citati. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La richiesta di finanziamento, ove è sempre specificata la finalità, perviene direttamente in Filiale. La pratica, qualora non rientri nelle autonomie della Filiale viene trasmessa all'Area Crediti che esamina la richiesta, esprime parere e la inoltra all'organo competente per la delibera. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>Il Regolamento del Credito prevede compiti e responsabilità funzionali alla valutazione dell'immagine qualitativa del cliente nonché all'accertamento della finalità e della destinazione del credito.</p> <p>Il protocollo definisce le regole generali atte a garantire che la Banca non rappresenti un tramite per la commissione dei delitti contro la personalità individuale e prevede principi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato identificati:</p> <ul style="list-style-type: none">• definizione dei compiti e delle responsabilità, nel rispetto dei principi della segregazione di funzioni incompatibili, delle strutture organizzative cui è demandata la responsabilità della valutazione della coerenza tra le attività gestite e il dimensionamento degli |

organici della società cliente, funzionale anche al riscontro di impiego di maestranze non regolarmente contrattualizzate e alla regolarità contributiva del soggetto.

- procedura per la valutazione della situazione contributiva del cliente. In particolare, le strutture aziendali responsabili dell'istruttoria fidi, in presenza di una richiesta di concessione fido, sono tenute ad effettuare sempre la "visura" della regolarità contributiva da parte del cliente.

- procedura per la valutazione dell'immagine qualitativa del cliente. In particolare, le strutture aziendali responsabili dell'istruttoria fidi, in presenza di una richiesta di concessione fido, sono tenute ad effettuare sempre una valutazione qualitativa del richiedente verificando la finalità degli affidamenti richiesti, ottenendo una esaustiva conoscenza ed adeguata verifica del cliente al fine di disporre di una ricostruzione il più possibile approfondita delle modalità di effettuazione dell'operazione e delle ragioni per cui viene richiesta.

In particolare si fa divieto di finanziare soggetti che compiono o sono sospettati di compiere reati contro la libertà delle persone (p.e., reato di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento, sfruttamento di minori, ecc.).

Sono previsti controlli quali: Controlli di linea a cura della Filiale;

Controllo sul merito creditizio da parte dell'Area Crediti.

Normativa Interna di Riferimento: Regolamento del Credito

9.2 Modello: Elargizione di fondi ad associazioni ed enti

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Relazioni esterne - Relazioni con la comunità locale - Individuazione delle iniziative - |
| <u>Art. 25 quinquies</u> | Delitti contro la personalità individuale |
| <u>Disposizione:</u> | Delitti contro la personalità individuale |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- comma 1 lettera a): per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, da 400 a 1.000 quote;- comma 1 lettera b): per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, da 300 a 800 quote;- comma 1 lettera c): per i delitti di cui agli artt. 600-bis, comma 2, 600-ter, commi 3 e 4, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'art. 609-undecies, da 200 a 700 quote. <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 euro per quota, a un massimo di 1549,37 euro per quota.</p> <p>INTERDITTIVA: Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | <p>Elargizione di fondi a associazioni/enti con consapevolezza che saranno utilizzati allo scopo di commettere uno dei reati citati;</p> <p>La Banca gestisce agenzie di viaggi pertanto potrebbe anche verificarsi l'ipotesi di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)</p> |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | <p>La richiesta viene esaminata in prima istanza dalle filiali e viene poi trasmessa in sede, formalizzata dall'Area Operations o Segreteria Generale e sottoposta a delibera del CdA. Sponsorizzazioni e beneficenza vengono concesse solo a soggetti conosciuti ed operanti sul territorio. L'erogazione avviene a cura dell'Area Contabilità e Bilancio su conto corrente, in casi meno frequenti, tramite a/c. Gli enti beneficiati solitamente inviano alla Banca documentazione attestante l'avvenuto evento oggetto di sponsorizzazione. Inoltre ad ogni apertura di rapporto viene effettuato un controllo con procedura SIB2000.</p> <p>L'omaggistica è gestita e deliberata dal CdA. Al ricevimento della fattura il pagamento avviene a cura dell'Area Contabilità e Bilancio.</p> |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il Regolamento di gestione delle Spese prevede e definisce i compiti e le responsabilità funzionali alla |

valutazione dell'immagine qualitativa del beneficiario nonché all'accertamento della finalità e della destinazione del contributo concesso.

Il protocollo definisce le regole generali atte a garantire che la Banca non rappresenti un tramite per la commissione dei delitti contro la personalità individuale e prevede principi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato identificati:

- definizione dei compiti e delle responsabilità delle strutture organizzative cui è demandata la gestione di erogazione e contributi a titolo di liberalità

- disposizione interna che disciplini le modalità di gestione delle erogazioni e dei contributi al fine di promuovere l'immagine della Banca nell'ambito delle normali pratiche commerciali o di cortesia;

- procedura per la valutazione dell'immagine qualitativa del soggetto beneficiario. In particolare, le strutture aziendali responsabili dell'istruttoria della richiesta di sponsorizzazione o di beneficenza, sono tenute ad effettuare sempre la valutazione qualitativa del richiedente verificando la finalità delle risorse richieste, attivandosi per una esaustiva conoscenza ed adeguata verifica del beneficiario in modo che sia possibile una ricostruzione il più possibile approfondita delle modalità di effettuazione dell'operazione e delle ragioni per cui viene richiesta.

- la possibile segregazione funzionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle seguenti attività:

- definizione del budget di spesa;
- raccolta fondi con finalità di beneficenza;
- gestione contabile;
- elargizione delle liberalità;

- la "proceduralizzazione" delle attività aziendali al fine di garantire la tracciabilità degli atti e delle operazioni che attestano il rispetto delle disposizioni normative esterne ed interne (formalizzare attività di controllo finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni interne con particolare riferimento al rispetto delle finalità previste in termini di donazioni/ liberalità)

In particolare si fa divieto di finanziare soggetti che compiono o sono sospettati di compiere reati contro la libertà delle persone (p.e., reato di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento, sfruttamento di minori, ecc.) .

Sono previsti controlli quali:

Controlli di linea;

Controllo contabile a cura della Società di Revisione.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento spese

Codice etico

Regolamento poteri delegati

9.3 Modello: Contratti di lavoro riguardanti il personale utilizzato da fornitori di servizi alla Banca

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle Infrastrutture e Spese - Gestione - Gestione dei beni durevoli - Gestione operativa ordinaria |
| <u>Art. 25 quinquies</u> | Delitti contro la personalità individuale |
| <u>Disposizione:</u> | Delitti contro la personalità individuale |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- comma 1 lettera a): per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, da 400 a 1.000 quote;- comma 1 lettera b): per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, da 300 a 800 quote;- comma 1 lettera c): per i delitti di cui agli artt. 600-bis, comma 2, 600-ter, commi 3 e 4, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'art. 609-undecies, da 200 a 700 quote. <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 euro per quota, a un massimo di 1549,37 euro per quota.</p> <p>INTERDITTIVA: Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca ricorre a servizi di pulizia da fornitori che utilizzano abitualmente personale non correttamente contrattualizzato al fine di contenere il costo del servizio richiesto. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Area Operations provvede alla selezione del fornitore e alla verifica che il personale utilizzato dal fornitore per la prestazione del servizio alla Banca, ottemperi alle disposizioni di legge in materia di lavoro. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>Il Regolamento gestione delle spese definisce compiti e responsabilità funzionali alla valutazione dell'immagine qualitativa del fornitore.</p> <p>Il protocollo definisce le regole generali atte a garantire che la Banca non rappresenti un tramite per la commissione dei delitti contro la personalità individuale ed prevede i seguenti principi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato identificati:</p> <ul style="list-style-type: none">• la definizione dei compiti e delle responsabilità, nel rispetto dei principi della segregazione di funzioni incompatibili, delle strutture organizzative cui è demandata la responsabilità del censimento anagrafico del fornitore, avendo cura di verificare tra l'altro il dimensionamento degli organici della società, la regolarità contrattuale e contributiva del soggetto.• la definizione di comportamenti per la valutazione dell'immagine |

qualitativa del fornitore.

- la definizione dei compiti e delle responsabilità delle strutture organizzative cui è demandata la gestione logistica di immobili, apparecchiature di comunicazione/ informatiche, mobili registrati di proprietà della banca.

- la definizione di una procedura per la gestione logistica delle infrastrutture di proprietà della Banca che preveda almeno:

- la verifica periodica del corretto utilizzo dei beni aziendali;
- le modalità di negoziazione e conclusione dei contratti di compravendita e di locazione attiva e passiva.

- la "proceduralizzazione" delle attività aziendali al fine di garantire la tracciabilità degli atti e delle operazioni che attestano il rispetto delle disposizioni normative esterne ed interne (formalizzare attività di controllo finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni interne con particolare riferimento al rispetto delle finalità previste in termini di donazioni/ liberalità).

In particolare si fa divieto di intrattenere rapporti per la fornitura di beni e servizi con soggetti che compiono o sono sospettati di compiere reati contro la libertà delle persone (p.e., reato di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento, sfruttamento di minori, ecc.).

La Banca richiede ai fornitori di certificare la regolarità contrattuale e contributiva del personale utilizzato nell'ambito dei contratti di servizio in essere.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento di gestione delle spese

Regolamento aziendale con attribuzione delle responsabilità per la gestione degli acquisti alle funzioni coinvolte nel processo

10. Art. 25 sexies - Abusi di mercato

10.1 Modello: Diffusione di notizie o operatività su strumenti finanziari (Proprietà)

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Finanza - Finanza di Direzione - Proprietà - Gestione portafoglio di proprietà |
| <u>Art. 25 sexies</u> | Abusi di mercato |
| <u>Disposizione:</u> | Manipolazione del mercato |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: Da 400 a 1.000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | <p>Diffusione di notizie false o compimento di operazioni simulate (operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, e/o operazioni che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute) o altri artifici in modo da provocare:</p> <ul style="list-style-type: none">- sensibili alterazioni nel prezzo degli strumenti finanziari quotati (185 TUF);- alterazione ai meccanismi decisionali di investimento del risparmiatore (187 ter TUF), che comporta l'incremento dell'operatività in raccolta ordini o negoziazioni. <p>Rientra nella fattispecie della manipolazione operativa, inoltre, chiunque ponga in essere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;b) operazioni o ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Ufficio Finanza svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Finanza. Ogni operazione viene rendicontata alla Direzione che la sottopone al CdA. Allitude fornisce via mail evidenze del monitoraggio relativo al market abuse che viene inoltrato all'Ufficio Finanza e all'Ufficio Controlli e alla Direzione della Banca. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>Il protocollo vigente definisce le regole atte ad evitare la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici e la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e prevede principi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato identificati quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• previsione dei soggetti incaricati di gestire l'attività di comunicazione esterna; |

- definizione di procedure interne per la gestione delle fattispecie rilevanti in quanto price-sensitive;
- definizione di un programma di informazione/ formazione periodica in materia di informazioni price-sensitive rivolto agli Amministratori e alla Direzione ;
- definizione di una procedura per la gestione delle operazioni sospette ex Art. 187-nonies del TUF (modalità di segnalazione alla Consob, individuazione degli elementi e delle circostanze da considerare per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché modalità e termini di tali segnalazioni). La procedura MARKET ABUSE consente di analizzare la conformità dell'operatività di compravendita titoli, posta in essere dalla clientela o dalla Banca, rispetto alle casistiche di transazioni sospette previste dal CESR (Committee of European Securities Regulators) riconducibili in particolare a :
 - inusuale concentrazione di transazioni riguardanti uno specifico valore mobiliare;
 - inusuale ripetizione di una stessa transazione all'interno di un piccolo gruppo di soggetti oltre un certo periodo di tempo;
 - inusuale concentrazione di transazioni e/o ordini effettuati da un singolo soggetto;
 - concomitanza tra l'apertura di un conto a cliente che immediatamente impartisce un ordine per una 'importante transazione riferita a uno specifico valore mobiliare;
 - investimenti disposti da cliente che differiscono sostanzialmente dall'operatività abituale;
 - richiesta di un cliente per l'immediata esecuzione di un ordine senza alcun riguardo al conseguente costo;
 - intensa attività transattiva dei principali azionisti o di altri insiders prima dell'annuncio di un evento importante per la società;
 - inusuale attività transattiva sulle azioni di una società prima dell'annuncio di una informazione price sensitive a questa relativa;
 - transazioni senza altra apparente giustificazione se non l'intento di aumentare/diminuire il prezzo o aumentare il volume di scambio di uno specifico strumento finanziario;
 - emissione di un ordine rilevante rispetto al mercato interessato e che avrà ripercussioni sulla domanda e sul prezzo del valore mobiliare richiesto;
 - transazioni che paiono finalizzate a causare l'aumento del prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di un collegato derivativo/convertibile;
 - transazioni che paiono finalizzate a mantenere stabile il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di un collegato derivativo/convertibile quando il trend di mercato è negativo.

Inoltre sono previsti:

Controlli a cura dell'Internal Audit;

Controlli periodici sul rispetto dei limiti a cura dell'Ufficio Controlli interni.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Market Abuse

Regolamento Area Finanza (definizione di compiti e responsabilità nella gestione delle comunicazioni al pubblico e con riferimento alle operazioni di compravendita, previsione delle condotte in materia, codice etico, linee guida di condotta)

Policy di best execution, Regolamento e/o politiche di gestione della liquidità del portafoglio istituzionale

10.2 Modello: Diffusione di notizie o operatività su strumenti finanziari (Retail)

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Finanza - Finanza retail - - |
| <u>Art. 25 sexies</u> | Abusi di mercato |
| <u>Disposizione:</u> | Manipolazione del mercato |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 1.000 quote. Se in seguito alla commissione dei reati il prodotto o il profitto conseguito è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Diffusione di notizie false o compimento di operazioni simulate (operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, e/o operazioni che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute) o altri artifici in modo da provocare: sensibili alterazioni nel prezzo degli strumenti finanziari quotati (185 TUF); alterazione ai meccanismi decisionali di investimento del risparmiatore (187 ter TUF), che comporta l'incremento dell'operatività in raccolta ordini o negoziazioni. Rientra nella fattispecie della manipolazione operativa, inoltre, chiunque ponga in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni o ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La Banca utilizza la procedura MARKET ABUSE per la rilevazione di operazioni sospette. Gli ordini sono raccolti in filiale e trasmessi all'Area Finanza per la negoziazione. La Contabilità, nell'ambito del regolamento a 2 giorni, effettua la riconciliazione contabile delle operazioni con la controparte BFF Bank e le operazioni devono coincidere. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il protocollo vigente definisce le regole atte ad evitare la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici e la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e prevede principi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato identificati quali: • previsione dei soggetti incaricati di gestire l'attività di comunicazione esterna; • definizione di procedure interne per la gestione delle fattispecie rilevanti in quanto price-sensitive; |

- definizione di un programma di informazione/ formazione periodica in materia di informazioni price-sensitive rivolto agli Amministratori e alla Direzione ;
 - definizione di una procedura per la gestione delle operazioni sospette ex Art. 187-nonies del TUF (modalità di segnalazione alla Consob, individuazione degli elementi e delle circostanze da considerare per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché modalità e termini di tali segnalazioni). La procedura MARKET ABUSE consente di analizzare la conformità dell'operatività di compravendita titoli, posta in essere dalla clientela o dalla Banca, rispetto alle casistiche di transazioni sospette previste dal CESR (Committee of European Securities Regulators) riconducibili in particolare a :
 - inusuale concentrazione di transazioni riguardanti uno specifico valore mobiliare;
 - inusuale ripetizione di una stessa transazione all'interno di un piccolo gruppo di soggetti oltre un certo periodo di tempo;
 - inusuale concentrazione di transazioni e/o ordini effettuati da un singolo soggetto;
 - concomitanza tra l'apertura di un conto a cliente che immediatamente impartisce un ordine per una 'importante transazione riferita a uno specifico valore mobiliare;
 - investimenti disposti da cliente che differiscono sostanzialmente dall'operatività abituale;
 - richiesta di un cliente per l'immediata esecuzione di un ordine senza alcun riguardo al conseguente costo;
 - intensa attività transattiva dei principali azionisti o di altri insiders prima dell'annuncio di un evento importante per la società;
 - inusuale attività transattiva sulle azioni di una società prima dell'annuncio di una informazione price sensitive a questa relativa;
 - transazioni senza altra apparente giustificazione se non l'intento di aumentare/diminuire il prezzo o aumentare il volume di scambio di uno specifico strumento finanziario;
 - emissione di un ordine rilevante rispetto al mercato interessato e che avrà ripercussioni sulla domanda e sul prezzo del valore mobiliare richiesto;
 - transazioni che paiono finalizzate a causare l'aumento del prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di un collegato derivativo/convertibile;
 - transazioni che paiono finalizzate a mantenere stabile il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di un collegato derivativo/convertibile quando il trend di mercato è negativo.
- Controlli a cura dell'Internal Audit;
 Controlli periodici sul rispetto dei limiti a cura dell'Ufficio Controlli interni;
 Rilevazione a cura dell'Area Finanza delle operazioni potenzialmente sospette.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Market Abuse; Regolamento Area Finanza (definizione di compiti e responsabilità nella gestione delle comunicazioni al pubblico e con riferimento alle operazioni di compravendita, previsione delle condotte in materia, codice etico, linee guida di condotta)
 Policy di best execution, Regolamento e/o politiche di gestione della liquidità del portafoglio istituzionale.
 Policy operazioni personali dei soggetti rilevanti.

10.3 Modello: Utilizzo e comunicazione di informazioni privilegiate (Retail)

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Finanza - Finanza retail - - |
| <u>Art. 25 sexies</u> | Abusi di mercato |
| <u>Disposizione:</u> | Abuso di informazioni privilegiate. Anche l'art. 187 bis TUF, pur non essendo esplicitamente richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, prevede sanzioni amministrative nel caso di abuso di informazioni privilegiate. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 1.000 quote. Se in seguito alla commissione dei reati il prodotto o il profitto conseguito è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Diffusione di notizie false - o compimento di operazioni simulate - o di informazioni privilegiate da parte dei soggetti "apicali" o "sottoposti" sul titolo di una piccola società quotata che abbiano per effetto l'alterazione delle quotazioni del titolo o che comportano un'alterazione nel comportamento dell'investitore con conseguente incremento dell'operatività di compravendita titoli. In particolare: a) Acquisito/vendita o compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate detenute in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della società, della partecipazione al capitale della medesima, dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose; b) Comunicazione di tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio che abbia per effetto l'incremento dell'operatività dei servizi di investimento; c) Raccomandazione o induzione di altri, sulla base di tali informazioni al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a), che abbia per effetto l'incremento dell'operatività dei servizi di investimento. La Banca potrebbe venire a conoscenza di informazioni privilegiate anche attraverso un cliente che sia insider di una società e che compia operazioni rilevanti sui titoli della medesima. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L' Area Finanza svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Market Abuse. La Banca adotta tale procedura che monitora le operazioni sospette e che rileva comportamenti anomali. La Contabilità, nell'ambito del regolamento a 2 giorni, effettua la riconciliazione contabile delle operazioni con la controparte BFF Bank e le operazioni devono coincidere. |

Protocollo a presidio del Rischio:

Il protocollo vigente definisce le regole atte ad evitare la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifizii e la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e prevede principi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato identificati quali:

- previsione dei soggetti incaricati di gestire l'attività di comunicazione esterna;
- definizione di procedure interne per la gestione delle fattispecie rilevanti in quanto price-sensitive;
- definizione di un programma di informazione/ formazione periodica in materia di informazioni price-sensitive rivolto agli Amministratori e alla Direzione ;
- definizione di una procedura per la gestione delle operazioni sospette ex Art. 187-nonies del TUF (modalità di segnalazione alla Consob, individuazione degli elementi e delle circostanze da considerare per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché modalità e termini di tali segnalazioni).

La procedura MARKET ABUSE consente di analizzare la conformità dell'operatività di compravendita titoli, posta in essere dalla clientela o dalla Banca, rispetto alle casistiche di transazioni sospette previste dal CESR (Committee of European Securities Regulators) riconducibili in particolare a :

- inusuale concentrazione di transazioni riguardanti uno specifico valore mobiliare;
- inusuale ripetizione di una stessa transazione all'interno di un piccolo gruppo di soggetti oltre un certo periodo di tempo;
- inusuale concentrazione di transazioni e/o ordini effettuati da un singolo soggetto;
- concomitanza tra l'apertura di un conto a cliente che immediatamente impartisce un ordine per una importante transazione riferita a uno specifico valore mobiliare;
- investimenti disposti da cliente che differiscono sostanzialmente dall'operatività abituale;
- richiesta di un cliente per l'immediata esecuzione di un ordine senza alcun riguardo al conseguente costo;
- intensa attività transattiva dei principali azionisti o di altri insiders prima dell'annuncio di un evento importante per la società;
- inusuale attività transattiva sulle azioni di una società prima dell'annuncio di una informazione price sensitive a questa relativa;
- transazioni senza altra apparente giustificazione se non l'intento di aumentare/diminuire il prezzo o aumentare il volume di scambio di uno specifico strumento finanziario;
- emissione di un ordine rilevante rispetto al mercato interessato e che avrà ripercussioni sulla domanda e sul prezzo del valore mobiliare richiesto;
- transazioni che paiono finalizzate a causare l'aumento del prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di un collegato derivativo/convertibile;
- transazioni che paiono finalizzate a mantenere stabile il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di un collegato derivativo/convertibile quando il trend di mercato è negativo.

Inoltre sono previsti:

Controlli a cura dell'Internal Audit;

Controlli periodici sul rispetto dei limiti a cura dell'Ufficio Controlli interni;

Rilevazione a cura dell'Area Finanza delle operazioni potenzialmente

sospette.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Market Abuse

Regolamento Area Finanza (definizione di compiti e responsabilità nella gestione delle comunicazioni al pubblico e con riferimento alle operazioni di compravendita, previsione delle condotte in materia, linee guida di condotta)

Policy di best execution, Regolamento e/o politiche di gestione della liquidità del portafoglio istituzionale.

Policy operazioni personali dei soggetti rilevanti.

10.4 **Modello: Utilizzo e comunicazioni di informazioni privilegiate nella gestione del credito**

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del credito - Concessione e revisione - Revisione - |
| <u>Art. 25 sexies</u> | Abusi di mercato |
| <u>Disposizione:</u> | Abuso di informazioni privilegiate. Anche l'art. 187 bis TUF, pur non essendo esplicitamente richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, prevede sanzioni amministrative nel caso di abuso di informazioni privilegiate. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: Da 400 a 1000 quote. Se in seguito alla commissione dei reati il prodotto o il profitto conseguito è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Diffusione di notizie false da parte dei soggetti "apicali" o "sottoposti" sul titolo di una piccola società quotata cliente della Banca, con cui si stanno esaminando nuove richieste di impiego a supporto di nuovi piani strategici, che abbiano per effetto l'alterazione delle quotazioni del titolo che comportano un'alterazione nel comportamento dell'investitore che comporta l'incremento dell'operatività di compravendita titoli. In particolare: a) Acquisito/vendita o compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate detenute in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della società, della partecipazione al capitale della medesima, dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose; b) Comunicazione di tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio che abbia per effetto l'incremento dell'operatività dei servizi di investimento della Banca; c) Raccomandazione o induzione di altri, sulla base di tali informazioni al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a), che abbia per effetto l'incremento dell'operatività dei servizi di investimento della Banca. La banca potrebbe venire a conoscenza di informazioni privilegiate anche attraverso un cliente che sia insider di una società e che compia operazioni rilevanti sui titoli della medesima. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La Filiale raccoglie la richiesta di credito, ottenendo dal cliente tutte le informazioni nel caso. L'Area Crediti completa l'istruttoria. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Il protocollo vigente definisce le regole atte ad evitare la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici e la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e prevede principi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato identificati quali: |

- la chiara previsione dei soggetti incaricati di gestire l'attività di comunicazione esterna;
- la definizione di procedure interne per la gestione delle fattispecie rilevanti in quanto price-sensitive;
- la definizione di un programma di informazione/ formazione periodica degli Amministratori e della Direzione in materia di informazioni price-sensitive;
- la definizione di una procedura per la gestione delle operazioni sospette ex Art. 187-nonies del TUF (modalità di segnalazione alla Consob, individuazione degli elementi e delle circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché modalità e termini di tali segnalazioni).

Attivazione della procedura informatica di market abuse che consente di analizzare la conformità dell'operatività di compravendita titoli, posta in essere dalla clientela ovvero dalla proprietà della Banca, rispetto alle casistiche di transazioni sospette previste dal CESR (Committee of European Securities Regulators) riconducibili in particolare a :

- inusuale concentrazione di transazioni riguardanti uno specifico valore mobiliare;
- inusuale ripetizione di una stessa transazione all'interno di un piccolo gruppo di soggetti oltre un certo periodo di tempo;
- inusuale concentrazione di transazioni e/o ordini effettuati da un singolo soggetto;
- il cliente apre un conto e immediatamente impartisce l'ordine di condurre un'importante transazione in riferimento a uno specifico valore mobiliare;
- i tipi di transazioni e di investimenti richiesti dal cliente differiscono in modo sostanziale da quelli abitualmente effettuati;
- il cliente chiede che venga data immediata esecuzione ad un suo ordine senza nessun riguardo al costo che questo comporterà;
- intensa attività transattiva da parte dei principali azionisti o da parte di altri insiders prima dell'annuncio di un evento importante per la società;
- inusuale attività transattiva coinvolgente le azioni di una società prima dell'annuncio di una informazione price sensitive a questa relativa;
- transazioni senza altra apparente giustificazione se non l'intento di aumentare/diminuire il prezzo o aumentare il volume di scambio di uno specifico strumento finanziario;
- il cliente emette un ordine che, a causa della sua rilevanza rispetto al mercato interessato, avrà indubbe ripercussioni sulla domanda e sul prezzo del valore mobiliare richiesto;
- transazioni che paiono finalizzate a causare l'aumento del prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di un collegato derivativo/convertibile;
- transazioni che paiono finalizzate a mantenere stabile il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di un collegato derivativo/convertibile quando il trend di mercato è negativo.

Normativa Interna di Riferimento:

Policy per la gestione delle informazioni di natura privilegiata, il trattamento e la divulgazione di informazioni riservate
 Regolamento Area Finanza (definizione di compiti e responsabilità nella gestione delle comunicazioni al pubblico e con riferimento alle operazioni di compravendita, previsione delle condotte in materia,

linee guida di condotta)
Policy di best execution, Regolamento e/o politiche di gestione della
liquidità del portafoglio istituzionale.
Policy operazioni personali dei soggetti rilevanti.

10.5 Modello: Disponibilità e utilizzo di informazioni privilegiate

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Governo - - - |
| <u>Art. 25 sexies</u> | Abusi di mercato |
| <u>Disposizione:</u> | Abuso di informazioni privilegiate. Anche l'art. 187 bis TUF, pur non essendo esplicitamente richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, prevede sanzioni amministrative nel caso di abuso di informazioni privilegiate. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: Da 400 a 1000 quote. Se in seguito alla commissione dei reati il prodotto o il profitto conseguito è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Diffusione di notizie false da parte dei soggetti "apicali" o "sottoposti" sul titolo di una piccola società quotata cliente della Banca, con cui si stanno esaminando nuove richieste di impiego a supporto di nuovi piani strategici, che abbiano per effetto l'alterazione delle quotazioni del titolo che comportano un'alterazione nel comportamento dell'investitore che comporta l'incremento dell'operatività di compravendita titoli. In particolare: a) Acquisito/vendita o compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate detenute in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della società, della partecipazione al capitale della medesima, dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose; b) Comunicazione di tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio che abbia per effetto l'incremento dell'operatività dei servizi di investimento della Banca; c) Raccomandazione o induzione di altri, sulla base di tali informazioni al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a), che abbia per effetto l'incremento dell'operatività dei servizi di investimento della Banca. La banca potrebbe venire a conoscenza di informazioni privilegiate anche attraverso un cliente che sia insider di una società e che compia operazioni rilevanti sui titoli della medesima. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L' Area Finanza svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Market Abuse. La Banca adotta tale procedura che monitora le operazioni sospette e che rileva comportamenti anomali. La Contabilità, nell'ambito del regolamento a 2 giorni, effettua la riconciliazione contabile delle operazioni con la controparte BFF Bank e le operazioni devono coincidere. |

Protocollo a presidio del Rischio:

Il protocollo vigente definisce le regole atte ad evitare la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici e la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e prevede principi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato identificati quali:

- la chiara previsione dei soggetti incaricati di gestire l'attività di comunicazione esterna;
- la definizione di procedure interne per la gestione delle fattispecie rilevanti in quanto price-sensitive;
- la definizione di un programma di informazione/ formazione periodica degli Amministratori e della Direzione in materia di informazioni price-sensitive;
- la definizione di una procedura per la gestione delle operazioni sospette ex Art. 187-nonies del TUF (modalità di segnalazione alla Consob, individuazione degli elementi e delle circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché modalità e termini di tali segnalazioni).

Attivazione della procedura informatica di market abuse che consente di analizzare la conformità dell'operatività di compravendita titoli, posta in essere dalla clientela ovvero dalla proprietà della Banca, rispetto alle casistiche di transazioni sospette previste dal CESR (Committee of European Securities Regulators) riconducibili in particolare a :

- inusuale concentrazione di transazioni riguardanti uno specifico valore mobiliare;
- inusuale ripetizione di una stessa transazione all'interno di un piccolo gruppo di soggetti oltre un certo periodo di tempo;
- inusuale concentrazione di transazioni e/o ordini effettuati da un singolo soggetto;
- il cliente apre un conto e immediatamente impartisce l'ordine di condurre un'importante transazione in riferimento a uno specifico valore mobiliare;
- i tipi di transazioni e di investimenti richiesti dal cliente differiscono in modo sostanziale da quelli abitualmente effettuati;
- il cliente chiede che venga data immediata esecuzione ad un suo ordine senza nessun riguardo al costo che questo comporterà;
- intensa attività transattiva da parte dei principali azionisti o da parte di altri insiders prima dell'annuncio di un evento importante per la società;
- inusuale attività transattiva coinvolgente le azioni di una società prima dell'annuncio di una informazione price sensitive a questa relativa;
- transazioni senza altra apparente giustificazione se non l'intento di aumentare/diminuire il prezzo o aumentare il volume di scambio di uno specifico strumento finanziario;
- il cliente emette un ordine che, a causa della sua rilevanza rispetto al mercato interessato, avrà indubbe ripercussioni sulla domanda e sul prezzo del valore mobiliare richiesto;
- transazioni che paiono finalizzate a causare l'aumento del prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di un collegato derivativo/convertibile;
- transazioni che paiono finalizzate a mantenere stabile il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione di un collegato derivativo/convertibile quando il trend di mercato è negativo.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Market Abuse

Regolamento Area Finanza (definizione di compiti e responsabilità nella gestione delle comunicazioni al pubblico e con riferimento alle operazioni di compravendita, previsione delle condotte in materia, linee guida di condotta)

Policy di best execution, Regolamento e/o politiche di gestione della liquidità del portafoglio istituzionale.

Policy operazioni personali dei soggetti rilevanti.

11. Art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

11.1 Modello: Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro riguardanti la omessa o non corretta adozione delle misure previste

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) - - |
| <u>Art. 25 septies</u> | Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Art. 590, c.3 c.p. - Lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: In relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione dell'art. 55, c. 2, del D.Lgs. attuativo della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sanzione in misura pari a 1000 quote; in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sanzione in misura non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote. In relazione al delitto di cui all'art. 590, c. 3 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sanzione in misura non superiore a 250 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna in seguito a delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: in relazione all'art. 589 c.p. si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; in relazione all'art. 590 c. 3, c.p. si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Omicidio colposo ovvero lesioni personali, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro a seguito di omessa o non corretta adozione di misure previste dal D. Lgs. 81/08 - tali da determinare la responsabilità della Banca in caso di decesso o lesioni gravi del lavoratore - quali: - formalizzazione dei documenti relativi alla valutazione dei rischi (DVR e Duvri), definizione del piano di emergenza/ esodo, individuazione delle squadre di emergenza nonché installazione presidi antincendio e tenuta della documentazione di prevenzione e gestione degli incendi (CPI); - nomina scritta dei soggetti previsti dalla normativa e formazione e informazione dei lavoratori; - omologazione CE delle macchine e delle attrezzature di lavoro; - tenuta e aggiornamento della documentazione sanitaria; - archiviazione della dichiarazione di conformità alla normativa degli impianti elettrici; - cura della documentazione inerente lo stato e la presenza di |

amianto (denuncia della presenza di amianto e censimento ai sensi del D.Lgs 257/92);

- cura della documentazione inerente le autorizzazioni edilizie;
- gestione del registro degli infortuni;
- gestione diretta delle attività di cantiere ovvero scambio di informativa sulla sicurezza con ditte in appalto e subappalto.

Descrizione Processo Attuale:

Il ruolo di Responsabile per la sicurezza è affidato ad un soggetto esterno che opera a stretto contatto con il Referente interno. Il Responsabile per la sicurezza verifica il rispetto della normativa e la gestione di tutti gli adempimenti previsti.

Protocollo a presidio del Rischio:

Il Regolamento prevede le modalità di gestione di quanto previsto dalla normativa, e di effettuazione delle nomine dei soggetti previsti (Datore di lavoro, RSPP, Preposto, RLS, Medico Competente, ecc.).

Sono stati previsti i controlli chiave, con riferimento a ciascuna attività sensibile, per fronteggiare i rischi rilevati in ambito di tutela di sicurezza dei luoghi di lavoro quali:

- verifica della formale attribuzione di responsabilità;
- definizione delle modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta;
- tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/ formalizzazione dei documenti, modalità/tempistiche di archiviazione);
- disponibilità della documentazione pertinente (DVR, Duvri, Nomine dei soggetti previsti, certificazione delle attrezzature, ecc.);
- erogazione della formazione ed informazione a tutti i soggetti coinvolti, nonché formazione specifica mirata alla gestione di eventuali situazioni di emergenza;
- individuazione, valutazione e controllo del rispetto delle norme di legge di riferimento;
- visite al Personale gestite dal Medico Competente.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento ex art.30 , legge 81/08 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
Procedure operative
Delibera del CdA

12. Art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
12.1 Modello: Emergenza Covid-19: adozione delle misure di contenimento e contrasto (disposizioni nazionali e regionali)

Processo sensibile: Disposizioni normative - Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 - Emergenza Covid-19 -

Art. 25 septies Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Disposizione: Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Art. 590, c.3 c.p. - Lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
(*). Inoltre:
DPCM 11/03/2020, art.1, n.7, lett. d e ss.mm.ii.
Protocollo anticontagio sottoscritto il 14/03/2020 e ss.mm.ii. del 24/04/2020

Sanzione: PECUNIARIA: In relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione dell'art. 55, c. 2, del D.Lgs. attuativo della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sanzione in misura pari a 1000 quote; in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sanzione in misura non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote.
In relazione al delitto di cui all'art. 590, c. 3 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sanzione in misura non superiore a 250 quote.
Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.
INTERDITTIVA: In caso di condanna in seguito a delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: in relazione all'art. 589 c.p. si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; in relazione all'art. 590 c. 3, c.p. si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Descrizione potenziale condotta fraudolenta: Omessa o non adeguata adozione delle misure anticontagio disposte da normative nazionali e/o regionali (sanificazione degli ambienti di lavoro, disponibilità di dispositivi di protezione o di disinfezione, distanziamento dei lavoratori, smart working, controllo della temperatura corporea), omesse informative e istruzioni al personale, omissione delle comunicazioni agli organi competenti.

Descrizione Processo Attuale: Sono stati nominati: il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, il medico competente, il Responsabile dei Lavoratori per

la Sicurezza e gli addetti al primo soccorso e antincendio, il dirigente delegato.

Sono state emanate disposizioni quali:

disposizioni per i dipendenti;

disposizioni per l'accesso dei fornitori esterni;

limitazione alla sola frazione mattutina degli orari di apertura al pubblico delle filiali;

disposizioni inerenti allo smart working e relative all'orario continuato e alla permanenza nei locali della Banca per la pausa pranzo;

disposizioni in materia di distanziamento;

limitazioni inerenti all'accesso e alla presenza nelle sale break

gestione dei rapporti con la clientela;

utilizzo di termoscanter.

Il Piano di evacuazione per il centro direzionale è stato integrato con le modalità di gestione collegate al caso Covid-19.

Protocollo a presidio del Rischio:

Le disposizioni interne prevedono le modalità di gestione di quanto previsto dalla normativa, e di effettuazione delle nomine dei soggetti previsti (RSPP, Preposto, RLS, Medico Competente, ecc.).

Sono stati previsti i controlli chiave, con riferimento alla specifica emergenza Covid-19 che comprendono la continua verifica del rispetto delle disposizioni di legge e delle disposizioni interne, per fronteggiare i rischi di contagio e la sicurezza dei luoghi di lavoro quali:

- disponibilità dei dispositivi di protezione individuale;
- disponibilità di presidi per l'igienizzazione delle mani.
- verifica della formale attribuzione di responsabilità.

Normativa Interna di Riferimento:

Testo unico D.Lgs. 81/08
Procedure operative ad hoc
Ordini di servizio.

13. Art. 25 octies - L. 146/2006 - Art. 10 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

13.1 Modello: Identificazione della clientela con riguardo all'antiriciclaggio

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Antiriciclaggio - - |
| <u>Art. 25 octies - L. 146/2006 - Art. 10</u> | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Omessa o incompleta identificazione della clientela al fine di favorire consapevolmente l'operatività illecita della clientela stessa. Non dar corso all'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa per i titolari effettivi in presenza di clienti aziende ovvero in presenza di quote detenute da società fiduciarie. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'operatività è disciplinata dal Regolamento Antiriciclaggio che prevede le fasi di identificazione, censimento e adeguata verifica con il coinvolgimento di almeno due soggetti. Al momento dell'inserimento di un nuovo nominativo, la procedura effettua un controllo in tempo reale (WORLD CHECK) rilevando immediatamente la presenza di persone politicamente esposte (PEP). |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Le procedure operative prevedono controlli in merito a : <ul style="list-style-type: none">- verifica della completezza delle informazioni richieste per il censimento dei soggetti persone fisiche e persone giuridiche;- verifica delle generalità dei titolari effettivi ove presenti e acquisizione di specifica documentazione qualora rappresentati da società fiduciarie;- attivazione di blocchi operativi in presenza di carenze informative;- alert in presenza di documenti di identità scaduti;- verifica delle evidenze prodotte dalla procedura Gianos in merito a carenze informative inerenti a questionari KYC. <p>Al responsabile Antiriciclaggio sono state assegnate le responsabilità previste dalla normativa; sono stati assegnati i compiti di aggiornamento del Regolamento Antiriciclaggio, di gestione delle segnalazioni periodiche all'UIF e delle segnalazioni sospette (S.O.S.) È pianificata la formazione continua in materia per tutto il personale dipendente.</p> <p>È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/</p> |

ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa. È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato, ed in particolare in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività mirate all'individuazione di operazioni potenzialmente sospette. Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.

Normativa Interna di Riferimento:

Funzione Antiriciclaggio e Testo Unico Antiriciclaggio
Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale

13.2 Modello: Gestione sportello contanti e assegni

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Antiriciclaggio - - |
| <u>Art. 25 octies - L. 146/2006 - Art. 10</u> | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Gestire operazioni di versamento assegni e contante non coerenti (per frequenza e per importo) con il profilo del cliente intestatario del rapporto, consentendo l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Tutto il processo è definito nell'ambito del Regolamento Antiriciclaggio. Il giorno successivo all'operazione, l'Ufficio controlli inoltra alle filiali le risultanze della procedura e rispettivamente per le anomalie giornaliere e anagrafiche. Mensilmente viene fornita evidenza delle risultanze della procedura che rileva comportamenti statisticamente non attesi e RIAS che provvede alla profilazione dei soggetti. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Le procedure operative prevedono controlli in merito a: - congruità dell'importo oggetto di versamento con riferimento al rapporto e al cliente; - evidenze prodotte dalla procedura di controllo Gianos in merito alle operazioni inattese. Al responsabile Antiriciclaggio sono state assegnate le responsabilità previste dalla normativa; sono stati assegnati i compiti di aggiornamento del Regolamento Antiriciclaggio, di gestione delle segnalazioni periodiche all'UIF e delle segnalazioni sospette (S.O.S.) È pianificata la formazione continua in materia per tutto il personale dipendente. È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa. È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato, ed in particolare in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività mirate all'individuazione di operazioni potenzialmente sospette. Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia |

in termini documentali.

Normativa Interna di Riferimento:

Funzione Antiriciclaggio e Testo Unico Antiriciclaggio
Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale

13.3 Modello: Operazioni "Italia" con soggetti clienti o non clienti

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Antiriciclaggio - - |
| <u>Art. 25 octies - L. 146/2006 - Art. 10</u> | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Eseguire operazioni "italia" favorendo un soggetto cliente o non cliente (operazioni per cassa) nel riciclaggio di denaro o identificare in modo non corretto un cliente allo scopo di non far emergere la sua operatività o omettere deliberatamente segnalazioni antiriciclaggio. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Il cliente viene identificato presso la Filiale, che è a conoscenza delle modalità con cui identificare il cliente e procedere all'adeguata verifica, nonché dell'iter di segnalazione di un'operazione potenzialmente sospetta. La documentazione relativa all'identificazione e all'adeguata verifica viene conservata in Filiale. La procedura informatica evidenzia i titolari di rapporti eventualmente coincidenti con i "nominativi sospetti". La procedura informatica impedisce il rilascio di DR al portatore. La funzione antiriciclaggio invia le segnalazioni di infrazione alla normativa antiriciclaggio. La medesima funzione apporta le eventuali modifiche in AUI provvisorio in caso di segnalazioni di anomalie sulle registrazioni e chiede delucidazioni alla Filiale in caso di estrazione di un'operazione da RIAS. I risultati rimangono a disposizione della Direzione e del Collegio sindacale. Le segnalazioni di operazioni sospette sono assegnate a tutti i dipendenti. Per le valutazioni necessarie, nel rispetto della procedura organizzativa, le segnalazioni sono inoltrate al Responsabile SOS, che dispone l'eventuale invio alla UIF. Le segnalazioni sono conservate presso la funzione antiriciclaggio. La Banca provvede alla formazione continua con moduli di autoformazione o coformazione in aula. Alle Filiali, per le verifiche del caso, una procedura automatica genera giornalmente le estrazioni di nominativi sospetti i cui dati anagrafici risultino simili. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Le procedure operative prevedono controlli in merito a: - congruità dell'importo con riferimento al rapporto e al cliente; - generalità del soggetto beneficiario/ordinante; - causale della disposizione (tipologia merci, prestazione servizi); - opportunità di adottare blocchi operativi in merito alle verifiche |

previste;

- esecuzione dei bonifici per cassa;
- evidenze prodotte dalla procedura RIAS in merito alle operazioni inattese;
- suddivisione dei controlli con l'outsourcer in caso di esternalizzazione (anche parziale) dell'operatività di spedizione e ricevimento delle disposizioni di pagamento.

Al responsabile Antiriciclaggio sono state assegnate le responsabilità previste dalla normativa; sono stati assegnati i compiti di aggiornamento del Regolamento Antiriciclaggio, di gestione delle segnalazioni periodiche all'UIF e delle segnalazioni sospette (S.O.S.) È pianificata la formazione continua in materia per tutto il personale dipendente.

È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa.

È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato, ed in particolare in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività mirate all'individuazione di operazioni potenzialmente sospette.

Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.

Inoltre sono previsti:

Verifiche periodiche sulle registrazioni in AUI e relativa documentazione a cura della funzione antiriciclaggio;

Verifiche sulla comunicazione della cessione di DR al portatore;

Controlli di linea;

Controlli dell'Internal Audit;

Verifiche sulle operazioni evidenziate da RIAS a cura della funzione antiriciclaggio;

Controlli del Collegio sindacale.

Normativa Interna di Riferimento:

Funzione Antiriciclaggio e Testo Unico Antiriciclaggio
Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale

13.4 Modello: Operazioni "estero" con soggetti clienti

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Antiriciclaggio - - |
| <u>Art. 25 octies - L. 146/2006 - Art. 10</u> | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Eseguire operazioni "estero" favorendo un soggetto cliente nel riciclaggio di denaro o identificare in modo non corretto un cliente allo scopo di non far emergere la sua operatività o omettere deliberatamente segnalazioni antiriciclaggio. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Il bonifico viene autorizzato dal Responsabile di Filiale se rientra nei suoi poteri. Il bonifico viene inviato con l'indicazione dei dati identificativi dell'ordinante. Il campo ordinante è completato automaticamente dalla procedura informatica SIB2000. La procedura informatica evidenzia se il bonifico è diretto verso una banca insediata in un paese non cooperativo. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Le procedure operative prevedono controlli in merito a: - congruità dell'operazione rispetto al profilo del cliente; - generalità del soggetto beneficiario/ordinante; - causale della disposizione (tipologia merci, prestazione servizi); - riscontro del paese, al fine di rispettare ad es. limitazioni per paesi sotto embargo; - opportunità di adottare blocchi operativi in merito alle verifiche previste; - esecuzione dei bonifici per cassa; - evidenze prodotte dalla procedura Gianos in merito alle operazioni inattese; - suddivisione dei controlli con l'outsourcer in caso di esternalizzazione (anche parziale) dell'operatività di spedizione e ricevimento delle disposizioni di pagamento. Al responsabile Antiriciclaggio sono state assegnate le responsabilità previste dalla normativa; sono stati assegnati i compiti di aggiornamento del Regolamento Antiriciclaggio, di gestione delle segnalazioni periodiche all'UIF e delle segnalazioni sospette (S.O.S.) È pianificata la formazione continua in materia per tutto il personale dipendente. È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti |

opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa.
È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato, ed in particolare in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività mirate all'individuazione di operazioni potenzialmente sospette.

Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.

Inoltre sono previsti:

Controlli di linea;

Controlli a cura della funzione antiriciclaggio sulle operazioni evidenziate da RIAS.

Normativa Interna di Riferimento:

Funzione Antiriciclaggio e Testo Unico Antiriciclaggio
Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale

13.5 Modello: Trasferimento o deposito di valori mobiliari

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Antiriciclaggio - - |
| <u>Art. 25 octies - L. 146/2006 - Art. 10</u> | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Eseguire operazioni "di trasferimento o deposito di valori mobiliari" favorendo un soggetto cliente nel riciclaggio di denaro o identificare in modo non corretto un cliente allo scopo di non far emergere la sua operatività o omettere deliberatamente segnalazioni antiriciclaggio. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Ufficio Finanza, potenzialmente, potrebbe eseguire operazioni di questo tipo. Procedure automatizzate. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Le procedure operative prevedono controlli in merito a: <ul style="list-style-type: none">- congruità dell'operazione rispetto al profilo del cliente;- generalità del soggetto beneficiario/ordinante;- causale della disposizione (tipologia merci, prestazione servizi);- riscontro del paese, al fine di rispettare ad es. limitazioni per paesi sotto embargo;- opportunità di adottare blocchi operativi in merito alle verifiche previste;- esecuzione dei bonifici per cassa;- evidenze prodotte dalla procedura Gianos in merito alle operazioni inattese;- suddivisione dei controlli con l'outsourcer in caso di esternalizzazione (anche parziale) dell'operatività di spedizione e ricevimento delle disposizioni di pagamento. <p>Al responsabile Antiriciclaggio sono state assegnate le responsabilità previste dalla normativa; sono stati assegnati i compiti di aggiornamento del Regolamento Antiriciclaggio, di gestione delle segnalazioni periodiche all'UIF e delle segnalazioni sospette (S.O.S.) È pianificata la formazione continua in materia per tutto il personale dipendente.</p> <p>È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa.</p> |

È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato, ed in particolare in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività mirate all'individuazione di operazioni potenzialmente sospette.
Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Antiriciclaggio
Regolamento Finanza, sezione specifica del back office titoli
Responsabilità assegnate nel Regolamento aziendale.

13.6 Modello: Rilevazione di aspetti riconducibili a reati di riciclaggio in sede di monitoraggio o revisione

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Antiriciclaggio - - |
| <u>Art. 25 octies - L. 146/2006 - Art. 10</u> | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | In fase di monitoraggio e in sede di revisione della posizione omettere deliberatamente di rilevare aspetti riconducibili ai reati di riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La Filiale revisiona la pratica di affidamento, l'Area Crediti completa l'istruttoria, se non di competenza della filiale. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Le procedure operative prevedono controlli in merito a: - congruità della movimentazione effettuata con riferimento al rapporto e al cliente; - generalità del soggetto intestatario del rapporto. Al responsabile Antiriciclaggio sono state assegnate le responsabilità previste dalla normativa; sono stati assegnati i compiti di aggiornamento del Regolamento Antiriciclaggio, di gestione delle segnalazioni periodiche all'UIF e delle segnalazioni sospette (S.O.S.) È pianificata la formazione continua in materia per tutto il personale dipendente. È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa. È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato, ed in particolare in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività mirate all'individuazione di operazioni potenzialmente sospette. Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento Antiriciclaggio Regolamento del Credito Responsabilità assegnate nel Regolamento aziendale |

13.7 Modello: Registrazione di operazioni in AUI o di controlli obbligatori

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Antiriciclaggio - - |
| <u>Art. 25 octies - L. 146/2006 - Art. 10</u> | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Omessa registrazione di operazioni in AUI. Omissione di controlli obbligatori relativi alle singole operazioni bancarie (es.: "accertamenti bancari") ai fini di favorire consapevolmente l'operatività illecita di un cliente. Omessa segnalazioni antiriciclaggio ai fini di favorire consapevolmente l'operatività illecita di un cliente |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Tutte le operazioni vengono scritte in AUI in un archivio provvisorio se superano 15.000 euro. Le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro vengono scritte in un altro archivio: se nell'arco di 7 giorni il raggruppamento di queste ultime operazioni supera l'importo di 15.000 euro, le operazioni interessate sono riportate nell'archivio provvisorio. Il sistema informativo genera tabulati con l'evidenza delle anomalie. Con questo supporto la funzione antiriciclaggio verifica la corretta alimentazione dell'AUI. Ad ogni fine mese l'archivio così costruito viene inviato a UIF. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Le procedure operative prevedono controlli in merito a: - congruità dell'alimentazione dell'AUI transitorio per ogni operazione bancaria; - verifica corretta alimentazione dell'AUI definitivo entro i 30gg e gestione delle operazioni incomplete; - riscontro dei log utente relativi alla cancellazione di un'operazione dall'archivio transitorio; - l'opportunità di adottare blocchi operativi in merito alle verifiche previste. Al responsabile Antiriciclaggio sono state assegnate le responsabilità previste dalla normativa; sono stati assegnati i compiti di aggiornamento del Regolamento Antiriciclaggio, di gestione delle segnalazioni periodiche all'UIF e delle segnalazioni sospette (S.O.S.) È pianificata la formazione continua in materia per tutto il personale dipendente. È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ |

ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa.

È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato, ed in particolare in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività mirate all'individuazione di operazioni potenzialmente sospette.

Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.

Normativa Interna di Riferimento:

Testo Unico Antiriciclaggio,
Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale

13.8 Modello: Segnalazione delle operazioni sospette

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Antiriciclaggio - - |
| <u>Art. 25 octies - L. 146/2006 - Art. 10</u> | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Omessa segnalazione delle operazioni sospette al fine di tutelare l'operatività di un cliente |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Tutta l'operatività alimenta apposite procedure di controllo che, in base alle incongruenze riscontrate predispongono un elenco. L'operatore di filiale valuta l'opportunità di segnalare alla funzione antiriciclaggio le eventuali operazioni sospette. La funzione antiriciclaggio valuta le segnalazioni ed eventualmente procede alla SOS. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Le procedure operative prevedono controlli in merito a: - censimento della segnalazione dell'operazione potenzialmente sospetta; - inoltro della segnalazione ai soggetti preposti alla sua valutazione; - valutazione del riscontro da parte della funzione di antiriciclaggio; - trasmissione della segnalazione alle autorità preposte. Al responsabile Antiriciclaggio sono state assegnate le responsabilità previste dalla normativa; sono stati assegnati i compiti di gestione delle segnalazioni periodiche all'UIF e delle segnalazioni sospette (S.O.S.) È pianificata la formazione continua in materia per tutto il personale dipendente. È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa. È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato, ed in particolare in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività mirate all'individuazione di operazioni potenzialmente sospette. Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Testo Unico Antiriciclaggio Assegnazione delle responsabilità nel Regolamento aziendale |

14. Art. 25 octies - Ricettazione

14.1 Modello: Operazioni di acquisto merce o ricezione di denaro

| | |
|---|--|
| <u>Rif. Schede Tecniche:</u> | 980 |
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle Spese - Acquisizione - - |
| <u>Art. 25 octies</u> | Ricettazione |
| <u>Disposizione:</u> | Ricettazione |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | <p>Acquistare deliberatamente merce proveniente da un'azione delittuosa a prezzi vantaggiosi.</p> <p>Acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromissione nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.</p> |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Ogni acquisto è subordinato ad una delibera del CdA a cui viene preventivamente sottoposta la visione dell'opera. Il venditore rilascia una dichiarazione di provenienza e di possesso. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa.</p> <p>È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato.</p> <p>In particolare, in relazione alle attività di assunzione garanzie su beni mobili è prevista l'acquisizione dal cliente di apposite dichiarazioni per attestare la provenienza del bene offerto in garanzia o la sua tenuta da parte di terzi.</p> |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento di Gestione delle Spese Testo Unico Antiriciclaggio Regolamento interno |

14.2 Modello: Utilizzo dei servizi di cassette di sicurezza

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Filiali - Operatività di filiale - Back office - Casette di sicurezza |
| <u>Art. 25 octies</u> | Ricettazione |
| <u>Disposizione:</u> | Ricettazione |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Utilizzo improprio dei servizi di cassette di sicurezza della Banca, da parte della clientela, in modo da arrecare danno, pregiudizio o disturbo alla Banca. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Le filiali operano nell'ambito dell'ordine di servizio Casette di Sicurezza. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato. Il contratto per la vendita del servizio di cassetta di sicurezza clausole specifiche (es. - Beni immettibili nella cassetta) che tutelano la Banca anche rispetto il rischio di reati come ricettazione, riciclaggio, ecc. Sono stati attivati controlli in capo alla filiale per il monitoraggio degli accessi da parte degli assegnatari del servizio. Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali. Inoltre è prevista adeguata formazione. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Circolari inerenti all'utilizzo delle cassette di sicurezza Regolamento Antiriciclaggio Regolamento interno |

14.3 Modello: Adempimenti con potenziali implicazioni di natura tributaria

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Dichiarazioni fiscali - - |
| <u>Art. 25 octies</u> | Autoriciclaggio |
| <u>Disposizione:</u> | Autoriciclaggio |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Nell'ambito delle attività di natura amministrativa l'eventuale omissione di adempimenti potrebbe essere oggetto di contestazioni di reato di natura tributaria e conseguentemente diventare oggetto per la contestazione del reato di autoriciclaggio. A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle condotte riconducibili a reati tributari potenzialmente rilevanti che potrebbero dar luogo come conseguenza alla contestazione del reato di autoriciclaggio, laddove le disponibilità finanziarie così costituite vengano reimmesse nel ciclo del capitale circolante della società ovvero impiegate nelle attività economiche, finanziarie e imprenditoriali: - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (presuppone sempre una falsa rappresentazione nelle scritture contabili); - dichiarazione infedele; - omessa dichiarazione; - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - occultamento o distruzione di documenti contabili; - omesso versamento di ritenute certificate; - omesso versamento di IVA; - indebita compensazione. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'attività è svolta dall'Area Contabilità e Bilancio. L'attività è verificata dal Controllo Contabile e dalla Società di revisione. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa. È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato; in particolare, in relazione alle attività contabili, fiscali e tributarie, sono previsti controlli specifici assegnati a soggetti terzi. Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali. |

Inoltre è prevista adeguata formazione.

Normativa Interna di Riferimento:

Normativa civilistico-fiscale e tributaria
Testo Unico Antiriciclaggio

14.4 Modello: Applicazione di condizioni alla clientela

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Usura - - |
| <u>Art. 25 octies</u> | Autoriciclaggio |
| <u>Disposizione:</u> | Autoriciclaggio |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | <p>Applicazione di condizioni alla clientela non conformi ai parametri previsti dalla normativa vigente tali da costituire un presupposto per la contestazione del reato di usura e conseguentemente la potenziale contestazione del reato di autoriciclaggio.</p> <p>A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle condotte riconducibili al reato di usura potenzialmente rilevante che potrebbero dar luogo come conseguenza alla contestazione del reato di autoriciclaggio, laddove le disponibilità finanziarie così costituite vengano reimmesse nel ciclo del capitale circolante della società ovvero impiegate nelle attività economiche, finanziarie e imprenditoriali:</p> <ul style="list-style-type: none">- applicazione di condizioni e commissioni oltre i tassi soglia;- alterazione della documentazione inviata alla clientela per l'applicazione delle condizioni. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Il CdA decide le policy generali di tassi e condizioni. La filiale propone alla Direzione le condizioni che non rientrano nelle proprie deleghe. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa.</p> <p>È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato; in particolare, in relazione alle attività contabili, fiscali e tributarie, sono previsti controlli specifici assegnati a soggetti terzi.</p> <p>Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.</p> <p>Inoltre è prevista adeguata formazione.</p> |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | <p>Normativa civilistico-fiscale e tributaria</p> <p>Testo Unico Antiriciclaggio</p> <p>Normativa antiusura</p> <p>Deleghe in materia di condizioni</p> |

14.5 Modello: Adempimenti in materia di depositi dormienti

| | |
|---|---|
| <u>Rif. Schede Tecniche:</u> | 1030 |
| <u>Processo sensibile:</u> | Disposizioni normative - Conti e depositi dormienti - - |
| <u>Art. 25 octies</u> | Autoriciclaggio |
| <u>Disposizione:</u> | Autoriciclaggio |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | L'omissione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di depositi dormienti, potrebbe dar luogo come conseguenza alla contestazione del reato di autoriciclaggio, laddove le disponibilità finanziarie così costituite vengano reimmesse nel ciclo del capitale circolante della banca ovvero impiegate nelle attività economiche, finanziarie e imprenditoriali. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | <p>Il sistema informativo predispone con cadenza mensile la segnalazione dei rapporti che nei successivi tre mesi presentano le caratteristiche delle dormienza. La funzione Risk informa in merito le filiali.</p> <p>Se i titolari non sono individuati la funzione Risk entro il 31/3 effettua segnalazione al MEF dei depositi dormienti e, entro il successivo 31/5 procede al riversamento.</p> |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>È stato predisposto un sistema di controllo mirato a prevenire/ridurre il rischio di commissione del reato; sono stati definiti opportuni livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa.</p> <p>È stata attuata la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nelle attività a rischio-reato; in particolare, in relazione alle attività contabili, fiscali e tributarie, sono previsti controlli specifici assegnati a soggetti terzi.</p> <p>Tutte le attività sono tracciate sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.</p> <p>Inoltre è prevista adeguata formazione.</p> |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | <p>Circolare interna sui rapporti dormienti</p> <p>Regolamento interno</p> <p>Testo Unico Antiriciclaggio</p> |

14.6 Modello: Operazioni di bonifico in arrivo dall'estero - Autoriciclaggio

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Estero - Gestione del prodotto - Bonifici in arrivo - |
| <u>Art. 25 octies</u> | Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Autoriciclaggio |
| <u>Disposizione:</u> | Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale Autoriciclaggio |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La Banca adempie al Reg. CE n. 1781/2006 per il tramite di Allitude S.p.A. che verifica la presenza dei dati relativi all'ordinante e provvede a richiedere alla banca ordinante i dati mancanti. Un tabulato prodotto dalla procedura informatica (Allitude S.p.A.) evidenzia i bonifici con dati incompleti. La Banca adotta la procedura di adeguata verifica prima di procedere all'apertura dei rapporti e tramite apposito applicativo valuta l'eventuale iscrizione del nominativo nell'elenco dei nominativi sospetti. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Controlli di linea effettuati da Allitude S.p.A. Controlli a cura della funzione antiriciclaggio sulle operazioni evidenziate da RIAS |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Note Operative Area Crediti Testo Unico Antiriciclaggio |

14.7 Modello: Operazioni di trasferimento titoli da estero a portafoglio cliente - Autoriciclaggio

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Finanza - Gestione amministrativa - Gestione eventi e flussi - Disposizioni della clientela |
| <u>Art. 25 octies</u> | Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Autoriciclaggio |
| <u>Disposizione:</u> | Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale Autoriciclaggio |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Ufficio Finanza, potenzialmente, potrebbe eseguire operazioni di questo tipo. La Banca adempie al Reg. CE n. 1781/2006 per il tramite di Allitude S.p.A. che verifica la presenza dei dati relativi all'ordinante e provvede a richiedere alla banca ordinante i dati mancanti. Un tabulato prodotto dalla procedura informatica (Allitude S.p.A.) evidenzia i trasferimenti titoli con dati incompleti. La Banca adotta la procedura di adeguata verifica prima di procedere all'apertura dei rapporti e tramite apposito applicativo valuta l'eventuale iscrizione del nominativo nell'elenco dei nominativi sospetti. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Controlli di linea effettuati da Allitude Controlli a cura dell'Ufficio Controlli Interni sulle operazioni evidenziate da RIAS |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Note operative Area Finanza Testo Unico Antiriciclaggio |

14.8 Modello: Operazioni allo sportello - Autoriciclaggio

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del risparmio - Gestione dei prodotti - C/C, depositi a risparmio, ecc. - Gestione del rapporto |
| <u>Art. 25 octies</u> | Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Autoriciclaggio |
| <u>Disposizione:</u> | Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale Autoriciclaggio |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'operatore di filiale valuta l'opportunità di segnalare al Responsabile SOS le eventuali operazioni sospette. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Controlli di linea e gerarchici Controlli a cura della funzione antiriciclaggio |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Linee guida adeguata verifica |

15. Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

15.1 Modello: Duplicazione e installazione di programmi informatici

Processo sensibile: Gestione delle Infrastrutture e Spese - Gestione - Gestione dei beni di consumo -

Art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Disposizione: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sanzione: PECUNIARIA: da 100 a 500 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.
INTERDITTIVA: Nel caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Descrizione potenziale condotta fraudolenta: Procedere a duplicazione e installazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore hardware ovvero per pc eludendo il pagamento dei diritti previsti e/o delle licenze d'uso al fine di conseguire economie sul budget di spesa annuale.

Descrizione Processo Attuale: La Banca utilizza le licenze fornite dal provider informatico, che monitora continuamente che non ci siano installazioni di copie illegali. Per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento alla "Policy di sicurezza informatica".
La Banca ha inoltre predisposto controlli accurati sui contenuti che "transitano" sui propri server ad evitare azioni che possano configurare una responsabilità per la Banca stessa.
Per operazioni non compiute con strumenti informatici messi a disposizione dalla Banca (e mezzi propri) si fa riferimento al Codice Etico. I dipendenti che non hanno incarichi di amministratore di sistema e non possono installare applicativi che hanno evidenza sui registri di sistema.

Protocollo a presidio del Rischio: Nell'ambito della Policy è prevista una sezione dedicata alla gestione delle licenze al fine di prevenire la contestazione del reato in esame.

In particolare:

- la Banca ha assegnato ad Allitude S.p.A. la gestione delle risorse IT;
- tutto il personale deve astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tutto il personale deve astenersi da comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

Il Codice Etico e il Modello prevedono a carico dei destinatari il rispetto delle seguenti disposizioni:

- assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;
- utilizzare opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore esclusivamente sulla base di accordi scritti con il soggetto titolare dei diritti di sfruttamento e, in ogni caso, solo nei limiti posti dai predetti accordi;

- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo delle risorse online;
- evitare l'acquisto di licenze software da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- evitare l'installazione di un numero di copie di ciascun programma superiore a quello autorizzato dalla licenza stessa;
- evitare l'utilizzo di software con violazione dei diritti d'autore;
- evitare il download da Internet di programmi se non previa autorizzazione della Banca;
- evitare l'installazione di programmi software diversi da quelli forniti e autorizzati dalla Banca;
- evitare la pubblicazione su siti internet della Banca di contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore, in assenza di accordi scritti con il soggetto titolare dei diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi
- effettuare tempestivamente le comunicazioni previste ai sensi dei protocolli di condotta indicati nel Modello e dalle procedure aziendali nei confronti dei responsabili delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'Organismo di Vigilanza.

Normativa Interna di Riferimento:

Policy di sicurezza informatica

15.2 **Modello: Utilizzo di audiovisivi, immagini, disegni, suoni e musica, protetti da diritto d'autore**

Processo sensibile: Sviluppo del mercato - Relazioni con la clientela e campagne commerciali - -

Art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Disposizione: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sanzione: PECUNIARIA: da 100 a 500 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.
INTERDITTIVA: Nel caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Descrizione potenziale condotta fraudolenta: L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, procede ad utilizzare contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi

Protocollo a presidio del Rischio: Il Codice Etico e prevede a carico dei destinatari il rispetto delle seguenti disposizioni:

- assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;
- utilizzare opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore esclusivamente sulla base di accordi scritti con il soggetto titolare dei diritti di sfruttamento e, in ogni caso, solo nei limiti posti dai predetti accordi;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo delle risorse online;
- evitare l'acquisto di licenze software da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- evitare l'installazione di un numero di copie di ciascun programma superiore a quello autorizzato dalla licenza stessa;
- evitare l'utilizzo di software con violazione dei diritti d'autore;

- evitare il download da Internet di programmi se non previa autorizzazione della Banca;
- evitare l'installazione di programmi software diversi da quelli forniti e autorizzati dalla Banca;
- evitare la pubblicazione su siti internet della Banca di contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore, in assenza di accordi scritti con il soggetto titolare dei diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi
- effettuare tempestivamente le comunicazioni previste ai sensi dei protocolli di condotta indicati nel Modello e dalle procedure aziendali nei confronti dei responsabili delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'Organismo di Vigilanza.

Normativa Interna di Riferimento:

Policy di sicurezza informatica,
Regolamento di gestione delle Spese
Linee guida di condotta in materia

16. Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

16.1 Modello: Dichiarazioni nell'ambito di un processo penale

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Governo - Gestione dei rischi - - |
| <u>Art. 25 decies</u> | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
| <u>Disposizione:</u> | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: fino a 500 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Non prevista. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | <p>Non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci da parte di quei soggetti (dipendenti o apicali della Banca sensibilizzati con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità...) che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale in cui è coinvolta la Banca e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.</p> <p>Durante un procedimento penale, la Banca potrebbe indurre il soggetto chiamato a testimoniare, a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni non corrispondenti al vero, al fine di agevolare la propria posizione processuale.</p> |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'omaggistica è gestita e deliberata dal CdA. Al ricevimento della fattura il pagamento avviene a cura dell'Area Contabilità e Bilancio. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>Per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Il Codice Etico e il Modello prevedono a carico dei destinatari almeno il rispetto delle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in Banca, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Banca (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'OdV di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; |

- l'Organismo di Vigilanza deve ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni;
- la Banca vieta espressamente a chiunque di coartare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Banca, la volontà dei destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai destinatari non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Banca medesima;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;
- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'OdV di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità giudiziaria.

Sono previsti controlli da parte del Collegio sindacale.

Normativa Interna di Riferimento:

Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento

17. Art. 25 undecies – Reati ambientali

17.1 Modello: Omessa o non corretta adozione delle misure previste e/o violazione norme interne

Processo sensibile: Gestione di immobili, apparecchiature di comunicazione/ informatiche, mobili registrati, opere d'arte

Art. 25 undecies Reati ambientali – Dlg 152/2006 art. 192

Disposizione: Art. 452 – bis
Art. 452 – quater
Art. 452 – quinquies
Art. 452 – sexies
Art. 452 – octies
Art. 727 – bis
Art. 733 – bis

Sanzione: PECUNIARIA:
Art. 452 – bis fino a 600 quote
Art. 452 – quater fino a 800 quote
Art. 452 – quinquies fino a 500 quote
Art. 452 – sexies fino a 600 quote
Art. 452 – octies fino a 1000 quote
Art. 727 – bis fino a 250 quote
Art. 733 – bis fino a 250 quote

INTERDITTIVA: Nei casi di condanna per i delitti di cui agli art. 452 bis e 452 quater si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui all'art. 452. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Dlgs 3/4/2006 n.152, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1), per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

C) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Descrizione potenziale condotta fraudolenta: L'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introduce il "divieto di abbandono [di rifiuti]" nei seguenti casi:

- abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Non adeguato coordinamento del personale e/o non adeguato monitoraggio del operato dell' outsourcer nel rispetto delle disposizioni normative previste in materia di reati ambientali, ivi inclusi quelli introdotti dalla L. 68/2015. Rischio che l'Area Gestione, anche nell'ambito delle attività di competenza dell'Ufficio Economato, definisca modalità di smaltimento di rifiuti in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente e/o non coordini il personale della Banca, e l'operato dell'outsourcer, nel rispetto delle modalità previste per il corretto smaltimento dei rifiuti. Infatti, l'Area Operations nell'ambito delle attività di competenza dell'Area metodi e processi, gestisce le dotazioni hardware e software della banca garantendone la loro manutenzione e buon funzionamento. L'Area, inoltre, nell'ambito delle attività di sua competenza (Economato), sovrintende alla gestione dei rapporti ed alla manutenzione e gestione degli immobili e degli impianti utilizzati dalla banca, anche in collaborazione con l' outsourcer. Segue inoltre la dismissione dei cespiti, in particolare in occasione della sostituzione di beni con nuove forniture, del parco auto e in generale dei beni mobili registrati.

Il Responsabile Area dispone di poteri delegati per spese ordinarie di gestione. L'Area, nell'ambito delle attività di sua competenza (Economato), si interfaccia con gli outsourcer per la gestione dei rifiuti prodotti.

Descrizione Processo Attuale:

L'Area operations provvede alla gestione degli immobili, apparecchiature informatiche, mobili registrati ed opere d'arte. L'attività è soggetta a controllo da parte dell'organismo di vigilanza e dalla società di revisione, drrl'Internal Audit esternalizzata alla Meta srl.

Protocollo a presidio del Rischio:

L'Area nell'ambito delle attività di sua competenza (Economato) nella gestione delle attività connesse alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti, deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Tutela Ambientale". In particolare, l'Area deve avere cura di:

- adottare tutte le misure finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività;
- porre in essere misure volte a sensibilizzare l'attenzione ed il rispetto verso l'ambiente da parte di tutti i destinatari.

Deve, inoltre:

- operare in conformità con il "Regolamento Generale";
- facilitare e monitorare l'operato delle società esterne incaricate della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;
- assicurare un adeguato reporting alla Direzione Generale in merito alle eventuali problematiche individuate.

Normativa Interna di Riferimento:

Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento

17.2 **Modello: Omessa o non corretta adozione delle misure previste e/o violazione norme interne**

| | |
|----------------------------|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione di energia e impianti |
| <u>Art. 25 undecies</u> | Reati ambientali – Dlgs 152/2006 art. 192 |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 452 – bis Art. 452 – quater Art. 452 – quinquies Art. 452 – sexies Art. 452 – octies Art. 727 – bis Art. 733 – bis |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: Art. 452 – bis fino a 600 quote Art. 452 – quater fino a 800 quote Art. 452 – quinquies fino a 500 quote Art. 452 – sexies fino a 600 quote Art. 452 – octies fino a 1000 quote Art. 727 – bis fino a 250 quote Art. 733 – bis fino a 250 quote INTERDITTIVA: Nei casi di condanna per i delitti di cui agli art. 452 bis e 452 quater si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui all'art. 452. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Dlgs 3/4/2006 n.152, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1), per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; C) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; |

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Descrizione potenziale condotta fraudolenta:

L'Area Operations nell'ambito delle attività di sua competenza (Economato) assicura la migliore gestione degli immobili e degli impianti utilizzati dalla Banca, nonché cura il costante presidio dell'impiantistica, gestendo e formalizzando i rapporti con i fornitori di riferimento. L'Area, nell'ambito dell'attività di sua competenza (Economato), si interfaccia con gli outsourcer per la gestione dei rifiuti prodotti.

Le manutenzioni dei gruppi elettrogeni a combustibile e degli altri impianti sono affidate a società esterne. È possibile che ci possa essere:

Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;

- Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

- Omissione di manutenzione per la salvaguardia dell'ambiente (es. piano manutenzione gruppi elettrogeni e verifica validità dei certificati di conformità).

ciò anche al fine di realizzare economie di spesa;

- Non adeguato coordinamento del personale e/o non adeguato monitoraggio dell'operato dell'outsourcer nel rispetto delle disposizioni normative previste in materia di reati ambientali, ivi inclusi quelli introdotti dalla L. 68/2015.

È possibile inoltre che l'Area Operations, nell'ambito delle attività di sua competenza (Economato), definisca modalità di smaltimento di rifiuti in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente e/o non coordini il personale della Banca, e l'operato dell'outsourcer, nel rispetto delle modalità previste per il corretto smaltimento dei rifiuti.

Descrizione Processo Attuale:

L'Area operations provvede alla gestione degli immobili, impianti, nonché cura il costante presidio dell'impiantistica. L'attività è soggetta a controllo da parte dell'organismo di vigilanza, dalla società di revisione, dall'Internal Audit esternalizzata alla Meta srl.

Protocollo a presidio del Rischio:

L'Area nell'ambito delle attività di sua competenza (Economato) nella gestione delle attività connesse alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti, deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Tutela Ambientale". In particolare, l'Area deve avere cura di:

- adottare tutte le misure finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività;
- porre in essere misure volte a sensibilizzare l'attenzione ed il rispetto verso l'ambiente da parte di tutti i destinatari.

Deve, inoltre:

- operare in conformità con il "Regolamento Generale";
- facilitare e monitorare l'operato delle società esterne incaricate della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;
- assicurare un adeguato reporting alla Direzione Generale in merito alle eventuali problematiche individuate.

Normativa Interna di Riferimento:

Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento

18. Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari

18.1 Modello: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione spese // Altri processi - Gestione // Altro - Gestione beni durevoli - Gestione locazioni attive e passive |
| <u>Art. 25 quinquiesdecies</u> | Reati tributari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 8 c. 1 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 8 c. 2-bis Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di ammontare inferiore a euro centomila |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- art. 8 c. 1 fino a 500 quote- art. 8 c. 2-bis fino a 400 quote <p>Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 2 c. 1, 2 c. 2-bis e 3, si applicano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore a 1 anno. La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca potrebbe incorrere nel reato mediate emissione di fatture per operazioni inesistenti |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | <p>La Banca provvede all'emissione di fatture attive a fronte di:</p> <ul style="list-style-type: none">commissioni maturate su vendite prodotti di terzi;locazione a terzi di locali di proprietà;cessione di cespiti. <p>1) L'unità Finanza predispose l'elenco delle commissioni maturate a seguito della vendita di prodotti di terzi. L'Area Contabilità e Bilancio provvede al calcolo delle commissioni e all'emissione della fattura.</p> <p>2) Per la fatturazione dei canoni di locazione attivi, provvede direttamente l'Area Contabilità e Bilancio nel rispetto degli importi e della periodicità previsti dal contratto di locazione sottoscritto tra le parti.</p> <p>3) La cessione dei cespiti (es. cessione di un'auto aziendale) è deliberata dal CdA. L'Area Contabilità e Bilancio provvede alla fatturazione. Successivamente l'Ufficio Contabilità effettua la registrazione dell'avvenuto incasso.</p> |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Per la prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Regolamento del processo di gestione delle spese. |

Inoltre sono previsti controlli quali:
Controlli di primo livello;
Controlli del Collegio sindacale;
Controlli della Società di Revisione.

Normativa Interna di Riferimento:

Regolamento Spese

18.2 Modello: Occultamento o distruzione di documenti contabili

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Produzione e gestione del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza - Predisposizione del bilancio - |
| <u>Art. 25 quinquiesdecies</u> | Reati tributari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: - art. 10 fino a 400 quote Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 10, si applicano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore a 1 anno. La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca potrebbe incorrere nel reato occultando o distruggendo documentazione contabile al fine di far risultare utili non conseguiti. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | L'Area Contabilità e Bilancio provvede alla predisposizione del bilancio sulla base dei criteri preventivamente deliberati dal CdA e nel rispetto dei criteri civilistici e contabili. I dubbi esiti sono stabiliti dal CdA; quelli di natura forfettaria sono stabiliti tramite confronto tra PD e LGD a cura dell'Area Contabilità e Bilancio sulla base delle evidenze fornite da Allitude S.p.A., ma sempre approvate dal CdA. La gestione delle segnalazioni di vigilanza compete all'Area Contabilità e Bilancio, che provvede anche alle eventuali rettifiche richieste da Banca d'Italia o di iniziativa sulla base di evidenze documentali. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | La normativa interna disciplina le modalità operative, i tempi, le responsabilità e i punti di controllo per la redazione e approvazione del bilancio e nota integrativa. Controlli dell'Internal Audit; Controlli della Società di Revisione. |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | |

18.3 Modello: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione infrastrutture e spese - Dichiarazioni fiscali - - |
| <u>Art. 25 quinquiesdecies</u> | Reati tributari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte |
| <u>Sanzione:</u> | <p>PECUNIARIA: - art. 11 fino a 400 quote Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro.</p> <p>INTERDITTIVA: In caso di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 11, si applicano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore a 1 anno. La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p> |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca potrebbe incorrere nel reato utilizzando fatture passive per prestazioni inesistenti al fine di sottrarsi al pagamento di imposte. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Le decisioni di spesa sono di competenza della Direzione rientranti nei limiti di sua competenza o del CdA che sceglie i fornitori di beni e servizi. All'Area Operations compete l'acquisizione dei preventivi di spesa da parte dei fornitori. I fornitori sono selezionati sulla base dei preventivi. A parità di condizioni vengono selezionati come fornitori clienti o soci della Banca. In alcuni casi si ricorre a fornitori storici. L'autorizzazione al pagamento della fattura compete alla Direzione per il tramite dell'Area Contabilità e Bilancio, previa verifica del preventivo e della fattura da parte del responsabile dell'Area Operations. La fatture sono vistate dall'ufficio che ha beneficiato del servizio. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | <p>Per la prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Regolamento del processo di gestione delle spese e al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Il Regolamento prevede, tra l'altro, le modalità di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento ai servizi professionali, e stabilisce le regole da seguire in funzione degli importi.</p> <p>Inoltre sono previsti controlli quali:</p> <ul style="list-style-type: none">Controlli di primo livello;Controlli del Collegio sindacale;Controlli della Società di Revisione. |

Normativa Interna di Riferimento:

Delibera del CdA in materia di poteri di spesa
Regolamento del processo di gestione delle spese
Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento

18.4 Modello: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o altri artifici

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Contabilità, bilancio e segnalazioni di vigilanza - Dichiarazioni fiscali - - |
| <u>Art. 25 quinquiesdecies</u> | Reati tributari |
| <u>Disposizione:</u> | Art. 2 c. 1 Indicazione di elementi passivi fittizi in una dichiarazione relativa a imposte sui redditi o sul valore aggiunto Art. 2 c. 2-bis Indicazione di elementi passivi fittizi di ammontare inferiore a euro centomila in una dichiarazione relativa a imposte sui redditi o sul valore aggiunto Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: - art. 2 c. 1 fino a 500 quote - art. 2 c. 2-bis fino a 400 quote - art. 3 fino a 500 quote Se in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Il valore della singola quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: In caso di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 2 c. 1, 2 c. 2-bis e 3, si applicano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, c. 2, lett. c)), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, c. 2, lett. d)), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, c. 2, lett. e)), per una durata non inferiore a 1 anno. La sanzione interdittiva non comprende l'interdizione dall'esercizio dell'attività della Banca. Peraltro può causare impedimento per la continuità nella gestione di tesorerie per conto della P.A. o nei rapporti con terzi se questi prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di non intrattenere rapporti con enti che hanno subito sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | La Banca potrebbe incorrere nel reato indicando come elementi passivi, in una dichiarazione relativa a imposte sul reddito o sul valore aggiunto, gli importi risultanti da fatture ricevute per prestazioni inesistenti. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Le decisioni di spesa sono di competenza della Direzione rientranti nei limiti di spesa di sua competenza o del CdA che sceglie i fornitori di beni e servizi. All'Area Operations compete l'acquisizione dei preventivi di spesa da parte dei fornitori. I fornitori sono selezionati sulla base dei preventivi. A parità di condizioni vengono selezionati come fornitori clienti o soci della Banca. In alcuni casi si ricorre a fornitori storici. L'autorizzazione al pagamento della fattura compete alla Direzione per il tramite dell'Area Contabilità e Bilancio, previa verifica del preventivo e della fattura da parte del responsabile dell'Area Operations. La fatture sono vistate dall'ufficio che ha beneficiato del servizio. |

Protocollo a presidio del Rischio:

Per la prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Regolamento del processo di gestione delle infrastrutture e delle spese e al Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento che stabilisce anzitutto che tutti devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il Regolamento prevede, tra l'altro, le modalità di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento ai servizi professionali, e stabilisce le regole da seguire in funzione degli importi.

Inoltre sono previsti controlli quali:

Controlli di primo livello;

Controlli del Collegio sindacale;

Controlli della Società di Revisione.

Normativa Interna di Riferimento:

Delibera del CdA in materia di poteri di spesa

Regolamento del processo di gestione delle spese

Codice Etico e all'allegato Codice di Comportamento

Poteri delegati in materia di spesa

19. Legge 17 aprile 2014 n. 62 - Scambio elettorale politico mafioso

19.1 Modello: Erogazione o promessa di denaro o di altra utilità allo scopo di ottenere voti

| | |
|---|---|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione delle infrastrutture e delle spese - Contabilizzazione e pagamento - Ricevimento fattura - |
| <u>Legge 17 aprile 2014 n. 62</u> | Scambio elettorale politico mafioso |
| <u>Disposizione:</u> | Scambio elettorale politico mafioso |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 1.000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Dazione o promessa di denaro o altra utilità per ottenere voti, a livello politico-mafioso. |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | Le decisioni di spesa sono di competenza della Direzione rientrante nei limiti di spesa di sua competenza o del CdA che sceglie i fornitori di beni e servizi. All'Area Operations compete l'acquisizione dei preventivi di spesa da parte dei fornitori. I fornitori sono selezionati sulla base dei preventivi. A parità di condizioni vengono selezionati come fornitori clienti o soci della Banca. La decisione del pagamento della fattura compete alla Direzione per il tramite dell'Area Contabilità e Bilancio, previa verifica del preventivo e della fattura da parte del responsabile dell'Area Operations. Le fatture sono vistate dall'ufficio che ha beneficiato del servizio. Per una efficace prevenzione dei reati qui richiamati si fa riferimento al Regolamento del processo di gestione delle spese. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Controlli di primo livello Controlli del Collegio Sindacale Controlli della società di revisione |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Delibera del CdA in materia di poteri di spesa Regolamento del processo di gestione delle spese Regolamento in materia di poteri delegati. |

19.2 Modello: Ottenimento di voti attraverso la concessione di linee di credito o garanzie a favore di nominativo non meritevole

| | |
|---|--|
| <u>Processo sensibile:</u> | Gestione del Credito - Concessione e revisione - - |
| <u>Legge 17 aprile 2014 n. 62</u> | Scambio elettorale politico mafioso |
| <u>Disposizione:</u> | Scambio elettorale politico mafioso |
| <u>Sanzione:</u> | PECUNIARIA: da 400 a 1.000 quote. Il valore della quota viene determinato dal giudice da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37 Euro. INTERDITTIVA: Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno. |
| <u>Descrizione potenziale condotta fraudolenta:</u> | Dazione o promessa di denaro o altra utilità per ottenere voti, a livello politico-mafioso |
| <u>Descrizione Processo Attuale:</u> | La richiesta di finanziamento perviene direttamente in filiale che, qualora non rientri nei propri poteri delegati, la trasmette in sede all'Area Crediti. L'Area Crediti esamina la richiesta e la prefattibilità, esprime parere e la inoltra all'organo competente per la delibera. |
| <u>Protocollo a presidio del Rischio:</u> | Controlli di linea a cura dell'Area Crediti Controlli dell'Internal Audit |
| <u>Normativa Interna di Riferimento:</u> | Regolamento del Credito |